# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI DECRETI DELEGATI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N.155

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

# CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

# **Articolo 1** (Ambito di applicazione)

L'art. 1 esprime la vocazione tendenzialmente universale del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, in quanto diretto, in base all'art. 1, comma 1, della legge-delega n. 155/17, ad una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore – ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli – operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione solo dello Stato e gli enti pubblici così qualificati dalla legge (cfr. art. 2, comma 1, lett. e), legge-delega n. 155/17).

Pur essendo rimaste estranee a quest'opera di riforma sistematica le discipline speciali in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese – per tali intendendosi ai sensi dell'art. 2 n. (7) quelle di cui all'art. 3, comma 4, della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – nonché di liquidazione coatta amministrativa prevista per le imprese di diritto speciale (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione ecc.) o in caso di gravi irregolarità di gestione (di competenza dell'Autorità di vigilanza), si è inteso ricondurre comunque il sistema ad unità prevedendo l'applicabilità dei principi generali del codice, sempre che compatibili con dette discipline speciali.

#### Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo 2 reca le principali definizioni agli effetti del codice, con finalità esplicative o di sintesi.

## In particolare:

- in esecuzione del principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 155/17, al n. (2) è stata mantenuta ferma la vigente nozione di insolvenza di cui all'art. 5 l.fall.;
- in base al medesimo principio, al n. (1) è stata per la prima volta introdotta esplicitamente la definizione di crisi; dovendosi al riguardo fare riferimento al concetto di "probabilità di (futura) insolvenza", tenendo conto delle "elaborazioni della scienza aziendalistica", e volendosi d'altro canto evitare il ricorso a tecnicismi, per assicurare chiarezza ed intellegibilità della norma, si è optato per una nozione semplice di crisi intesa come stato di difficoltà economico-finanziaria, specificando che per le imprese essa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- si è deciso di mantenere al n. (3) la nozione di sovraindebitamento, ormai invalsa nell'uso comune (anche a livello eurounitario), sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia (e soprattutto) per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell'imprenditore insolvente,

assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) - e quindi alle fattispecie delittuose di bancarotta - da quella dell'imprenditore sovraindebitato, assoggettabile (così come il professionista, il consumatore ed ogni altro debitore cd. civile) alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati, in quanto titolare di una "impresa minore":

- la nuova definizione di "impresa minore" contenuta nel n. (4) è stata elaborata mantenendo ferme le soglie previste dall'art. 1 della l.fall. per la non assoggettabilità a fallimento (cfr. art. 2, comma 1, lett. e), legge-delega n. 155/17), e corrisponde sostanzialmente alla figura dell'imprenditore "sotto soglia" (già "piccolo imprenditore") previsto dalla legge vigente; al riguardo l'articolo 1 delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria" prevede un meccanismo di adeguamento triennale dei valori previsti dalla norma (euro trecentomila per l'attivo patrimoniale, euro duecentomila per i ricavi lordi ed euro cinquecentomila per i debiti, anche non scaduti) da parte del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
- la definizione di consumatore di cui al n. (5), ripetuta dal codice del consumo, è stata estesa anche alla persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali; si è inoltre ritenuto opportuno chiarire che non può considerarsi consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere un'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale in precedenza esercitata;
- in esecuzione del principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 155/17, è stata recepita al n. (11) la nozione, di matrice eurounitaria, del centro degli interessi principali del debitore (nota come COMI, center of main interests), che ai fini della competenza territoriale valorizza il criterio dell'apparenza e della riconoscibilità dai terzi;
- nel n. (12) si chiarisce che la procedura già denominata "fallimento" viene ora indicata con l'espressione "liquidazione giudiziale", in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge n. 155/17, in base al quale anche l'articolo 2 delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria" prevede che, in tutte le disposizioni normative vigenti, le espressioni "fallimento", "procedura fallimentare" e "fallito" devono intendersi sostituite con quelle di "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale";
- l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese viene definito al n. (14) come l'albo istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 18 delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria" dei soggetti che svolgono su incarico del giudice, anche in forma associata o societaria, le funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal Codice;
- al n. (20) si è inteso confermare che la nozione di "contratti pendenti" riguarda solo quelli ineseguiti o non compiutamente eseguiti sia pure solo quanto a prestazioni principali da entrambe le parti, e non anche da una sola delle stesse;
- nei nn. (24) e (25) sono contenute le definizioni, rispettivamente, degli esistenti organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), già destinati a svolgere compiti di assistenza dei soggetti sovraindebitati ora anche nella fase successiva alla ricezione della

segnalazione di allerta per gli imprenditori minori – e dei neo-istituiti organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), chiamati a ricevere le segnalazioni di allerta per tutte le imprese, nonché a gestire le fasi dell'allerta e della composizione assistita della crisi per le imprese non minori.

#### CAPO II - PRINCIPI GENERALI

## Sezione I – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

# Articolo 3 (Finalità delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza)

L'articolo 3 evidenzia, in linea con il principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), legge n. 155/17, che l'obbiettivo principale delle procedure disciplinate dal codice è il miglior soddisfacimento dei creditori – sia pure con piena salvaguardia dei diritti del debitore – e che nella ricerca delle soluzioni dirette al superamento della crisi d'impresa vanno privilegiate quelle concordate con i creditori dirette al mantenimento della continuità aziendale; a detto obbiettivo risulta strumentale la tempestiva attivazione degli strumenti di rilevazione precoce della crisi, peraltro anche in vista della soluzione residuale di una proficua procedura liquidatoria.

# **Articolo 4** (Diritti ed obblighi del debitore)

L'art. 4 mira a responsabilizzare esplicitamente il debitore, prescrivendo segnatamente: alla persona fisica non-imprenditore, l'assunzione di obbligazioni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali presenti e future (in linea con la correlata responsabilità di cui all'art. 2740 c.c.); all'imprenditore individuale, la generica adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivamente rimedio; all'imprenditore collettivo, più in particolare, l'adozione ai medesimi fini di specifici assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'articolo 2086 c.c. (invero diretto ad ogni genere di imprenditore).

A detti obblighi fa riscontro l'affermazione di un diritto di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza agevole e non eccessivamente costoso, con espresso divieto di far gravare sul debitore i costi delle consulenze necessarie nell'interesse dei propri creditori.

## Articolo 5 (Doveri delle parti)

L'articolo 5 rende espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori durante le procedure concorsuali e le trattative che le precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al primo, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai secondi agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell'obbiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell'insolvenza.

## Articolo 6 (Doveri dei professionisti)

Analoga forma di responsabilizzazione è prevista dall'articolo 6 nei confronti dei professionisti comunque nominati nell'ambito della regolazione della crisi o dell'insolvenza, con espresso richiamo agli obblighi di diligenza, correttezza, riservatezza e prudenza, tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti, nonché allo specifico dovere di contenere in modo ragionevole ed adeguato tanto

i costi quanto i tempi relativi all'espletamento dell'incarico (cfr. art. 2, comma 1, lett. 1), leggedelega n. 155/17).

# Articolo 7 (Doveri delle autorità preposte)

L'articolo 7 pone l'obbligo di trattare con sollecitudine le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza a carico sia delle autorità giudiziarie – per le quali è previsto anche un meccanismo di trattazione prioritaria rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali – che delle autorità amministrative (cfr. art. 2, comma 1, lett. 1), legge-delega n. 155/17), tenute anche al rispetto dell'obbligo di riservatezza.

Tali misure si giustificano per la rilevanza degli interessi coinvolti, ivi compresi l'interesse al buon funzionamento del mercato e i diritti dei lavoratori, cui la normativa eurounitaria presta specifica attenzione, da ultimo anche nella "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che modifica la direttiva 2012/30/UE [COM(2016) 723 final].

Viene altresì rimarcato che tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria o amministrativa – così come quelle effettuate dagli organi da esse nominati – devono essere improntate a criteri di trasparenza nonché, al tempo stesso, di rotazione ed efficienza, ponendosi a carico del presidente della sezione specializzata in materia concorsuale l'obbligo di vigilare sull'osservanza del suddetto obbligo e di assicurarne il rispetto in sede giudiziale.

# Sezione II - Economicità delle procedure

## Articolo 8 (Disciplina dei costi professionali e di consulenza)

L'articolo 8 traduce – unitamente al successivo articolo 9 – il rigoroso principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. 1), della legge-delega, fissando in primo luogo il criterio per cui, fermi restando gli effetti della libertà negoziale delle parti al di fuori delle procedure concorsuali (ad esempio per il caso in cui il debitore superi lo stato di crisi o insolvenza e torni in bonis), i compensi per le prestazioni professionali e di consulenza rese a vario titolo nell'ambito di dette procedure non possono complessivamente superare – restando eventualmente ripetibili per l'eccesso – gli importi massimi per scaglioni individuati per ciascun tipo di strumento o procedura prescelti (piano di risanamento attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa).

A tali fini, è stato prescelto come parametro di riferimento il solo attivo – e non anche il passivo – poiché non si tratta di stabilire criteri di liquidazione del compenso, bensì solo di individuare un meccanismo per la fissazione di un tetto massimo diretto ad evitare un eccessivo assorbimento delle risorse disponibili, a vantaggio di una sola categoria di creditori e a discapito delle altre.

Per le stesse ragioni, il secondo comma fissa un tetto del 25% ai fini della corresponsione di acconti prima dell'avvio della procedura di riferimento, a pena di revocabilità dell'eccedenza.

#### Articolo 9 (Prededucibilità dei crediti)

L'articolo 9 è diretto all'attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. 1), della legge n. 155/17, nella parte in cui mira espressamente al contenimento delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, "al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure", compromettendo gli stessi obbiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e (comunque) miglior soddisfacimento dei creditori.

Di conseguenza alle lett. c) e d) del primo comma si prevede che, fermo restando l'elevato grado di privilegio di cui restano comunque muniti i crediti professionali sorti in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la relativa prededuzione viene riconosciuta solo nei limiti del 75% del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l'accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta.

Al fine di incentivare e valorizzare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi – vera chiave di volta dell'intera riforma – la lett. b) del primo comma esenta invece dalla suddetta limitazione i crediti per spese e compensi degli OCC e degli OCRI, mentre il terzo comma esclude radicalmente la prededucibilità dei crediti per prestazioni "parallele" rese da professionisti incaricati del debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi; si vuole così rinforzare il ruolo di questi organismi, visti come soggetti qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell'imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa.

Restano invece ferme le regole già vigenti quanto a prededucibilità dei crediti sorti durante le procedure concorsuali e sua persistenza nelle procedure successivamente aperte.

## Sezione III - Principi di carattere processuale

## Articolo 10 (Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o insolvenza)

In attuazione del principio di unitarietà dell'iter processuale diretto all'accertamento dello stato di crisi o insolvenza ed alla sollecita individuazione della sua migliore regolazione concorsuale (art. 2, comma 1, lett. e) ed l), legge-delega), il primo comma dell'articolo 10 stabilisce che tutte le relative debbono essere trattate d'urgenza e riunite nell'ambito di un unico procedimento.

Il secondo comma prevede invece che debba essere dato esame prioritario alle domande che contemplano il mantenimento della continuità aziendale (anche cd. indiretta), purché – come richiede il principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 155/17 – nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori della soluzione proposta, e sempre che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata, nel qual caso il criterio della priorità diventa recessivo e il giudice può procedere all'esame delle eventuali domande alternative di regolazione della crisi; in mancanza, il successivo terzo comma prevede che il tribunale può disporre l'apertura della liquidazione giudiziale se sia stato accertato lo stato di insolvenza.

# **Articolo 11 (Durata massima delle misure protettive)**

L'articolo 11 anticipa, in linea con il principio fissato dall'art. 1, comma 2, della legge-delega, la regola dettata dall'art. 6, comma 7, della "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che modifica la direttiva 2012/30/UE [COM(2016) 723 final] sulla durata massima complessiva di 12 mesi delle misure protettive che il debitore può chiedere al giudice.

## Articolo 12 (Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale)

In attuazione dei principi di riduzione della durata e dei costi, nonché di semplificazione, delle procedure concorsuali – di cui rispettivamente alle lett. l) e h) dell'art. 2, comma 1, della leggedelega – l'articolo 12 pone al primo comma la regola della trattazione delle procedure concorsuali anche nel periodo feriale e, al secondo comma, quella della possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente, in entrambi i casi prevedendo che dette regole possano essere solo espressamente derogate, con conseguente applicazione della sospensione feriale dei termini e della obbligatorietà della difesa tecnica laddove ciò sia espressamente previsto.

#### **Articolo 13 (Comunicazioni telematiche)**

L'articolo 13 richiama, in linea con l'art. 2, comma 1, lett. i), della legge-delega n. 155/17, alcune delle regole poste dal codice dell'amministrazione digitale riguardo alle modalità di formazione e comunicazione dei documenti informatici, così come il "domicilio digitale" individuato ai sensi del Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, ferme restando le ulteriori previsioni di cui al Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 sull'insolvenza transfrontaliera.

# Sezione IV - Giurisdizione internazionale

## Articolo 14 (Debitore con centro degli interessi o dipendenza in Italia)

L'articolo 14 prevede, al primo comma, che la giurisdizione italiana sussiste quando in Italia è situato il COMI del debitore o una sua dipendenza, secondo le nozioni adottate nel Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatte salve le disposizioni settoriali dell'Unione Europea, quali, ad esempio, quelle relative alle procedure concorsuali di enti creditizi e imprese di assicurazione, oltre alle disposizioni contenute in convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Ai sensi del secondo comma, qualora il giudice accerti che il COMI del debitore è situato in Italia, la procedura che viene aperta è una procedura principale ai sensi dell'articolo 3, par. 1 del Regolamento 2015/848 e come tale è ad esso soggetta; ove invece sia localizzata in Italia una dipendenza, la procedura territoriale che viene aperta è una procedura secondaria o territoriale ai sensi dell'articolo 3, par. 2 o par. 4 (secondo i casi) del medesimo Regolamento, sempre che il COMI del debitore sia situato in un altro Stato membro dell'Unione europea. Il terzo comma prescrive, in conformità all'art. 4, par. 1, del Regolamento citato, ove applicabile, che il tribunale dichiari esplicitamente se la procedura che viene aperta sia principale, secondaria o territoriale.

Il quarto comma prevede che chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo per difetto di giurisdizione avverso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale.

Il quinto comma estende infine la giurisdizione italiana alle azioni che derivano direttamente dalla procedura, in linea con l'articolo 6 del Regolamento 2015/848 e con i principi della Legge Modello UNCITRAL del 1997 sull'insolvenza transfrontaliera.

#### Articolo 14-bis (Impegno unilaterale al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza)

L'articolo 14-bis riguarda due situazioni distinte che possono prodursi qualora l'amministratore della procedura principale di insolvenza offra ai creditori locali – definiti dall'articolo 2, n. 11, del Regolamento (UE) 2015/848 come quelli «i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono

legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore» – un impegno ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso, al fine di evitare l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza.

Ai sensi dei primi due commi, qualora la procedura principale sia aperta in uno Stato membro dell'Unione europea vincolato dal Regolamento (UE) 2015/848, e in Italia sia situata una dipendenza, l'amministratore di tale procedura principale può offrire ai creditori locali conosciuti della dipendenza italiana un impegno ai sensi dell'articolo 36 cit., formulato per iscritto e in lingua italiana, da sottoporre all'approvazione degli stessi creditori secondo i criteri di voto e calcolo delle maggioranze previsti dagli articoli 335 ss. del codice.

Il terzo comma prevede che i creditori locali possono chiedere al tribunale del luogo in cui si trova la dipendenza del debitore le misure di cui all'articolo 36, par. 9 del Regolamento (ed in quel caso il provvedimento del tribunale è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 227 Reg. cit.).

I restanti tre commi contemplano invece il caso in cui la procedura principale sia aperta in Italia e l'amministratore di tale procedura intenda offrire ai creditori locali di una dipendenza situata in altro Stato membro dell'Unione europea, vincolato dal Regolamento, un impegno al fine di evitare l'apertura di una procedura secondaria in detto Stato; anche in tal caso l'amministratore dovrà redigere l'impegno per iscritto e sottoporlo al giudice delegato per l'autorizzazione, i creditori locali potranno chiedere al giudice italiano le misure di cui all'articolo 36, par. 7 e 8 del Regolamento e contro il provvedimento del tribunale è parimenti ammesso reclamo ai sensi dell'art. 129 del codice.

# Articolo 14-ter (Riconoscimento ed esecuzione di decisioni e provvedimenti stranieri relativi a procedure concorsuali)

L'articolo 14-ter disciplina dettagliatamente, in deroga alla legge 31 maggio 1995 n. 218, il riconoscimento e l'attuazione dei provvedimenti stranieri ai quali non sia applicabile il Regolamento (UE) 2015/848 né altra normativa dell'Unione europea, fatte salve le convenzioni internazionali.

Tra i possibili criteri di collegamento territoriale applicabili ai fini dell'individuazione del giudice competente sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere, è stato prescelto quello del luogo in cui il debitore ha il COMI o la dipendenza e, solo in mancanza, del luogo di attuazione del provvedimento, il quale invece prevale ove si tratti di misure protettive, cautelari o provvisorie.

Il rito prescelto è, nell'ottica semplificatoria della legge-delega, quello camerale di cui agli articoli 737 e 738 c.p.c., con previsione della celerità e reclamabilità della decisione.

Una puntuale disciplina è dettata dal decimo comma con riguardo agli effetti – anche preclusivi dell'inizio o della prosecuzione di eventuali azioni individuali, esecutive o cautelari – del riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato del COMI, con la precisazione, contenuta nel comma successivo, che il riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato della dipendenza non osta all'apertura di una procedura concorsuale in Italia relativa allo stesso debitore.

L'ultimo comma prescrive infine che il creditore parzialmente soddisfatto nella procedura straniera riconosciuta partecipa ai riparti effettuati in una procedura italiana solo nei limiti della quota ivi riconosciuta ai creditori pariordinati.

## **Articolo 14-quater (Cooperazione e comunicazione)**

I primi due commi dell'art. 14-quater regolano i principi relativi alla cooperazione fra giudici e amministratori – anche tra loro – di procedure di insolvenza aperte in Stati membri dell'Unione europea in conformità alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2015/848.

Il terzo comma prescrive che nelle relative comunicazioni si adotta la lingua italiana e, ove non possibile, la lingua inglese. Il quarto comma stabilisce infine che le spese di cooperazione e comunicazione sono considerate spese di giustizia ovvero spese di procedura a seconda che siano fra uffici giudiziari o tra questi ultimi e gli amministratori.

#### TITOLO II - ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

#### CAPO I - STRUMENTI DI ALLERTA

# Articolo 15 (Nozione, effetti e ambito di applicazione)

L'articolo 15 precisa nel primo comma che rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell'imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell'obbiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell'impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.

Il secondo comma sottolinea la natura discrezionale, riservata e confidenziale del procedimento di composizione assistita della crisi, cui il debitore può accedere anche prima dell'attivazione della fase dell'allerta.

Il terzo comma, al fine di rendere più appetibili le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, dispone (in analogia con gli effetti protettivi del concordato in continuità aziendale previsti dall'art. 186-bis, comma 3, legge fall.) che la loro attivazione non può costituire di per sé sola – fatta salva quindi la rilevanza di ulteriori circostanze – causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi, pena l'inefficacia di eventuali patti contrari.

In attuazione del principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), della legge n. 155/17, i commi quarto, quinto e sesto tracciano il perimetro di applicazione degli strumenti di allerta, destinati esclusivamente agli imprenditori di ogni genere, con esclusione solo di grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

La scelta di applicare gli strumenti di allerta anche alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, si pone in linea con l'articolo 3, par. 3, della "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che modifica la direttiva 2012/30/UE [COM(2016) 723 final], e comunque non incide sulla persistente competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) con riguardo alla successiva (ed eventuale) fase di composizione assistita della crisi.

Regole particolari sono dettate per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria, con rinvio alla specifica disciplina di cui al Capo III del Titolo VII (articolo 317, primo comma, lettere a) e b).

L'ultimo comma evidenzia che gli obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati cessano in pendenza di una delle procedure concorsuali previste dal Codice, la cui apertura determina altresì la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi.

## Articolo 16 (Indicatori della crisi)

In attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e h), della legge n. 155/17, l'articolo 16 individua i cd. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario – non genericamente considerati, ma da rapportare alle concrete e specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore – che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti e sulla continuità aziendale del successivo semestre, tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti contemplate dal successivo articolo.

Il secondo comma attribuisce ad un organo pubblico tecnicamente qualificato, quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il compito di elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obbiettivo i segnali che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. In quest'opera di elaborazione si prescrive espressamente la necessità di tener conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.

## Articolo 17 (Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari)

L'articolo 17 pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione – ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni ed avvalendosi dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 2409-septies c.c. – il duplice obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi, individuati sulla base di quanto prescritto dall'articolo 16.

Il secondo comma disciplina in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra i due organi diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente intraprese, in difetto delle quali gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta "esterna" mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa, corredata da tutte le informazioni necessarie, in deroga all'obbligo di segretezza prescritto dall'articolo 2407, comma 1, c.c.

In attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. f), della legge n. 155/17, il terzo comma individua nella tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a meno che esse siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione medesima; il tutto ferma restando comunque la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni proprie degli organi di controllo, i quali altrimenti ne verrebbero ingiustificatamente sollevati.

Per superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari, e comunque per stimolare la massima tempestività nell'attivazione del meccanismo bifasico di allerta (prima) interna e (poi) esterna, il quarto comma impone agli istituti di credito ed gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni o revisioni negli affidamenti comunicate al cliente.

#### Articolo 18 (Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati)

L'articolo 18 da attuazione al dettagliato principio di delega contenuto nell'articolo 4, comma 1, lett. d) della legge n. 155/17, individuando nell'agenzia delle entrate, nell'istituto nazionale della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte i creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell'imprenditore di "importo rilevante".

Per ciascuna delle suddette categorie di creditori pubblici interessati, nel secondo comma è stato determinato – anche sulla base delle audizioni dei rispettivi esponenti – quando l'esposizione debitoria deve considerarsi di importo rilevante ai fini dell'allerta.

Con riguardo all'agenzia delle entrate (lett. a), si è ritenuto opportuno limitare il monitoraggio alla sola IVA (imposta particolarmente significativa, trattandosi qui solo dei debitori che esercitano attività d'impresa), calibrarne il valore sulle specificità dell'impresa e fissare comunque una soglia minima sufficientemente elevata, onde evitare un possibile sovradimensionamento del meccanismo di allerta. In concreto, è stato ritenuto inadempimento rilevante quello relativo ad un debito scaduto pari ad almeno la metà dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente dovuta per l'anno precedente, e in ogni caso superiore ad euro centomila.

Rispetto all'istituto nazionale della previdenza sociale (lett. b) si è fatto invece riferimento ad un ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, con una soglia minima di euro diecimila, inferiore rispetto alla precedente ma, data la diversa natura del debito, ritenuta congrua dagli stessi esponenti dell'Istituto consultati nel corso delle audizioni.

Con riguardo infine all'agente della riscossione (lett. c), tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, l'inadempimento viene ritenuto rilevante in due casi: 1) quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione superi il 5% del volume di affari risultante dall'ultima dichiarazione fiscale del debitore, purché superiore ad euro trentamila; 2) in ogni caso, quando detta sommatoria superi l'importo di euro cinquecentomila.

Va rimarcato che, proprio in ragione della assoluta novità dell'istituto dell'allerta ed al fine di monitorarne l'efficacia fin dalle sue prime applicazioni, l'art. 9 delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria" prevede un meccanismo di adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 18, con riferimento sia alla tipologia dei debiti monitorati, sia alla loro entità, dapprima entro due anni dalla entrata in vigore del codice, e successivamente ogni tre anni.

Detto adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati di un Osservatorio permanente istituito ai sensi dell'articolo 8 delle medesime disposizioni, con il compito, tra l'altro, di monitorare con cadenza annuale l'andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l'efficienza.

Completa il quadro di monitoraggio della riforma la previsione del successivo articolo 10 delle disposizioni di attuazione, in base al quale, entro due anni dalla sua entrata in vigore, e

successivamente ogni tre anni, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla applicazione del Codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio.

Sotto il profilo operativo, la norma prevede che, quando l'esposizione debitoria supera l'importo rilevante come sopra individuato, i suddetti creditori pubblici hanno l'obbligo di inviare un avviso al debitore, con le seguenti modalità:

- l'agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
- l'istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre sei mesi di cui sopra;
- l'agente della riscossione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ruolo relativo al debitore.

Quanto al contenuto dell'avviso, con esso i creditori pubblici qualificati devono avvertire il debitore che, se entro i successivi 3 mesi egli non avrà provveduto – alternativamente – ad estinguere il proprio debito, a concludere con essi un accordo, a presentare istanza di composizione assistita della crisi ovvero a proporre domanda di accesso ad una procedura concorsuale, essi lo segnaleranno agli organi societari di controllo, se esistenti, e in ogni caso all'organismo di composizione assistita della crisi di impresa.

Una volta scaduto il termine assegnato di 3 mesi, si possono porre due evenienze:

- ove il debitore non abbia fornito alcuna risposta, i creditori pubblici qualificati procedono senza indugio alle prescritte segnalazioni;
- qualora il debitore abbia risposto, essi hanno 30 giorni di tempo per valutare il contenuto della risposta, dovendo procedere alla segnalazione solo se le indicazioni fornite dal debitore non sono dirimenti.

Il quinto comma prevede una specifica ipotesi di esonero dei creditori pubblici qualificati dall'obbligo di segnalazione: si tratta del caso in cui il debitore fornisca prova documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni, per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, di ammontare tale che, detratto dalla propria esposizione debitoria, non la rende più di "importo rilevante" ai sensi del secondo comma, lett. a), b) e c).

A norma del primo comma, la sanzione per la mancata ottemperanza all'obbligo di segnalazione con le modalità sopra indicate consiste, per l'agenzia delle entrate e l'istituto nazionale della previdenza sociale, nella inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali essi sono titolari, e per l'agente della riscossione delle imposte nella inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.

## CAPO II - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

# Articolo 19 (Organismo di composizione della crisi d'impresa)

L'articolo 19 prevede la costituzione dell'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese "sotto soglia").

La competenza territoriale dell'OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla localizzazione della sede legale dell'impresa, senza che rilevi l'eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI), volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell'intervento, ogni dilazione dovuta all'eventuale incertezza sulla competenza.

La scelta di una simile competenza territoriale "diffusa" – che prescinde dal triplice livello di competenza territoriale introdotto dal Codice per le procedure concorsuali vere e proprie – mira assai significativamente a mantenere la maggiore "prossimità" dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell'impresa, rendendo così più agevole per l'imprenditore l'accesso a questa decisiva fase prodromica.

Il terzo comma precisa che l'organismo di composizione della crisi d'impresa opera attraverso vari soggetti che lo compongono, in particolare: il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato; l'ufficio del referente, ossia l'apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'organismo dalla camera di commercio; il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare.

Al referente il quinto comma attribuisce il compito di assicurare la tempestività del procedimento, sia curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza indugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati.

Nell'ottica della certezza, sicurezza e tempestività delle comunicazioni, l'ultimo comma impone all'ufficio del referente l'adozione della posta elettronica certificata.

Il quarto comma demanda ad un regolamento ministeriale la disciplina di dettaglio su requisiti, funzionamento e compensi dell'organismo e dei suoi componenti.

A sua volta l'art. 4 delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria" dispone che, nelle more dell'emanazione del richiamato decreto ministeriale – e comunque fino alla costituzione dell'organismo presso la camera di commercio – le funzioni dell'OCRI siano esercitate dall'ufficio del segretario generale dell'ente, il quale procede anche alla nomina del collegio, secondo le modalità indicate dall'articolo 20 del Codice.

## Articolo 20 (Nomina e composizione del collegio)

L'articolo 20 attua il dettagliato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge-delega n. 155/17, prevedendo innanzitutto che il referente, una volta ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati, ovvero l'istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, deve procedere immediatamente alla nomina del collegio, raccogliendo innanzitutto le designazioni dei relativi componenti – provenienti dai soggetti legittimati – da scegliersi però (solo) tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza.

Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta non deve contenere elementi idonei ad identificare l'impresa, ma unicamente l'indicazione del settore in cui la stessa opera e le sue dimensioni, deducibili dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi quale risulta dal registro delle imprese.

Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta: uno da parte del presidente della sezione specializzata in materia di procedura concorsuali del tribunale competente in base alla sede legale del debitore, o da un giudice dallo stesso delegato; un altro da parte del presidente della camera di commercio presso cui opera l'OCRI o da un suo delegato, che non può

essere tuttavia lo stesso referente, il cui intervento nella scelta dei componenti è limitato ai casi previsti dalla legge.

Il terzo membro, la cui individuazione compete alle associazioni rappresentative del settore cui appartiene l'impresa debitrice, viene invece designato in via indiretta; poiché, infatti, anche più associazioni possono essere rappresentative dello stesso settore, per evitare di doversi attendere che le stesse concordino su di un nome, il legislatore ha optato per l'affidamento della designazione al referente, il quale deve effettuare la scelta nell'ambito degli elenchi di esperti, sempre iscritti all'albo di cui sopra, che gli esponenti locali di ciascuna delle associazioni imprenditoriali di categoria devono annualmente fornire.

Oltre alla selezione del terzo componente nell'ambito della rosa di soggetti trasmessa annualmente dalle associazioni di categoria, al referente compete la nomina di altri componenti in due ulteriori ipotesi:

- nel caso in cui i soggetti cui spetta la nomina diretta non vi provvedano entro tre giorni dal ricevimento della richiesta;
- nel caso in cui sia necessario assicurare la presenza nel collegio di professionalità diverse, competenti sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale, la cui presenza nel collegio è ritenuta dal legislatore garanzia di adeguata capacità di confrontarsi con la crisi di impresa; a tal fine, ove siffatta composizione non possa essere assicurata attraverso la nomina nell'ambito degli elenchi forniti dalle associazioni imprenditoriali di categoria, il referente vi provvede mediante la sostituzione del componente designato dal presidente della camera di commercio.

Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i componenti designati debbono rendere la dichiarazione di loro indipendenza, sulla base dei presupposti individuati nel n. (15) dell'art. 2, che definisce cosa deve intendersi per professionista indipendente. Se ciò non avviene, oppure il professionista individuato risulta incompatibile, o rinuncia all'incarico, alla sua sostituzione provvede il referente, interpellando il presidente della sezione specializzata o il presidente della camera di commercio oppure scegliendo il nuovo componente tra gli elenchi forniti dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

Poiché la competenza a gestire la composizione assistita della crisi da parte dell'OCRI è limitata agli imprenditori non minori, nel caso in cui la segnalazione riguardi uno di questi ultimi il referente procede alla convocazione del debitore avanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per territorio, individuandolo in base alla indicazione del debitore o, in difetto, scegliendolo in base ad un criterio di rotazione, per la prosecuzione del procedimento.

L'articolo 6 delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria" prevede che, fino alla istituzione dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, il presidente della sezione specializzata, il presidente della camera di commercio e le associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali (e per esse il referente, secondo il meccanismo già descritto) designano i componenti del collegio tra quelli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché all'albo degli avvocati, che siano in possesso di una specifica esperienza in materia di crisi di impresa, per avere svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o professionista presentatore della proposta in almeno tre procedure di concordato preventivo in continuità aziendale che abbiano superato la fase dell'apertura, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

#### **Articolo 21 (Audizione del debitore)**

L'articolo 21 impone alla procedura di allerta una tempistica alquanto contenuta, ad iniziare dall'audizione del debitore, mediante convocazione curata dall'ufficio del referente, che deve esser fissata entro quindici giorni lavorativi dalla segnalazione dei soggetti qualificati o dalla sua istanza di accesso alla composizione assistita. Se la società è dotata di organi di controllo la convocazione vene estesa anche a questi.

La norma dispone che si proceda alla convocazione e all'audizione in via riservata e confidenziale e quindi le modalità di gestione di questa fase devono essere tali da garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura, in quanto la notizia potrebbe aggravare lo stato di crisi dell'impresa.

Una volta nominato, i componenti del collegio individuano al loro interno il presidente, il quale designa (eventualmente anche nella propria persona) il relatore, con il compito di acquisire ogni informazione utile alla conoscenza dello stato dell'impresa, ed il segretario, che ha il compito di verbalizzare l'audizione e di redigere eventuali relazioni del collegio.

Conclusa l'audizione del debitore, il collegio deve valutare – in base ai dati raccolti – se siano emersi o meno fondati indizi di crisi, anche alla luce delle informazioni fornite dal debitore circa le iniziative messe in atto in esito alle segnalazioni. Se ritiene che tali indizi non sussistano, il collegio dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, dandone comunicazione per il tramite del referente ai soggetti che avevano effettuato la segnalazione.

Se invece la valutazione dei dati acquisiti conferma l'esistenza di fondati indizi di crisi, il collegio deve confrontarsi con il debitore al fine di individuare le misure che appaiono idonee al suo superamento, fissando un termine entro il quale l'imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione.

Alla scadenza del termine, se il debitore non ha ottemperato all'invito e quindi non ha assunto le iniziative individuate, il collegio redige una breve relazione e la trasmette al referente, il quale ne dà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione, ai fini della assunzione delle iniziative ritenute da essi stessi opportune.

L'ultimo comma stabilisce che, nel caso in cui il debitore presenti l'istanza di composizione assistita della crisi, il referente ne dà notizia ai soggetti pubblici qualificati tenuti alla segnalazione, avvertendoli che essi ne sono esonerati fino a quando il procedimento resta aperto.

## CAPO III - PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

# Articolo 22 (Composizione della crisi)

Mentre la procedura di allerta è finalizzata a rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa, ricercando, con l'ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI – ma senza coinvolgere i creditori – una soluzione alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell'istituto della composizione assistita della crisi, al cui interno – nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito – la soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall'intervento dell'OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti.

L'articolo 22 prevede che l'iniziativa per l'attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi appartiene solo al debitore, il quale può rivolgere direttamente all'OCRI l'istanza di intervento non solo all'esito dell'audizione fissata come conseguenza della segnalazione di allerta, ma anche prima e a prescindere dalla stessa.

Ricevuta l'istanza, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e incarica il relatore di seguire le trattative e quindi anche di farsi parte attiva, se necessario, per favorire l'accordo con l'autorevolezza che gli deriva dal suo ruolo. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni solo se risulta che le trattative segnano un progresso verso la soluzione concordata.

Avviate le trattative, il secondo comma prescrive che nel più breve tempo possibile il collegio acquisisca dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l'indicazione dell'ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione; in alternativa, su istanza del debitore che non sia in condizioni di produrre la suddetta documentazione, il collegio può provvedere esso stesso a redigerla, suddividendo, se del caso, i compiti tra i vari componenti conformemente alle diverse professionalità. La ragione dell'acquisizione della relazione e della richiamata documentazione si spiega con l'opportunità di avere elementi utili a valutare l'andamento e i possibili sbocchi delle trattative, ma anche a precostituire la documentazione necessaria nell'ipotesi che si profili la soluzione dell'accesso ad una procedura concorsuale, così realizzandosi evidenti economie di tempi e costi procedurali in linea con il principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), della legge n. 155/17.

Con le stesse finalità, il terzo comma prende in considerazione l'ipotesi che il debitore dichiari, all'esito delle trattative ma anche al momento dell'istanza di accesso alla composizione assistita, che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione al concordato preventivo, prevedendo in tal caso che lo stesso debitore possa richiedere al collegio anche di attestare la veridicità dei dati aziendali.

Dispone l'ultimo comma che, se all'esito delle trattative il debitore raggiunge un accordo con i creditori, esso va formalizzato per iscritto e depositato presso l'OCRI, che può consentirne la visione e l'estrazione di copie solo a coloro che l'hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l'accordo ha la stessa efficacia del piano attestato di risanamento, con ciò che ne consegue in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che l'accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l'approvazione del collegio, il quale quindi si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l'accordo.

Resta infine implicito che il debitore possa conseguire anche i benefici fiscali che l'ordinamento assegna ai piani attestati di risanamento, a condizione che chieda analogamente la pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese.

## **Articolo 23** (Misure protettive)

Mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via riservata e confidenziale – essendo in essa coinvolti tendenzialmente solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l'OCRI – è evidentemente illusorio che tale caratteristica possa essere appieno mantenuta nel procedimento di composizione assistita della crisi, nella quale vengono necessariamente coinvolti, almeno in parte, i creditori.

E' quindi inevitabile che la notizia della crisi possa diffondersi e conseguentemente necessario consentire al debitore di tutelare l'impresa da iniziative aggressive dei creditori che potrebbero vanificare le trattative.

Provvede in proposito l'articolo 23, disponendo che il debitore che richiede l'assistenza dell'OCRI per le trattative con i creditori possa presentare apposita istanza al competente tribunale concorsuale sede di sezione specializzata in materia di crisi di impresa, il quale provvede con le modalità di cui agli articoli 58 e 59 del Codice in tema di misure protettive e cautelari, sentendo eventualmente a chiarimenti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del collegio avanti al quale pende la procedura di composizione assistita.

Il terzo comma fissa la durata delle misure protettive in giorni sessanta, prorogabili più volte entro il termine massimo di centottanta giorni, coincidente con il termine massimo di durata delle trattative; in ogni caso la proroga non può andare oltre il termine fissato per la conclusione delle stesse dal collegio adito per la composizione assistita.

Oltre alle misure protettive, nel corso delle trattative e fino alla conclusione del procedimento di composizione assistita il debitore può chiedere al giudice competente sulle misure predette i provvedimenti volti ad impedire o differire gli obblighi previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per riduzione al di sotto del limite legale.

Allo scopo di evitare l'ingiustificato protrarsi delle misure sopra descritte e il conseguente impedimento all'esercizio dei diritti dei creditori, l'ultimo comma prevede che esse possano essere revocate in qualunque momento, anche d'ufficio, se risultano atti in frode ai creditori o se il collegio della composizione assistita segnala che non vi è possibilità di soluzione concordata della crisi ovvero, nel caso in cui siano state definite misure idonee a superarla, che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle stesse.

## Articolo 24 (Conclusione del procedimento)

L'art. 24 dispone in ordine agli sbocchi del procedimento di composizione assistita della crisi prendendo in considerazione le istanze che il debitore può proporre.

Se la richiesta di assistenza nella composizione è limitata alla ricerca di una soluzione stragiudiziale concordata con i creditori, e l'accordo non viene raggiunto nel termine assegnato o prorogato, il collegio deve invitare il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni.

Al fine di non vanificare l'attività già compiuta dal collegio, il debitore, se aderisce all'invito, può utilizzare a corredo della domanda la documentazione predisposta nell'ambito del procedimento (relazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, attestazione del collego sulla veridicità dei dati aziendali) e può altresì richiedere al collegio di assisterlo ai fini della presentazione della domanda; in tal caso, al collegio spetta un compenso prededucibile ma nei limiti della disciplina del compenso dei professionisti di cui all'articolo 8, svolgendo il collegio un'attività sostitutiva di questi ultimi.

Se il procedimento di composizione assistita ha esito negativo, e quindi non viene raggiunto un accordo con i creditori, o non vengono attuate le misure concordate idonee al superamento della crisi, oppure non viene presentata domanda di accesso a procedura concorsuale, l'OCRI ne dà notizia ai soggetti obbligati alla segnalazione che non vi abbiano partecipato, al fine di metterli a conoscenza dell'insussistenza di ostacoli alla segnalazione, quando dovuta.

In ossequio al principio della riservatezza e confidenzialità e al fine di evitare remore del debitore nell'illustrare al collegio la reale situazione dell'impresa, la documentazione acquisita o prodotta nel procedimento e gli atti dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della liquidazione giudiziale o di procedimenti penali dalla stessa derivati. In ogni caso nel procedimento penale non possono trovare ingresso ed essere utilizzate le dichiarazioni del debitore.

## **Articolo 25 (Segnalazione al pubblico ministero)**

L'articolo 25 individua i casi nei quali, in conseguenza di una condotta tenuta dal debitore nell'ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata una segnalazione al pubblico ministero.

La prima ipotesi è quella in cui il debitore, convocato per l'audizione avanti al collegio dell'OCRI, non compare.

La seconda ipotesi è quella in cui il debitore, pur comparso per l'audizione, e benché il collegio non abbia ritenuto insussistenti gli indizi di crisi – tanto da non disporre l'archiviazione della segnalazione – non deposita l'istanza di assistenza per la composizione della crisi.

La terza ipotesi è quella in cui le trattative non hanno dato luogo ad un accordo stragiudiziale e il debitore non deposita una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine assegnato dal collegio.

In tutte tali ipotesi il collegio, se ritiene che gli elementi raccolti rendano evidente la sussistenza non già solo di uno stato di crisi, ma ormai di conclamata insolvenza, lo segnala con una relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia in via informatica al pubblico ministero presso il tribunale competente del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa; questi, ove ritenga fondata la notizia, entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia presenta ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

## Articolo 26 (Liquidazione del compenso)

L'art. 26 disciplina il diritto al compenso dell'OCRI prevedendo come prima ipotesi che esso sia concordato con il debitore, nei limiti dell'emanando decreto ministeriale sull'organizzazione, il funzionamento, i requisiti e i compensi dell'organismo e dei suoi componenti, fissi e variabili (v. articolo 19, comma 4).

In difetto di accordo, il compenso è liquidato dal presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede legale dell'impresa interessata, sulla base dei predetti parametri, dovendo questi tenere conto separatamente, come specifica la norma, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e di quella eventualmente svolta nella procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l'impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento.

#### Articolo 27 (Tempestività dell'iniziativa)

Al fine di assicurare l'emersione tempestiva delle situazioni di crisi d'impresa il legislatore ha previsto l'integrazione del sistema delle misure d'allerta, incentrate sulle segnalazioni degli organi

di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all'organismo di cui all'articolo 20, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'articolo 27 definisce il presupposto della tempestività dell'iniziativa individuando a contrario i casi in cui l'iniziativa deve ritenersi tardiva.

In questa prospettiva si sono selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori nonché il superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, con esclusione dei ritardi relativi ai debiti verso erario ed enti previdenziali, in quanto già oggetto dell'obbligo di tempestiva segnalazione, e i debiti verso gli istituti di credito perché di significato meno univoco se valutati nel brevissimo termine.

Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di 6 mesi oltre il quale l'iniziativa dell'imprenditore non è più tempestiva ai fini dell'accesso alle misure premiali:

- per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell'inadempimento per giorni sessanta;
- per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell'inadempimento per centoventi giorni.

Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei sei mesi decorre dalla pubblicazione del bilancio o dalla data in cui comunque il dato emerge.

Per evitare che risulti troppo difficoltoso l'accertamento della sussistenza del presupposto della tempestività a distanza di tempo – che nel caso del processo penale per i reati relativi alla crisi d'impresa può essere anche di vari anni – è previsto che la verifica e la conseguente certificazione possa essere chiesta dal debitore al presidente del collegio nominato ai sensi dell'articolo 20.

Come nell'articolo 18, anche qui va richiamata l'importante disposizione contenuta nell'art. 9 delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria", che prevede un meccanismo di adeguamento dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 27 – ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 28 – del codice, dapprima entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni. Tale adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio permanente istituito ai sensi dell'articolo 8 delle medesime disposizioni, con il compito, tra l'altro, di monitorare con cadenza annuale l'andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l'efficienza.

## **Articolo 28 (Misure premiali)**

L'articolo 28 individua le misure premiali alle quali ha diritto l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, seguendone successivamente nel corso del procedimento le relative indicazioni secondo buona, ovvero abbia

presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

Le prime tre misure riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali, essendo previste:

- la riduzione alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza all'organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
- la riduzione della metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi.

Ulteriore misura premiale è rappresentata dal raddoppio della proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 48 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l'organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25.

E' inoltre prevista l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Le altre misure premiali riguardano la responsabilità penale.

Per tutti i reati di bancarotta è prevista, quando sussistono le condizioni di tempestività stabilite all'articolo 27 e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità.

In questo modo viene significativamente ridotta l'area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell'impresa ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere anche in epoca assai risalente, assumano a seguito dell'apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta. Per il caso in cui il danno non sia di speciale tenuità, ma risulti all'atto dell'apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che superi il quinto dell'ammontare dei debiti, è invece introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale con riduzione della pena fino alla metà.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI DECRETI DELEGATI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N.155

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Titolo III del decreto delegato, suddiviso in quattro 'Capi' è destinato a disciplinare vari aspetti dei molteplici procedimenti concorsuali e di regolazione della crisi, riunendo e anticipando tuttavia sotto l'egida di principi organizzativi comuni i modelli processuali, secondo l'indicazione di tendenziale unitarietà voluta specialmente dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e), g), h) e i) della legge delega.

## Titolo III - Capo I

In particolare, il **Capo I** è dedicato alla giurisdizione italiana pur se le questioni di giurisdizione sono, in un certo qual senso, anticipate negli articoli 14, 14-bis, 14-ter (aventi al oggetto la 'giurisdizione internazionale') e nell'art. 2, 1° comma, n. 11 (avente ad oggetto il centro degli interessi principali o altrimenti detto 'COMI').

La giustapposizione di queste regole deriva dal fatto che vi è una disciplina della giurisdizione italiana che è condizionata dalla normativa di cui al Regolamento UE 848/2015; una normativa che, tuttavia, non è sempre applicabile in quanto è necessario stabilire anche una regola generale valida anche in territorio extra UE (e per gli Stati non aderenti al Regolamento).

#### Articolo 29

In tale contesto, considerate le regole del diritto internazionale, privato e processuale, la giurisdizione italiana, al 'netto' del predetto Regolamento, spetta ogni volta che vi sia un soggetto, il debitore, che abbia il centro degli interessi principali nello spazio della Repubblica italiana (articolo 29). Quando il debitore è un imprenditore la giurisdizione italiana si applica anche se in Italia si trovano beni e però non è possibile aprire una procedura di cui al Regolamento UE 848/2015, ove si tratti di soggetto che ha il proprio COMI all'estero. In questo caso l'articolo 29 contiene anche una disposizione in tema di competenza interna, là dove stabilisce che la procedura spetta al Tribunale di Roma, secondo una scelta che supera il criterio di collegamento territoriale e razionalizza la concentrazione del procedimento concorsuale, così da evitare conflitti, mancando appunto una sede o una residenza o comunque un centro di interessi.

## Articolo 30

Al fine di regolare la giurisdizione e la competenza, nell'articolo 30 – norma ponte fra la giurisdizione e la competenza – si descrive cosa si deve intendere per 'centro degli interessi principali'.

Nella parte dedicata alle definizioni l'articolo 2, primo comma, n. 11, definisce il COMI come "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi"; l'articolo 30, invece, ne fornisce una descrizione di dettaglio, avuto riguardo alle diverse tipologie di debitori assoggettabili alle procedure del codice della crisi e dell'insolvenza.

In particolare, si presume la coincidenza (i) fra il COMI e la sede legale risultante dal registro delle imprese per il debitore-imprenditore persona fisica (salvo il criterio residuale della sede effettiva dell'attività abituale cui occorre riferirsi tutte le volte in cui l'effettività dell'esercizio dell'impresa non abbia trovato riscontro in una regolarizzazione del suo titolare; (ii) fra il COMI e la residenza o il domicilio per la persona fisica non esercente attività d'impresa (salvo il criterio residuale dell'ultima dimora nota o, in mancanza, del luogo di nascita nel qual caso, per ragioni di semplificazione e concentrazione, quando la persona è nata all'estero, si affida la competenza al Tribunale di Roma); (iii) fra il COMI e la sede legale risultante dal registro delle imprese per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa (salvo il criterio residuale della sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante).

La presunzione di legge riferita ai criteri di collegamento deve reputarsi assoluta e non vincibile da una prova contraria in funzione di evitare l'insorgenza di questioni di rito impedienti.

## Titolo III - Capo II

Il **Capo II** ha per oggetto la disciplina della competenza interna fra i diversi giudici nazionali. Le disposizioni comprese fra l'articolo 31 e l'articolo 36 sostituiscono gli attuali articoli 9-9-*ter* della

legge fallimentare., con alcune significative addizioni e tengono conto innanzitutto del proposito della legge delega di riunire il più possibile in un accesso semplificato e secondo regole organizzative chiare tutti i soggetti che vedranno trattata nella concorsualità la propria crisi o l'insolvenza, con superamento anche della distinzione tra procedura riservata all'imprenditore commerciale e procedura del sovraindebitato già non fallibile. Inoltre, la riunione in tale Capo attua il proposito di incardinare nel territorio, e dunque di concentrare, la specializzazione dei giudici addetti alla materia, distinguendo le tre fasce di tribunali di cui alla lettera n) dell'articolo 2, primo comma della legge delega, che poi trovano più dettagliata elencazione nella Tabella allegata al codice.

#### Articolo 31

In primo luogo si dichiara che la competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell'insolvenza è assegnata, sempre, al tribunale. Il tribunale è competente dunque per materia (rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria), sì che si tratta di competenza inderogabile.

Quanto alla competenza orizzontale (per territorio), si stabilisce che la competenza spetta al tribunale presso il quale è applicabile il criterio di collegamento del COMI.

Tuttavia non tutti i tribunali sono competenti per ogni genere di procedimento perché è stata prevista una suddivisione in tre fasce in ragione della volontà di premiare la specializzazione degli uffici giudiziari. Pertanto, tutti i tribunali attualmente dislocati sul territorio sono competenti per i procedimenti che attengono ai debitori sovraindebitati secondo la definizione contenuta nel precedente articolo 2 (3).

Per converso, i tribunali che sono ora sede del tribunale specializzato delle imprese sono competenti per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione come definiti dall'articolo 2 (9). Va chiarito che il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese opera come mero referente per individuare il tribunale entro cui sarà collocata la sezione specializzata in materia concorsuale, senza che le due sezioni coincidano di necessità nella loro composizione soggettiva e direzione. La materia è invero riservata all'organizzazione tabellare propria del Consiglio Superiore della Magistratura, da regolare anche nel rispetto degli articoli 11, 13 e 14 delle disposizioni di attuazione e coordinamento del presente Codice che fissano le competenze delle istituende sezioni specializzate in materia concorsuale, i limiti di trattazione di materie non strettamente concorsuali e la disciplina di assegnazione dei relativi giudici..

Per tutti gli altri procedimenti la competenza è attribuita ai tribunali infra-distrettuali.

#### Articolo 32

L'articolo 32 sostituisce l'articolo 9, comma 2, legge fallimentare, nel prevedere, con una presunzione assoluta, che il trasferimento del COMI nei sei mesi che precedono l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi (o che precedono l'inizio della composizione assistita) sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio.

La nuova disciplina temporale – ridotta alla metà rispetto alla dilazione annuale di cui all'articolo 9 legge fallimentare – recepisce una restrizione già emersa nel Regolamento UE 2015/848, che fissa rispettivamente, nell'articolo 3, in tre mesi per gli imprenditori e i professionisti indipendenti e in sei mesi per le persone fisiche diverse il periodo, anteriore alla domanda giudiziale, in cui il trasferimento non opera. Al contempo, lo stabilire un'unica misura, quella maggiore del citato Regolamento, costituisce un punto di equilibrio di sistema, data la sua uniformità e indipendenza dalla natura del debitore.

#### Articolo 33

La legge fallimentare non regolava espressamente l'eccezione di competenza che viene, ora, disciplinata al primo comma dell'articolo 33, nella parte in cui si prevede che l'eccezione di difetto di competenza debba essere sollevata, a pena di decadenza, nella prima difesa

tempestivamente depositata, fermo restando che, trattandosi di competenza inderogabile, è ammesso il rilievo officioso, purché entro la prima udienza (secondo un'evoluzione interpretativa ripresa dal perimetro dell'articolo 38 c.p.c.). La disposizione codifica dunque un principio giurisprudenziale fermo, anche per la materia dell'attuale istruttoria prefallimentare.

In relazione alla riconduzione del fenomeno decisorio sulla competenza, si stabilisce che il provvedimento del giudice debba essere dato con ordinanza e cioè che la declinatoria di competenza del tribunale sia contenuta nel provvedimento avente tale forma. L'ordinanza che dichiara la competenza indica dunque il giudice competente il quale, però, trattandosi di competenza inderogabile, non è tenuto ad osservare la decisione del primo giudice e può sollevare, d'ufficio, regolamento di competenza purché ciò avvenga entro quindici giorni; se non solleva il regolamento richiede al giudice rimettente la trasmissione degli atti per far proseguire il processo davanti a sé.

La questione di competenza può essere oggetto di reclamo alla corte di appello; la corte d'appello se ritiene fondata l'eccezione di incompetenza non revoca il provvedimento impugnato, ma dispone che il procedimento prosegua davanti al giudice competente; ciò nondimeno, se il reclamo si fonda anche su altre questioni, la corte d'appello dispone che il processo prosegua innanzi a sé o davanti ad altra corte di appello se i tribunali (di cui si dibatte la competenza) non appartengono al medesimo distretto. La norma ha espresso riguardo alla decisione resa nei giudizi sull'apertura della liquidazione giudiziale, promossi direttamente o anche incidentalmente rispetto alle altre procedure concorsuali.

#### Articolo 34

L'articolo 34 si occupa dei conflitti positivi, reali e virtuali, di competenza. In virtù della fissazione di un criterio più semplice di individuazione del COMI, si deve ritenere che i conflitti positivi di competenza siano più rari e, in tale prospettiva, si ritiene che debba prevalere la competenza del tribunale adito per primo, a prescindere dal fatto che il procedimento sia stato avviato dal debitore o da altri soggetti legittimati. Pertanto il giudice adito per secondo dichiara improcedibile la domanda che gli è stata presentata. Tuttavia, poiché, comunque non possono escludersi ipotesi in cui venga artatamente individuata una competenza che, in realtà, non sussiste, il giudice adito per secondo, se ritiene che il tribunale adito per primo non sia competente, deve sollevare regolamento di competenza d'ufficio entro quindici giorni dalla notizia della pendenza di altro procedimento. Fino alla decisione della Corte di cassazione prosegue comunque il procedimento avviato davanti al giudice preventivamente adito.

La previsione dello strumento di regolazione preventiva del conflitto non esclude che vi possa essere l'apertura di più procedimenti concorrenti quando il giudice adito successivamente non venga informato della pendenza del primo procedimento. In tale caso, e cioè in presenza di un conflitto positivo reale di competenza, la regola che si applica è quella della prevalenza della competenza del giudice adito per primo, salvo che quello successivo non intenda contestarla, nel qual caso deve sollevare il regolamento di competenza.

#### Articolo 35

L'articolo 35, nuovo rispetto alla legge fallimentare del 1942, si occupa di regolare gli effetti degli atti compiuti nel procedimento di regolazione della crisi aperto davanti al tribunale poi rivelatosi incompetente. La soluzione adottata, anche per ovvie garanzie di tutela dell'affidamento dei terzi, è quella di assicurare che gli effetti degli atti compiuti si conservino anche davanti al giudice competente. Tuttavia non è improbabile che possa sorgere un conflitto (ad esempio se rispetto ad un contratto pendente, in una procedura di liquidazione sia stata operata la scelta dello scioglimento e in altra quella del subentro); in tal caso la disciplina degli effetti 'incompatibili' viene affidata al tribunale competente che deve adottare le misure idonee a coordinare gli effetti degli atti.

L'articolo 36 mutua in parte la disciplina dell'articolo 24 legge fallimentare e dell'articolo 9-bis legge fallimentare.

Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la classica formulazione della legge fallimentare, interpretata da tempo in modo uniforme. La tecnica enunciativa al 'plurale' contenuta nella disposizione assolve all'idea che identica regola già vigente per il fallimento debba applicarsi anche alla procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato. Il radicamento della competenza per le cause dipendenti davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione impone che in caso di successiva dichiarazione di incompetenza di un tribunale davanti al quale siano state avviate liti dipendenti, queste debbano essere riassunte secondo quanto disposto nell'articolo 50 codice di procedura civile, ma nel più breve termine di trenta giorni, davanti al giudice competente quale giudice speciale del concorso.

#### Titolo III – Capo III

Il Capo III è dedicato alla regolazione degli effetti della cessazione dell'attività e della morte del debitore. La legge delega, all'articolo 2, primo comma, lettera i), ha imposto di considerare che l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio di posta elettronica per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, così validando il tradizionale assetto ordinamentale che permette l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione anche dopo la cessazione dell'attività, per un tempo certo. L'istituto, a sua volta consolidato a garanzia della stabilità delle aspettative dei terzi creditori e nel contemperamento di un limite temporale indefettibile, già aveva trovato con le riforme del 2006 e 2007 la codificazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle pronunce 319/2000, 11/2001, 361/2001, 131/2002.

E anche di recente, a completamento dell'unitarietà del sistema, Corte costituzionale 9/2017 ha preso atto dell'indirizzo della Corte di cassazione (21286/2015) che nega la persistenza del bene al cui risanamento dovrebbe tendere la procedura di concordato, se instaurata dopo che la società si è cancellata dal registro delle imprese. Il Capo conferma e armonizza dunque tale orientamenti.

## Articolo 37

L'articolo 37 sostituisce l'art. 10 legge fallimentare ma estende la sua applicazione dall'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa al caso della cessazione dell'attività del debitore; tuttavia, poiché la disposizione concerne la liquidazione giudiziale, deve ritenersi che la regola valga per il solo imprenditore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale, così non applicandosi al sovraindebitamento.

Rispetto al sistema vigente si è preferito dunque prevedere una regola unica per l'imprenditore collettivo e per quello individuale: la regola è quella di consentire l'apertura della procedura di liquidazione al debitore che abbia cessato l'impresa da non oltre un anno e dunque in tali limiti permettendo che l'iniziativa dei terzi o del P.M. conduca alla pronuncia. La cessazione dell'attività d'impresa coincide, senza che sia più possibile offrire una prova contraria, con la cancellazione dell'impresa stessa dal registro delle imprese; colmandosi una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincida con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile. Per agevolare il processo di notificazione di eventuali iniziative adottate da terzi, si fa obbligo all'imprenditore di mantenere operativo l'indirizzo di posta elettronica certificata per un anno, che decorre dalla cancellazione, come voluto dalla legge delega.

Per risolvere una questione che si era posta nel regime attuale, si specifica, poi, che l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all'accordo di ristrutturazione.

#### Articolo 38

L'articolo 38 sostituisce il vigente articolo 11 legge fallimentare sovrapponendosi quasi interamente ad esso, salva la precisazione contenuta nel 2° comma, là dove si prevede – nel

chiaro intento di accrescere il bagaglio informativo del tribunale - che l'erede è comunque tenuto a presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata e uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività concernenti i tre esercizi o anni precedenti la morte o l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale del defunto, se questa ha avuto una minore durata. Si individua poi la necessità che sia enunciato e provato un interesse proprio alla apertura della liquidazione giudiziale, ove a chiederla sia l'erede, così da evitare un riflesso meramente oggettivo della insolvenza, quando questa non sia stata apprezzata dagli ordinari legittimati come un fatto rilevante.

#### Articoli 39 e 40

L'articolo 39 e l'articolo 40 sostituiscono il vigente articolo 12 legge fallimentare che viene spezzato in due norme. Nella prima (articolo 39) si stabilisce cosa accade quando nel corso della procedura di liquidazione giudiziale sopraggiunga la morte dell'imprenditore e la regola corrisponde esattamente a quella precedente. Così pure, nella seconda (articolo 40) si disciplina il caso della eredità giacente in modo coincidente con quanto disposto nel 3° comma dell'articolo 12 legge fallimentare.

# Titolo III – Capo IV

Il Capo IV, alla Sezione I, disciplina la legittimazione ad agire per l'accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi e dell'insolvenza previste dal Codice, siano esse procedure concorsuali vere e proprie (come recita la rubrica dell'articolo 41), oppure forme di regolazione della crisi con alcuni tratti speciali di concorsualità. Anche nella fissazione del catalogo delle prerogative e delle attività richieste a chi adotta l'iniziativa si ravvisa l'intento, esplicito nella legge delega, di provocare una emersione anticipata della crisi e dell'insolvenza (ove irreversibile e non rimediabile con strumenti alternativi e preventivi) e di arretrare la formazione anche del corredo documentale utile alla sua futura gestione.

# Sezione I Articolo 41

L'iniziativa, distribuita su una pluralità di soggetti, riassume la più ampia legittimazione ad agire introdotta dalla legge delega, che all'articolo 1, primo comma, lettera d), esplicitamente ne fa menzione laddove prevede, innovativamente, i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, declinati come organi (dunque interni alla organizzazione del debitore) ovvero autorità (quando si tratta di enti pubblici deputati a vigilanza). Il riferimento alla sola liquidazione giudiziale fa salve le norme più specifiche che consentono anche a terzi, come creditori e Pubblico Ministero, di provocare una diversa procedura concorsuale, come ad esempio la liquidazione controllata nei casi di cui all'articolo 273.

#### Articolo 42

I poteri del Pubblico Ministero sono ripresi dal precedente articolo 7 legge fallimentare, con una specificazione che in parte codifica indirizzi giurisprudenziali assestati, in altra parte recepisce l'importanza di tale organo come *trait d'union* tra i nuovi istituti dell'allerta e della composizione assistita della crisi e il contesto giudiziale in cui è trattata l'insolvenza. La lettera a) dà conto dell'apprensione della notizia dell'insolvenza nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, descritte sia con riguardo ad un procedimento penale (già dalla fase di investigazione fino all'esercizio dell'azione penale) sia ad un procedimento in cui il P.M. sia stato parte; la segnalazione della lettera b) riflette la possibile provenienza diretta dal giudice, dunque fuori da procedimenti amministrativi ma entro qualunque tipo di giurisdizione; la lettera c) riproduce l'esito di insuccesso dell'attività del collegio nella composizione assistita, secondo l'articolo 4, primo comma, lettera b) della legge delega; la lettera d), infine, riassume in un'unica formula la denuncia che già ora perviene al Pubblico Ministero, come ad esempio per l'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 in tema di segnalazione dall'amministratore giudiziario di azienda sottoposta a sequestro o confisca di prevenzione.

#### Articolo 43

All'articolo 43 si elenca la documentazione che il debitore deve depositare, qualunque sia la procedura alla quale chiede di accedere. Ovviamente la descrizione include anche documenti che non sono nella disponibilità di una specifica categoria di debitori, come i non imprenditori, proponendosi la norma di operare da riferimento generale ogni qual volta una domanda di accesso alla soluzione concorsuale e giudiziale della crisi o dell'insolvenza sia comunque promossa dal debitore, anche quando egli intenda difendersi in giudizio, come è chiaro dai richiami puntuali alla disposizione dall'impianto dei singoli istituti. Ciascun debitore dovrà pertanto depositare i documenti consentiti dal rispettivo statuto.

Una documentazione essenziale è costituita dalla certificazione sulla situazione debitoria attinente a particolari debiti pubblicistici, come quelli tributari e attinenti ai contributi, oltre che ai premi assicurativi. Si tratta di un accesso a dati propri – e prima ancora un diritto di ciascun cittadino-contribuente in quanto tale - che i rispettivi enti dovranno assicurare, in tempi brevi perché di necessaria compatibilità con i tempi circoscritti della difesa giudiziale. Per essi, innovativamente, gli articoli 24 e 25 delle disposizioni di attuazione e transitorie prevedono un'apposita regolamentazione volta ad assicurare l'effettività della messa a disposizione di qualunque istante di tale certificazione. Anche se a regime il successivo articolo 26 prevede che sia la cancelleria, in collegamento diretto con i citati uffici, ad acquisire gli stessi dati, così da irrobustire a beneficio delle parti il corredo informativo del processo, sulla domanda di liquidazione o di concordato e di assicurarne la massima attendibilità.

Concreta traduzione del dovere di lealtà attiva enunciato all'articolo 5, comma 2 in capo al debitore, questi poi deve dare conto degli atti di rilevante disposizione, cioè di straordinaria amministrazione e compiuti nel biennio, così da illustrare ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle sue proposte e un contraddittorio sulla sua difesa, anche ai fini di eventuali dichiarazioni di inefficacia da esercitarsi nel corso della procedura.

# Sezione II Articolo 44

Il debitore può stare in giudizio personalmente, dato che, per esigenze di semplificazione, l'articolo 12 prevede che il patrocinio del difensore sia obbligatorio solo nei casi espressamente previsti (ad esempio, nell'articolo 212 che regola le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo nella liquidazione giudiziale), mentre l'articolo 44, essendo destinato a regolare anche l'ipotesi di domanda di liquidazione giudiziale in proprio, si limita a prevedere che il ricorso sia "sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura".

La scelta è dunque rimessa al debitore e al creditore. Ciò non toglie, data la possibile complessità delle procedure di regolazione della crisi e la struttura non unilaterale del procedimento giurisdizionale, a carattere potenzialmente contenzioso (come è confermato dall'eventualità dell'intervento di soggetti legittimati ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale), che l'assistenza del difensore possa considerarsi opportuna, benché non necessaria, secondo una scelta rispettosa della direttiva di delega (articolo 2, comma 1, lettera i) che ha posto l'obiettivo di "ridurre ...i costi delle procedure concorsuali", nonché il "contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti" (lettera 1). Vanno invero considerate le esigenze di armonizzazione con il principio di economicità delle procedure (articolo 8) e i nuovi limiti alla formazione della prededuzione in caso di assistenza professionale (articolo 9).

La disciplina contenuta nel capo IV chiarisce che l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, prevista come principio generale dall'articolo 2, primo comma, lett. d) della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non implica la rinuncia al principio della domanda, tant'è vero che il modello processuale è unitario, ma l'esito è condizionato dal *petitum* della domanda dei soggetti legittimati ad agire, anche in via di intervento (articolo 45, quinto comma), né comporta l'introduzione di un sistema propriamente bifasico, in cui si abbia un previo

accertamento giudiziale dello stato di crisi e di insolvenza e solo dopo l'avvio della procedura vera e propria.

Il procedimento, piuttosto, è unico, l'ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato e a tutela crescente, a protezione progressiva dell'efficacia della proposta procedura, e si snoda dal ricorso di cui all'articolo 44, nei diversi contenuti, al provvedimento conclusivo previsto dagli articoli 52, terzo e quarto comma, e articolo 53, primo comma.

Gli elementi caratterizzanti il ricorso (denominazione unica assunta dall'iniziativa, chiunque ne sia l'autore) riflettono i tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale e la disciplina della notifica telematica, che dovrebbe essere la regola generale per instaurare il contraddittorio in base alla legge delega (articolo 2, primo comma, lettera i), riproduce, per la prima parte, l'attuale articolo 15, comma 3, legge fallimentare con un'importante variante garantistica, per l'ipotesi di notificazione non possibile o negativa, ma non per causa riferibile al destinatario: se infatti per ogni soggetto essa si perfeziona, come nel regime vigente, dopo un'inutile ricerca di persona, dunque con il deposito dell'atto presso la casa comunale, per i debitori non obbligati a munirsi di PEC scatta un ulteriore adempimento, con intento rafforzativo della notifica avvenuta, e cioè la notizia del deposito con affissione dell'avviso presso l'abitazione o l'ufficio e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata notifica telematica per causa imputabile, invece e come previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera i) legge delega, ha imposto una semplificazione degli oneri, con l'inserimento dell'atto non notificato secondo la modalità telematica principale in apposita area web riservata presso il tribunale e con diritto di prelievo in qualsiasi momento, mentre il compimento della formalità si dà al terzo giorno successivo all'inserimento medesimo, come più in dettaglio regolamentato dall'articolo 20 delle disposizioni di attuazione e transitorie.

#### Articolo 45

Il procedimento unitario regolato dagli articoli 44-47 si snoda in più percorsi, a seconda che il debitore domandi, anche in via riconvenzionale (articolo 45, quarto comma), l'accesso al concordato preventivo o all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel qual caso si applicheranno gli articoli 48-52, oppure che vi sia soltanto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, su ricorso di uno o più creditori, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa, del pubblico ministero nei casi in cui questi abbia legittimazione (articolo 42), o dello stesso debitore, nel qual caso si applicheranno gli articoli 53-54.

Il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza è un procedimento semplificato, ma regolato dalla legge nei suoi snodi principali, adatto perciò ad accogliere sia la giurisdizione contenziosa che quell'attività che, in assenza di domande di liquidazione giudiziale, si traduce nel provvedimento con cui il tribunale omologa, o non omologa, il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione. Sono predeterminati dalla legge forme e termini tanto nell'introduzione, quanto nell'istruttoria e trattazione e, infine, nella decisione: i termini sono brevi, in ossequio alle esigenze di celerità che caratterizzano la materia concorsuale, ma rispettosi delle garanzie processuali; le uniche formalità che possono essere soppresse sono quelle non essenziali al contraddittorio.

Per garantire l'unicità del procedimento, tutte le domande, da chiunque proposte, debbono confluire nell'unico processo introdotto dal ricorrente, attraverso domande riconvenzionali o intervento di terzi, e tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio.

Si raggiunge così l'obiettivo del raccordo tra procedimenti volti alla regolazione concordata della crisi e dell'insolvenza e procedimento che conduce all'apertura della liquidazione giudiziale, nel sistema previgente ottenuto attraverso la riunione per continenza o comunque altre forme di coordinamento organizzativo.

La scansione organizzativa del procedimento unitario è improntata a particolare celerità, riflettendo l'attuale articolo 15 legge fallimentare, in punto di convocazione, contraddittorio d'udienza e fissazione della stessa, ma con l'importante novità per cui il debitore destinatario di una domanda di

liquidazione giudiziale per un verso deve costituirsi fino a tre giorni prima dell'udienza o a quest'ultima se i termini sono stati abbreviati, per altro verso solo in tali termini potrà avanzare domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. In ogni caso, nel costituirsi, il debitore deve depositare tutti i documenti che l'articolo 43 prevede come indispensabili per un'adeguata istruttoria. Si tratta di una concentrazione dell'attività difensiva che attua il principio di particolare celerità che essa deve assumere, anche rispetto all'impianto attuale e l'esigenza di evitare casi di abuso (lettera g), dell'articolo 2, comma 1 legge delega).

La prescrizione al debitore di indicare in modo precoce il proprio intento di accedere ad una soluzione alternativa alla liquidazione non impone peraltro che tale accesso avvenga subito e con tutti i documenti propri di quelle procedure, parendo equilibrato però esigere una completezza informativa in sede di costituzione. Essa produce infatti la conseguenza di precludere, interinalmente, l'apertura della liquidazione giudiziale, dunque un beneficio apprezzabile, oltre agli effetti legali di cui all'articolo 48 e alle eventuali misure protettivi assunte su domanda.

Il regime pubblicitario connesso alla domanda è stato mantenuto solo con riguardo a quella proposta dal debitore.

#### Articolo 46

La norma disciplina l'istruttoria officiosa, in funzione di allestire un corredo documentale con il minimo onere per le parti, debitori o istanti, nel presupposto che, a regime, un collegamento telematico diretto con la cancelleria del tribunale permetterà di riversare nel procedimento i dati salienti dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi e più in generale i dati anche di bilancio, secondo il catalogo e le modalità di cui all'articolo 28 delle disposizioni di attuazione e transitorie.

La stessa finalità di completezza spiega l'acquisizione dei dati dai registri informatici di cancelleria, quanto ai procedimenti monitori e alle esecuzioni forzate dell'ultimo anno anteriore all'istanza.

## Articolo 47

La disciplina della rinuncia viene per la prima volta codificata, chiarendo – a recezione di indirizzi interpretativi seguiti in giurisprudenza – che l'estinzione del procedimento non è automatica, potendo altra parte avvalersi delle acquisizioni istruttorie formate e chiedere di procedere oltre, esercitando tale facoltà alla sua prima difesa.

Per scoraggiare tuttavia le prassi di utilizzo dell'attuale procedimento prefallimentare come mezzo di recupero dei crediti, vengono individuati due strumenti indirettamente dissuasivi: la possibile condanna alle spese della parte che vi abbia dato causa; la segnalazione al pubblico ministero, insieme alla trasmissione dei documenti sulle evidenze di bilancio e debitorie.

Correlativamente, il decreto è pubblicato nel registro delle imprese se anche la domanda era stata iscritta.

#### Articolo 48

La disposizione trova applicazione tanto nei casi in cui la prima iniziativa sia stata assunta dal debitore, quanto in quelli in cui il debitore, destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, si sia voluto difendere non limitandosi a respingere tale richiesta bensì instando per regolare da sé, con il concordato preventivo ovvero l'accordo di ristrutturazione, la propria crisi o insolvenza.

Presupposto comune alle due situazioni, per l'accesso graduato attraverso la concessione giudiziale del termine, è che il debitore si sia limitato a svolgere mera domanda di accesso, senza ancora depositare rispettivamente proposta, piano e documentazione completa, per il concordato o l'accordo, in caso di volontà di far omologare quest'ultimo. A tale udienza il giudice si trova di fronte alla domanda, con i documenti di cui all'articolo 43 e dipende dal suo provvedimento se la domanda risulterà munita della protezione adeguata a potersi sviluppare in un'iniziativa più completa, con la sola eccezione di effetti protettivi che già la domanda determina, se iscritta e retroattivamente per 90 giorni, in punto di inefficacia delle ipoteche giudiziali anteriori, ai sensi

dell'articolo 50, comma 4.

Se invece la domanda è completa, trova applicazione l'articolo 51, con apertura diretta del concordato ovvero del giudizio di omologazione dell'accordo.

In ogni caso, per avvantaggiare il debitore, sussistendone i presupposti, il decreto concessivo dei termini può sempre essere emesso anche senza convocazione all'udienza.

Nell'ipotesi di mera domanda di accesso, il giudice sente il debitore all'udienza e fissa i termini per il predetto completamento. La norma ancora prevede un termine minimo (trenta giorni) e massimo (sessanta), con possibilità di proroga circoscritta all'ipotesi di mancanza di domande di liquidazione giudiziale, nell'evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del processo di concordato come mero mezzo di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale. Corrispondentemente, opera la misura premiale del raddoppio del termine ordinario di proroga (trenta giorni) se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 (articolo 28).

Va considerato che tutto l'impianto concernente la durata del procedimento, oltre che ispirato al criterio di delega della riduzione dei tempi e della celerità di svolgimento, risente della Proposta di Direttiva scaturita dalla Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione che, nella proposizione del novembre 2016, ha fissato in dodici mesi la "durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, incluse le proroghe e i rinnovi" (articolo 6, comma 7). Ciò influenza la ordinaria dilazione temporale dei procedimenti concorsuali non liquidatori, la cui utilità può essere assicurata solo se essi quanto più velocemente possibile pervengono alla formazione del titolo che regolerà definitivamente la crisi o l'insolvenza.

Con la concessione del termine viene nominato, a fini di sorveglianza, un commissario giudiziale, figura che entra anche negli accordi di ristrutturazione ma solo su domanda di parte e se risultino richieste di apertura della liquidazione giudiziale. Il commissario integra le informazioni anche provvedendo alle ricerche nelle banche dati pubbliche ai sensi degli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Ulteriore statuizione, che ricalca le precauzioni dell'attuale articolo 161 legge fallimentare, concerne la fissazione degli obblighi informativi e di una somma per le spese di procedura: fino a questo momento, infatti, il debitore ha solo chiesto di accedere al concordato o all'accordo di ristrutturazione.

La revoca del provvedimento concessivo del termine riflette a sua volta quanto già ora previsto nel concordato con l'articolo 173 legge fallimentare e i suoi richiami nella disciplina che precede il deposito di piano, proposta e documentazione piena: la cessazione della procedura si dà per i casi di frode ai creditori o grave mutamento delle condizioni o condotta del debitore manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi o grave inadempimento degli obblighi informativi. Il decreto è emesso previo contraddittorio, non è reclamabile (in quanto di per sé determina solo l'arresto, allo stato, della procedura) e può essere emesso, con analogo effetto, ogni qual volta sia negata la stessa concessione del termine (ad esempio per mancato deposito dei documenti o assenza dei requisiti soggettivi di accesso).

#### Articolo 49

Il provvedimento concessivo dei termini, segnando già un ingresso nella concorsualità, va reso noto ai terzi e per questo deve essere iscritto al registro delle imprese.

#### Articolo 50

Anche se la rubrica dell'art. 50 parla di "effetti del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione", la richiesta di autorizzazione riguarda gli atti di straordinaria amministrazione che il debitore intenda compiere "dopo il deposito della domanda di accesso" e così è anche per la prededuzione, mentre il termine di novanta giorni che comporta l'inefficacia delle ipoteche giudiziali decorre, a ritroso, dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda. L'articolo 101 collega alla data

di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo (deve intendersi, dal deposito del ricorso) le disposizioni degli articoli 148, 150, 158-167.

Al ricorso di cui all'articolo 44, questa volta contenente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 41, secondo comma), si riferiscono invece gli articoli 168, primo comma, 169, 171, primo comma e secondo comma, che disciplinano l'inefficacia e la revocatoria degli atti pregiudizievoli per i creditori.

Dal decreto concessivo dei termini scatta un regime di spossessamento attenuato e comunque di sorveglianza riguardo al debitore, con limitata autonomia gestoria, potendo egli compiere da sé solo gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione, l'intervento autorizzatorio presuppone un adeguato contenuto informativo sul piano o sulle trattative in corso.

#### Articolo 51

Non è previsto un decreto di ammissione del concordato preventivo, così attuandosi una semplificazione rispetto al sistema previgente. L'articolo 51 contempla piuttosto il provvedimento (definito di "apertura" del concordato preventivo e del giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione) col quale il tribunale, verificate le condizioni di cui agli articoli da 89 a 93, per il concordato, e 61, per l'accordo di ristrutturazione, nel primo caso nomina il giudice delegato e dà le ulteriori prescrizioni di cui alle lettere b)-d), e nel secondo fissa l'udienza per l'omologazione. L'apertura è dunque oggetto di un decreto che riscontra l'avvenuto completamento (che potrebbe essere però anche originario, cioè senza bisogno di un termine) del corredo documentale necessario per un'ulteriore avanzamento della soluzione della crisi o insolvenza regolata su iniziativa del debitore. Con tale provvedimento si avvia una fase organizzativa che porrà in rapporto diretto creditori e debitore sulle proposte di quest'ultimo.

Per questo il decreto contempla nomina del giudice delegato, data del voto, termine per le comunicazioni ai creditori, integrazione della somma di procedura.

All'emissione di questo provvedimento si ricollega la prededucibilità, nei limiti del 75%, dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato, prevista nell'articolo 9, mentre per i crediti sorti in funzione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione è richiesto che l'accordo sia omologato.

Nel rispetto dei principi fissati dalla Cassazione con le pronunce a sezioni unite del 15 maggio 2015, n. 9935 e 9936, in caso di domanda di accesso al concordato preventivo, o all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, non può essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, se non nelle finestre già individuate nei citati arresti, sia pure tenuto conto delle differenze col procedimento previsto in precedenza: in caso di revoca dei termini per il deposito della proposta, del piano, della documentazione a corredo, e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o mancata omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione, nonché nelle altre ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 53.

Se invece mancano le condizioni dell'apertura, con decreto ne viene disposta la cessazione e tale pronuncia è reclamabile avanti alla corte d'appello con le regole dei procedimenti in camera di consiglio, senza pregiudizio per la riproponibilità, mutate le circostanze ed esaurito il termine del reclamo.

#### Articolo 52

L'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione si svolge nello stesso modo per entrambe le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e senza differenze, neppure sotto il profilo istruttorio (così nel comma terzo dell'art. 52), a seconda che vi siano o meno opposizioni, essendo identici la natura del procedimento e il ruolo del giudice nell'un caso e nell'altro.

Il contraddittorio tra le parti è organizzato in modo più efficiente rispetto al passato, con la previsione di termini sfalsati per le opposizioni – da proporsi con memoria, visto che il procedimento si è già incardinato col deposito del ricorso *ex* articolo 44 e le opposizioni sono, a ben vedere, eccezioni sollevate dai creditori e da qualunque interessato alla omologazione - e per la

memoria del debitore, che, avendo a disposizione un termine più ampio, potrà replicare ad esse e tener conto del parere del commissario giudiziale, quando vi sia, da depositarsi almeno cinque giorni prima dell'udienza.

In caso di mancata omologa, il rinvio all'apertura della liquidazione giudiziale, da pronunciare ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, presuppone la sussistenza del ricorso di un legittimato. Altrimenti il predetto diniego esaurisce la procedura.

#### Articolo 53

Sulla domanda di liquidazione giudiziale il tribunale provvede con sentenza, in caso di accoglimento. Alla stessa pronuncia si perviene in tutti i casi di interruzione del procedimento di concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione e sempre che vi sia una richiesta. La norma riflette l'attuale articolo 16 legge fallimentare, individuando le disposizioni organizzative necessarie per instaurare gli organi della procedura concorsuale, fissando altresì la data dell'esame dello stato passivo, i termini per le insinuazioni, l'esplicita autorizzazione al curatore alle ricerche dei dati sulle banche pubbliche per ricostruire l'attivo e il passivo e senza costi di accesso per il curatore, data la qualifica e le funzioni pubblicistiche svolte.

La medesima norma fissa i meccanismi di comunicazione e notifica, oltre che di pubblicazione, ai fini della produzione di effetti verso i terzi e della decorrenza dei termini per le impugnazioni.

#### Articolo 54

Se la richiesta di liquidazione giudiziale è respinta, il relativo decreto, oltre che comunicato al registro delle imprese ove anche la relativa domanda fosse stata pubblicata, è a sua volta impugnabile con reclamo avanti alla corte d'appello. La corte d'appello si pronuncia in camera di consiglio, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale se il reclamo è accolto e rimettendo gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti, cioè quelli dell'articolo 53, terzo comma. La sentenza è ricorribile per cassazione, coi termini dimidiati rispetto al codice di procedura civile. In tal modo, viene accelerata la instaurazione della liquidazione giudiziale, che viene infatti aperta già dal giudice che, nel merito, ne ha ravvisato i presupposti, lasciandosi al tribunale l'adozione con decreto delle misure organizzative del nuovo concorso. La dimidiazione dei termini e il ricorso per cassazione direttamente avverso la sentenza resa sul reclamo rispondono alla stessa finalità acceleratoria e di evitare una ripetizione di pronuncia gravante sullo stesso ufficio.

Coerentemente, anche i termini annuali per l'apertura a far data dalla cessazione dell'impresa o dalla morte si computano dalla sentenza della corte d'appello.

Il decreto di rigetto del reclamo invece non è ricorribile per cassazione, perché la domanda può sempre essere riproposta ed in conformità ad indirizzo consolidato della Corte di cassazione.

#### Articolo 55

L'articolo 55 disciplina le impugnazioni: il reclamo dinanzi alla corte d'appello e il ricorso per cassazione. La legittimazione è riservata alle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata, nel caso dell'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo, ed aperta a qualunque interessato, nel caso della liquidazione giudiziale. Il termine per l'impugnazione è sempre di trenta giorni, e, nel caso del ricorso in cassazione, è dimidiato anche il termine per proporre il controricorso e il ricorso incidentale. Non è richiamato il termine lungo dell'articolo 327 codice procedura civile, reso inutile – almeno di regola – per via della generalizzata notifica telematica dell'ufficio alle parti e in considerazione, quanto ai terzi, della iscrizione del provvedimento al registro delle imprese, eventi che fondano i rispettivi termini di decorrenza per il computo dei 30 giorni.

Il reclamo è un vero e proprio mezzo di impugnazione, e deve contenere l'esposizione dei motivi su cui l'impugnazione si basa. L'apertura ai *nova* è espressamente consentita quanto alle prove, mentre, con riferimento a domande ed eccezioni, nel rispetto del principio del contraddittorio, è possibile la loro introduzione in conseguenza dell'intervento che la norma, nel caso dell'apertura della liquidazione giudiziale, consente a qualsiasi interessato, purché non oltre il termine stabilito per la

costituzione delle parti resistenti.

In ossequio alle esigenze di accelerazione della trattazione della materia, oltre alla tendenziale esclusione del termine lungo per impugnare e alla dimidiazione dei termini per la proposizione del ricorso, del controricorso e del ricorso incidentale, è previsto che il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in cassazione sia emesso entro sei mesi dalla proposizione del ricorso. Il comma 15 appare congegnato al fine di scoraggiare la proposizione di impugnazioni dilatorie, con il frequente fenomeno di reclami e ricorsi coltivati, specie da società impossidenti, con recupero sostanzialmente impossibile delle spese di lite per le parti vittoriose ed anzi aggravamento delle liquidità concorsuali, quando la costituzione abbia riguardato il curatore che sia rimasto vincitore. I criteri di legge delega seguiti sono quelli della riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, il contenimento delle ipotesi di prededuzione (nei quali si scaricherebbero le spese giudiziali irripetibili), la semplificazione del rito. Per tali ragioni il giudice dovrà esplicitamente dare atto se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, ove ciò risulti, provvederà a revocare con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, salva ogni altra condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. In caso di società o enti, il giudice, ancora, deve dichiarare se sussiste o meno la mala fede del legale rappresentante che ha agito o resistito in giudizio e, in caso positivo, ne statuisce la condanna in proprio e in solido, con l'ente rappresentato, alle spese dell'intero processo o di singoli atti e comunque al raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, calcolato sulla misura ordinaria dovuta per i processi civili di valore indeterminabile.

# Articolo 56

Si è previsto che la sentenza, tanto di omologazione che di apertura della liquidazione giudiziale, sia immediatamente efficace, sia in primo grado che in esito al giudizio di reclamo. In entrambi i casi la sentenza produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, codice procedura civile, mentre gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (secondo la previsione dell'articolo 55).

Se tuttavia la non sospensione della sentenza impugnata non soffre deroghe in pendenza del termine per il ricorso per cassazione ovvero quando questo sia proposto, sulla falsariga di quanto previsto dagli articoli 283 e 351 codice procedura civile, sull'efficacia della sentenza di primo grado, e non già a regolarne gli effetti, con il reclamo la corte d'appello può essere sollecitata a svolgere poteri di intervento protettivo: a tutela della integrità aziendale, così evitando che abbiano corso liquidazione dell'attivo, formazione dello stato passivo, se è impugnata la apertura della liquidazione, su istanza di parte o del curatore; se invece è impugnata la omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione, lo stesso giudice può ordinare la inibitoria dell'attuazione del piano o dei pagamenti. In entrambi i casi occorrono gravi e fondati motivi e possono essere disposte opportune garanzie a salvaguardia dei creditori e della continuità aziendale.

L'istanza di sospensiva può essere proposta solo unitamente all'atto di reclamo, non dopo e la decisione della corte – in ossequio a consolidato indirizzo interpretativo in materia cautelare – non è ulteriormente impugnabile.

#### Articolo 57

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. d), della legge delega, si è reso necessario regolare gli effetti dell'accoglimento del reclamo, disciplinando quello che accade quando, omologato il concordato o l'accordo in primo grado, venga dichiarata in secondo grado l'apertura della liquidazione giudiziale, o viceversa. Si è cercato così di superare le difformità interpretative e di risolvere i dubbi che si erano creati con riferimento all'ipotesi, su cui ancora non era maturato un orientamento uniforme, in cui il decreto (secondo la forma attuale) di omologa del concordato o dell'accordo di ristrutturazione fosse stato revocato dalla corte d'appello (diversamente dal caso in cui la dichiarazione di fallimento fosse stata riformata in secondo grado, nella quale eventualità pacificamente gli effetti della sentenza dichiarativa dell'insolvenza si conservavano fino al passaggio in giudicato della pronuncia).

A questo scopo è stata dettata la disciplina, rispettivamente nei primi quattro commi, quanto all'ipotesi di revoca della liquidazione giudiziale ad opera della corte d'appello, e nei commi quinto e sesto, quanto all'ipotesi di revoca dell'omologazione del concordato o dell'accordo.

Per bilanciare i contrapposti interessi ed evitare i pregiudizi che potrebbero discendere da un'altalena di effetti in caso di riforma del provvedimento di primo grado poi seguita dalla cassazione della pronuncia, si è introdotta, nel primo caso, la immediata restituzione dell'amministrazione dei beni e dell'esercizio dell'impresa al debitore, sia pure sotto la vigilanza del curatore (che rimane in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca) e con un regime autorizzatorio analogo a quello previsto dall'articolo 99, secondo comma. Si è inoltre previsto che il debitore assolva ad obblighi informativi periodici disposti dalla corte d'appello. In caso di violazione di tali obblighi, già temperabili in relazione alle esigenze della continuità aziendale, che potrebbe giustificare una più limitata forma di pubblicità, il tribunale accerta una condizione ostativa alla prosecuzione del regime di più tenue sorveglianza e può privare il debitore del potere di compiere gli atti di amministrazione, anche ordinaria.

Nel secondo caso, invece, si è previsto che, una volta aperta la liquidazione giudiziale ad opera della corte d'appello, sia pure con i provvedimenti organizzatori conseguenti demandati al tribunale, il debitore possa chiedere a quest'ultimo di sospendere sia i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo (ad evitare la complicazione originata dal procedere fino alla Cassazione di giudizi condizionati dall'esito dell'impugnazione proposta nei confronti della sentenza della corte d'appello, e destinati ad essere superati dall'eventuale accoglimento di quest'ultima), sia di sospendere la liquidazione dell'attivo (qui ad evitare il formarsi di situazioni incompatibili con l'accoglimento dell'impugnazione). Per non sprecare tempo prezioso, non è invece impedita la formazione dello stato passivo con un decreto che, se i termini per le impugnazioni sono sospesi, anche se non viene impugnato ha efficacia meramente provvisoria.

Sezione III Articolo 58

Il procedimento unitario per l'accertamento della crisi o dell'insolvenza e per l'accesso alle procedure regolatrici previste dal Codice può essere accompagnato dalla richiesta in corso di causa al tribunale (o alla corte d'appello, in pendenza del giudizio di reclamo previsto dall'articolo 54), di misure protettive e di misure cautelari.

Come chiarito nelle "Definizioni" dall'articolo 2, comma 16, infatti, le misure protettive – mutuate dai previgenti articoli 168 e 182-bis sesto comma e uniformate tra loro - non sono più automatiche neppure nella disciplina del concordato preventivo (non essendo stato ripreso un istituto strettamente paragonabile al cd. concordato con riserva introdotto dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), ma sono disposte dal giudice. La loro durata massima, nell'articolo 11, non può superare dodici mesi.

Entrambe le previsioni sono state introdotte infatti tenendo conto di quanto dispone, sul punto, la Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, al punto B), numeri 10 e 13 (per i quali "il debitore dovrebbe avere il diritto di chiedere al giudice di disporre la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali" e "la durata della sospensione dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra interessi del debitore e dei creditori, in particolare i creditori titolari di una garanzia. La durata della sospensione dovrebbe quindi essere stabilita in funzione della complessità delle misure di ristrutturazione previste e non dovrebbe essere superiore a quattro mesi. Gli Stati membri possono autorizzare il rinnovo del termine, purché siano dimostrati i progressi dei negoziati sul piano della ristrutturazione. La durata totale della sospensione non può essere superiore a 12 mesi"). La sua evoluzione nella Proposta di Direttiva del novembre 2016 ha nettamente confermato tale opzione che si riflette, come detto, in un obbligo di rivedere a 360 gradi la tenuta degli istituti e dei relativi termini per assicurare il risultato primario della efficacia della soluzione proposta dal debitore quando essa sia agevolata dalle misure di tutela. La protrazione delle procedure ristrutturative che nel frattempo subissero l'esaurimento delle misure protettive e cautelari appare infatti una prospettiva poco lungimirante e, soprattutto, consegnerebbe alla casualità ogni risultato

utile al piano e agli accordi, potendo nel frattempo i singoli creditori riprendere le proprie iniziative esecutive.

Si chiarisce che il divieto di azioni esecutive e cautelari riguarda non solo il patrimonio del debitore, ma anche dell'impresa, il che consente di impedire anche iniziative di terzi proprietari di singoli beni che con le loro azioni esecutive incidano, anziché su beni di proprietà del debitore, sul complesso dei rapporti giuridici facenti capo all'impresa (è il caso in cui il bene del terzo, in virtù di un diritto di godimento, sia inserito nell'organizzazione di beni appartenenti al debitore concordatario esecutato, finalizzata all'esercizio dell'azienda, che è il bene-attività facente parte del patrimonio alla cui conservazione è volto il divieto previsto dal secondo comma dell'articolo 58).

Le medesime misure protettive possono essere chieste dal debitore che abbia già presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'organismo. In generale, la legittimazione è ampia ed include gli stessi soggetti che potrebbero attivare la procedura o esprimere un interesse alla sua prosecuzione o conclusione.

Le misure cautelari previste dal primo comma dell'articolo 58 sono analoghe a quelle previste dal previgente articolo 15, ottavo comma, legge fallimentare La formulazione della norma, nell'imprimere al provvedimento il requisito dell'atipicità, pur senza ovviamente escludere il ricorso a misure conservative del patrimonio, evoca il disposto dell'articolo 700 codice procedura civile, ma utilizza, in luogo dell'espressione "assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione", contenuta nell'articolo 700, quella, diversa, di "assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza" che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ad indicare l'esigenza che il contenuto della misura richiesta non sia ricalcato interamente sul contenuto di quelle pronunce: non si avrà perciò una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né altre misure consimili.

Il nesso di strumentalità che lega le misure cautelari al provvedimento conclusivo del procedimento aperto dal ricorso *ex* articolo 44, la cui attuazione la misura provvisoria è chiamata ad assicurare, postula infatti misure a carattere non totalmente anticipatorio.

Il contenuto delle misure richieste deve essere individuato dal ricorrente, nel rispetto del principio della domanda, e il giudice pronuncerà nel rispetto di quel principio e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (con esclusione, perciò, di un potere generale di cautela indeterminata da parte del tribunale).

Potranno essere altresì richieste misure tradizionali, come il sequestro conservativo o il blocco delle esecuzioni e delle misure cautelari, ma anche misure diverse e innovative, in particolare di carattere inibitorio, come l'atipicità postulata dalla previsione permette e come la giurisprudenza formatasi sul previgente articolo 15, ottavo comma, legge fallimentare aveva consentito.

Si precisa, a questo proposito, che tra le misure che potranno essere richieste si annovera anche quella di nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio del debitore, sulla falsariga del sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 codice procedura civile e diversamente da quanto prevede l'articolo 2409 codice civile che permette invece la nomina di un amministratore giudiziario vero e proprio, il quale sostituisca in tutto e per tutto l'organo amministrativo. La previsione ha un riflesso puntuale all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione e di coordinamento, in punto di requisiti dei soggetti chiamati a svolgere compiti di custodia e controllo nelle procedure, in cui il custode giudiziale si affianca al curatore, al commissario giudiziale e al commissario liquidatore, esigendo la norma i medesimi connotati abilitanti per la nomina e le stesse situazioni di conflitto d'interesse.

Con una previsione significativa dell'esigenza di raccordare la disciplina interna con quella dell'Unione Europea, evocata dall'articolo 1, secondo comma, della legge delega, il comma 5 dell'articolo 58 riconosce la legittimazione ad agire anche all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 44 o anche nel caso in cui essa manchi, e dunque non sorga alcuna procedura concorsuale. Per questa seconda eventualità l'amministratore richiedente dovrà indicare nella richiesta le condizioni di

effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta presso lo Stato.

## Articolo 59

Il procedimento per la concessione delle misure protettive e di quelle cautelari è mutuato dalla disciplina del codice processuale in materia di misure cautelari (e particolarmente dall'articolo 669-sexies codice procedura civile), con la possibilità dell'adozione anche prima dell'udienza e dunque conferma, modifica o revoca con un'ordinanza di quanto statuito con decreto.

Anche questo procedimento è unitario, come quello di merito cui accede, sicché è prevista la necessità della riunione delle più domande eventualmente proposte per ottenere delle misure a carico del medesimo debitore. La disciplina dell'efficacia del provvedimento, invece, è autonoma rispetto a quella del codice di rito, tenuto conto della differenza che c'è, sotto il profilo della strumentalità, tra queste misure e i provvedimenti cautelari del codice di procedura civile.

In quest'ottica, la tendenziale provvisorietà (o non ultrattività) attribuita dal legislatore alle misure dell'articolo 58 è nel senso che le stesse hanno un'efficacia espressamente limitata alla durata del procedimento (essendo destinate, nel comma 4 dell'articolo 59, ad una espressa pronuncia di revoca o conferma col provvedimento conclusivo del procedimento aperto dall'articolo 44). La attività di protezione e cautela disposta durante il procedimento, che si vuole celere, appare così compatibile con un incardinamento delle misure collegato alla durata di quello, senza necessità di vaglio impugnatorio, posto che il provvedimento conclusivo definisce la sorte delle citate misure. Per esse, è però previsto che l'effetto protettivo possa essere confermato, con la pronuncia di conferma che può consistere solo nella instaurazione della liquidazione giudiziale o in quella che decide sulla omologa del concordato o dell'accordo.

Il comma 5 prevede altresì una revoca o modifica delle misure, su istanza di parte, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, in caso di atti di frode.



# TITOLO IV STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

## CAPO I

# PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

## Art. 60

#### Piani attestati di risanamento

L'articolo contiene una compiuta disciplina dei piani attestati di risanamento, sino ad oggi regolamentati esclusivamente, quanto agli effetti, nell'ambito delle esenzioni all'azione revocatoria fallimentare.

La legittimazione è attribuita all'imprenditore, anche non commerciale ed è chiarito che il piano è rivolto ai creditori.

Il piano mira al risanamento dell'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria ed è riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale.

In linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. e) della legge delega, si precisa che il piano deve avere forma scritta e data certa, anche al fine dell'esenzione da revocatoria, in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Si definisce il contenuto minimo obbligatorio del piano, anche con riferimento al cronoprogramma delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto, in coerenza con quanto prescritto nell'art. 5 comma 1, lett. e) della legge delega.

Sempre nell'ambito di una più compiuta regolamentazione dell'istituto si specifica che la documentazione da allegare al piano è quella prescritta dall'art. 43 per il debitore che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.

Viene infine ribadito che il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e che su richiesta del debitore può essere pubblicato nel registro delle imprese.

#### CAPO II

# ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL'IMPRENDITORE Articolo 61

# Accordi di ristrutturazione dei debiti

La legittimazione alla stipula dell'accordo è riservata all'imprenditore non minore ed è confermata la soglia minima del sessanta per cento dei crediti.

Si chiarisce che l'accordo deve essere accompagnato dal piano economico finanziario che ne consente l'esecuzione, richiamandosi a tal fine il contenuto dei piani attestati di risanamento di cui all'art. 60.

Nulla è innovato quanto alle modalità di pagamento dei creditori estranei ed all'attestazione dell'accordo.

#### Articolo 62

## Modifiche dell'accordo o del piano

L'articolo è idoneo a consentire la risoluzione delle problematiche insorgenti in caso di necessità di modifiche non marginali dell'accordo o del piano.

Prima dell'omologa sono possibili modifiche dell'accordo e del piano previo rinnovo dell'attestazione e, ove necessario, delle manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati dalle modifiche medesime.

Dopo l'omologa, fermo restando l'accordo, sono possibili esclusivamente modifiche del piano idonee e necessarie per assicurare la corretta esecuzione dell'accordo.

Anche in questo caso, così come prescritto nell'art. 5 comma 1, lett. f) della legge delega, è necessario richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione.

Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese. Il debitore deve provvedere ad avvisare i creditori dell'avvenuta pubblicazione. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso i creditori possono proporre opposizione alle modifiche nelle forme dell'opposizione all'omologa dell'accordo.

#### Articolo 63

# Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

L'articolo disciplina gli effetti dell'accordo sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili.

I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 1239 codice civile.

Disciplina che non si applica, in forza del secondo comma, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell'accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati.

Il terzo comma, in linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. d) della legge delega, estende, salvo patto contrario, l'efficacia dell'accordo della società ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

#### Articolo 64

## Accordi di ristrutturazione agevolati

L'articolo, in forza dell'art. 5 comma 1, lett. b) della legge delega, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati perché può essere stipulato con creditori che rappresentino almento il trenta per cento dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda misure protettive temporanee.

#### Articolo 65

#### Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

L'articolo 182-septies ha introdotto nella legge fallimentare una nuova tipologia di accordi con la finalità di togliere ai creditori finanziari che vantano un credito di piccola entità la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando l'insuccesso complessivo dell'operazione e l'apertura di una procedura concorsuale.

Al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto l'art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega ne ha stabilito l'applicazione a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito e non soltanto qualora il monte debitorio sia rappresentato per almeno la metà dell'indebitamento da debiti verso banche e intermediari finanziari.

L'estensione può riguardare solo creditori appartenenti alla medesima classe che abbiano quindi posizione giuridica ed interessi economici omogenei, comporta una deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile ed è sottoposta a precise condizioni. Il secondo comma individua i requisiti necessari per l'estensione: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima

classe, la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative, l'obbligo del debitore di notificare l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, i quali, ai sensi del richiamo contenuto nel successivo quarto comma, potranno altresì opporsi all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 52 comma 2.

La principale novità è nel contenuto del piano e dell'accordo che deve prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanvo ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Rimane ferma la tutela dei diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell'accordo.

Il comma 4 prevede una tutela rafforzata per i creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell'accordo, creditori ai quali deve essere notificato il provvedimento di omologa e che potranno proporre opposizione ai sensi dell'art. 52 comma 2.

Nell'ultimo comma sono riportati, senza variazioni rispetto alla precedente disciplina, i limiti dell'estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti.

#### Articolo 66

### Convenzione di moratoria

Le finalità che hanno condotto all'introduzione del nuovo accordo di ristrutturazione erano alla base anche del secondo strumento giuridico introdotto all'art. 182-septies l.fall.: la convenzione di moratoria temporanea dei crediti.

Anche in questo caso, come prescritto nell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'istituto, non più limitato alle convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari.

La disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori.

Nel primo comma è stato meglio precisato l'oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito.

Il secondo comma individua i requisiti necessari per l'estensione degli effetti della moratoria: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe, la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanvo ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale

E' sempre prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore: è stato ampliato l'oggetto dell'attestazione che riguarda ora anche la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione.

Nel terzo comma vengono ribaditi i limiti dell'estensione degli effetti della convenzione ai creditori della medesima classe non aderenti.

I commi 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento: il debitore ha l'obbligo di notificare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale fissa la comparizione delle parti in camera di consiglio disponendo che il provvedimento sia pubblicato nel registro delle imprese e notificato a cura dell'opponente al debitore ed a tutti i creditori

Il giudizio davanti al Tribunale è quello, espressamente richiamato, dell'art. 52 commi terzo e quarto e si conclude con sentenza che pronuncia sulle opposizioni, avverso la quale è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 54.

#### Articolo 67

#### Trattamento di crediti tributari e contributivi

L'articolo disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e costituisce una mera riproposizione dei commi 5 e 6 del vecchio art. 182-ter 1.fall., disposizione che conteneva la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Disciplina ora divisa in due articoli. L'unica novità è rappresentata dalla valutazione di convenienza oggetto dell'attestazione e del giudizio del Tribunale: non più riferita genericamente alle alternative concretamente praticabili ma specificamente alla liquidazione giudiziale.

#### Articolo 68

### Effetti dell'accordo sulla disciplina societaria

L'articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nell'art. 182-sexies 1.fall.. L'unica novità è costituita dal riferimento alla "richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 58 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione" ed ha, evidentemente, l'obiettivo di favorire, mediante la sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso a tali misure.

### Capo III

## Le procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento disposizioni di carattere generale articoli 69-71

Gli articoli 69,70 e 71 del Capo III del titolo IV contengono le disposizioni di carattere generale applicabili a tutte le procedure di cui sopra e cioè: al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore e alla liquidazione controllata.

Nell'articolo 287, nel capo relativo all'esdebitazione, è previsto un mini procedimento per il debitore meritevole ma totalmente incapiente. Si tratta di una specie di "piano del consumatore" vuoto, cioè di un soggetto che espone la propria situazione e l'impossibilità di pagare alcunché e, se ricorrono i presupposti di legge, può accedere all'esdebitazione anche senza far luogo ad una vera e propria procedura di risoluzione della crisi.

L'articolo 69 contiene, innanzitutto, l'elenco dei soggetti che possono accedere alle procedure di risoluzione delle crisi da sovra indebitamento, individuandoli con riferimento all'articolo 2, n.3 del codice della crisi e dell'insolvenza, che contiene le principali definizioni.

Poiché per le procedure di sovraindebitamento è stata pensata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, il rinvio a quest'ultimo è

effettuato nei soli limiti di compatibilità e per quanto non previsto nelle disposizioni del capo III del titolo IV e del capo IX del titolo V.

Il terzo comma della norma prevede, in via generale, che gli effetti delle procedure si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone.

Il quarto ed ultimo comma dell'articolo 69 contempla l'effetto automatico sospensivo della proposizione della domanda (di piano o di concordato) in relazione ai procedimenti esecutivi contro il debitore; la Commissione ha effettuato tale scelta in considerazione del fatto che il debitore minore, essendo meno strutturato dell'imprenditore sopra soglia, potrebbe avere maggiori difficoltà nell'articolare una specifica domanda e nel comprendere l'utilità della sospensione. D'altronde, senza sospensione dei procedimenti esecutivi nessun piano potrebbe avere concreta esecuzione, come ha dimostrato la pratica.

L'articolo 70 introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate, vuoi per i vincoli familiari tra i vari soggetti interessati, vuoi per l'esistenza di collegamenti di altro tipo (garanzie, cointestazioni,...). In tali casi, è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi ed in ogni caso il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, deve adottare i necessari provvedimenti per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. La Commissione ha ritenuto di non scalfire il principio di responsabilità patrimoniale personale, disponendo che le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano.

In caso di garante, la scelta della procedura è dettata dalla natura del debitore garantito: se si tratta di un imprenditore o di un professionista, il garante potrà presentare un concordato. Se la garanzia è prestata a favore di un consumatore, si potrà presentare un piano di ristrutturazione.

L'articolo 71 stabilisce, in via generale, che tutte le procedure di composizione delle crisi di cui al capo III (ma anche quelle di cui al capo IX del titolo V) sono promosse e si svolgono a cura degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, numero 202. La precisazione è necessaria in quanto il codice della crisi prevede altri organismi di composizione della crisi, che intervengono nelle procedure ordinarie e che sono costituiti presso le Camere di commercio (articoli 19 ss.).

### Sezione II Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Articolo 72 Il piano di ristrutturazione dei debiti

Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore e cioè, come recita la definizione di cui al c. 5 dell'art. 2, al debitore persona fisica "che, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta; si considerano consumatori anche le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno

dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti estranei a quelli sociali".

E' una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche dal considerazioni di carattere personale, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.

Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.

Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale). Poiché la procedura coinvolge il patrimonio del debitore, con il quale il medesimo risponde anche dei debiti sociali, affinché il piano di ristrutturazione possa essere omologato è necessario che non vi sia pregiudizio per i creditori sociali.

La domanda deve contenere, oltre al piano, l'elenco dei dati sulla consistenza del patrimonio, l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, e quindi sostanzialmente di disposizione del patrimonio, compiuti nel biennio, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché, al fine di valutare la disponibilità economica effettivamente utilizzabile per il pagamento dei debiti, l'indicazione delle entrate del debitore da attività lavorativa o da altra fonte, con la precisazione di quanto occorre per il mantenimento della famiglia.

Di particolare rilievo è la disposizione del terzo comma, che consente di ricomprendere nel piano anche la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno. Si prevede, infatti, che tali contratti si sciolgano automaticamente con l'omologa, con conseguente liberazione di risorse e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

L'ultimo comma contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale (purchè non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC).

### Articolo 73 Relazione dell'OCC

L'art. 73 prevede l'intervento necessario dell'OCC costituito presso il tribunale competente e quindi quello nel cui circondario ha la residenza il debitore.

Compete, infatti, all'organismo la presentazione della domanda in esito all'incarico ricevuto dal debitore e all'individuazione concordata della scelta maggiormente opportuna.

La presentazione della domanda comporta una valutazione della condotta del debitore e del presumibile sviluppo della procedura; a tal fine, l'OCC deve indicare gli elementi utili a valutare la meritevolezza (indicazione delle cause dell'indebitamento e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte), l'affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato (attendibilità della documentazione), i tempi e i costi della procedura.

Ai fini della valutazione del piano da parte del giudice, sotto il profilo del trattamento di determinati creditori, è anche previsto che l'OCC debba indicare se il finanziatore abbia valutato, nell'accordare il finanziamento, il merito creditizio del finanziato, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISEE.

Il quarto comma impone all'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, di darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione e nella predisposizione della proposta.

Come avviene in analoghe procedure, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Giova ricordare, quanto agli effetti, che a mente dell'art. 69, c. 4, il deposito della domanda comporta la sospensione automatica dei procedimenti esecutivi individuali fino all'emanazione del provvedimento di cui agli articoli 75 o 85, salvo diversa disposizione del giudice, competente ai sensi dell'articolo 31.

### Articolo 74 Requisiti del piano e condizioni soggettive ostative

Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare.

Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'avere già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'avere determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti.

A maggior ragione, sono ostative all'ammissione le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede.

Tali condotte impediscono, altresì, l'esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del secondo comma, che commina sanzioni processuali al creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento omettendo, quale finanziatore, di verificare

adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano, nè presentare reclamo avverso l'omologazione o far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

### Articolo 75 Omologazione del piano

L'art. 75 disciplina il giudizio di omologazione, al quale si accede senza la ricerca della necessaria approvazione dei creditori, come avviene anche in altre procedure (ad esempio nel concordato dell'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999) allorquando il legislatore ritiene di dover dare un particolare peso ad una finalità ulteriore rispetto al mero interesse dei creditori (individuabile, nella fattispecie, nella necessità di fronteggiare un rilevante problema sociale).

Superato il vaglio dell'ammissibilità, il piano e la proposta vengono pubblicate (nell'area web del tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero) per decreto del giudice, che prescrive altresì che, a cura dell'OCC, degli stessi sia data comunicazione ai creditori; nei venti giorni successivi alla ricezione i creditori possono presentare osservazioni, inviandole per PEC all'OCC. L'indirizzo di provenienza, se non diversamente indicato, è quello cui saranno inviate le ulteriori comunicazioni della procedura.

Con lo stesso decreto, il giudice conferma le misure protettive (già in atto in virtù del disposto dell'art. 69) che potrebbero pregiudicare il piano e ne può adottare altre, come previsto nella disciplina del concordato preventivo.

Dette misure, come prevede il terzo comma, sono sempre revocabili, anche d'ufficio e con la garanzia del contraddittorio, in caso di atti di frode.

Il quarto comma prevede che l'OCC possa proporre modifiche al piano, alla luce delle osservazioni ricevute, riferendone al giudice; quest'ultimo se ritiene ammissibile e fattibile il piano, e previa eventuale adozione delle necessarie modifiche proposte dall'OCC, lo omologa con sentenza (da trascriversi a cura dell'OCC se necessario) e dichiara chiusa la procedura.

Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice procede all'omologazione se ritiene che questa comporti un soddisfacimento per il creditore in misura non inferiore a quello presumibile in caso di liquidazione controllata

La sentenza, comunicata a mezzo PEC ai creditori o depositata in cancelleria (se la prima modalità non è attuabile), è anche inserita sul sito web del tribunale o su altro sito predisposto dal Ministero ed è impugnabile con reclamo alla Corte d'appello, con le modalità di cui all'art. 55.

Se, invece, l'omologazione è negata, il giudice provvede con decreto di rigetto e revoca le misure protettive. Il decreto è impugnabile con reclamo ex art. 54.

Se vi è istanza del debitore o, in casi di inadempimento o frode, di un creditore o del pubblico ministero, il tribunale provvede con sentenza all'apertura della liquidazione controllata, con le modalità di cui agli artt. 273 e seguenti.

### Esecuzione del piano

L'art. 76 disciplina l'esecuzione del piano, alla quale deve provvedere l'OCC, con la collaborazione del debitore. Compete all'OCC anche la risoluzione di eventuali difficoltà, eventualmente ricorrendo al giudice, laddove ciò sia necessario per risolvere conflitti.

La vigilanza del giudice sulla procedura è assicurata dalle relazioni che l'OCC deve semestralmente depositare.

Una volta terminata l'esecuzione del piano, l'OCC presenta al giudice il rendiconto, previo interpello del debitore, il quale può presentare le sue osservazioni.

Se il rendiconto è approvato, il giudice liquida il compenso e ne autorizza il pagamento.

Diversamente, indica all'OCC quanto è necessario fare e il termine per adempiere, scaduto il quale senza che l'OCC abbia provveduto, l'omologazione è revocata e nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, riducendo o anche escludendo il compenso.

### Articolo 77 Revoca dell'omologazione

L'art. 77 disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella per mancata approvazione del rendiconto - di revoca della sentenza di omologazione.

Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d'ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità, nonché in tutti i casi in cui il piano divenga inattuabile e non sia possibile modificarlo in modo da consentirne l'attuazione.

L'OCC, nell'ambito delle sue funzioni di esecuzione del piano, è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione.

L'istanza e, l'iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

Prima di provvedere alla revoca il tribunale deve convocare le parti o instaurare il contraddittorio scritto; quindi provvede con sentenza, reclamabile con le modalità di cui all'art. 53, se revoca l'omologazione o con decreto motivato se rigetta l'istanza di revoca (reclamabile con le modalità di cui all'art. 54).

L'ultimo comma prevede, a tutela dei terzi in buona fede, che la revoca dell'omologazione non ne pregiudica i diritti acquistati.

### Articolo 78 Conversione in procedura liquidatoria

L'art. 78 dispone che nei casi in cui viene disposta le revoca dell'omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.

Se dispone la conversione, il giudice deve concedere al debitore il termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore, nonché ad emettere gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 275.

### Sezione III Concordato minore

### Articolo 79 Proposta di concordato

Escluso il sovraindebitato consumatore, per il quale è previsto l'accesso in via esclusiva al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata, tutti i debitori rientranti nella definizione di cui al c. 2 dell'art. 2, e quindi gli imprenditori minori, i professionisti e ogni altro debitore non assoggettabile alla procedura ordinaria, possono avere accesso ad una procedura di composizione concordata della crisi o dell'insolvenza denominata concordato minore.

Se il concordato prevede la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta è ammissibile un piano che preveda l'utilizzo del solo patrimonio del debitore per il soddisfacimento dei creditori mentre, se non sussiste tale condizione, è necessario per l'ammissibilità della domanda che sia previsto l'apporto di apprezzabili risorse esterne, che consentano quindi un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall'impiego del patrimonio esistente.

Il concordato minore è una forma semplificata del concordato preventivo, tanto che l'ultimo comma della norma prevede il rinvio alle disposizioni che disciplinano tale istituto, in quanto compatibili.

### Articolo 80 La proposta di concordato

La domanda di concordato, che può essere presentata dal debitore ma anche da colui che ne garantisce l'indebitamento, deve contenere un piano, che indichi in modo specifico tempi e modalità di superamento della crisi da sovraindebitamento, e una proposta, che ha contenuto libero. La proposta può, infatti, prevedere il soddisfacimento anche parziale dei debiti in qualsiasi forma, e quindi non necessariamente in denaro, e la suddivisione dei creditori in classi, sempre facoltative.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione, variabile a seconda della qualifica del debitore (imprenditore, professionista o altro), necessaria per ricostruirne la situazione economica e finanziaria e che pertanto deve indicare l'entità e la qualità dei debiti e l'identità dei titolari degli stessi, gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di disposizione del patrimonio nell'ultimo biennio, le

entrate del debitore e della famiglia e la somma occorrente al mantenimento della stessa. Deve, poi, essere allegata una relazione dell'OCC.

Come in altre tipologie di concordato, la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio (valore che sarà attestato dall'organismo di composizione della crisi).

### Articolo 81 Relazione dell'organismo di composizione della crisi ("OCC")

Anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l'organismo di composizione della crisi (in sigla "OCC"), posto che allo stesso compete la presentazione della domanda e la formulazione del piano e della proposta nella stessa contenuti.

Nella domanda deve essere riportata o allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC, che deve consentire innanzitutto di valutare l'eventuale sussistenza e il grado di colpa attribuibile al debitore in ordine alla situazione di sovraindebitamento; la relazione, infatti, deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonchè le ragioni dell'incapacità di adempiere; ma la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta, indicando il grado di completezza e affidabilità della documentazione fornita a supporto della domanda, la convenienza rispetto alla liquidazione, i tempi e i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi.

Di particolare rilievo, in vista della valutazione della proposta di falcidia o dilazione del credito di eventuali finanziatori, è la parte di relazione che deve chiarire se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, nell'erogare il finanziamento, della capacità del debitore di adempiere, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISEE.

Il quarto comma impone all'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore finalizzato al deposito del ricorso, di darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti, ma soprattutto a comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione.

Come avviene per il concordato preventivo, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Giova ricordare, quanto agli effetti, per completezza, che a mente dell'art. 69, c. 4, il deposito della domanda comporta la sospensione automatica dei procedimenti esecutivi individuali fino all'emanazione del provvedimento di cui agli articoli 75 o 85, salvo diversa disposizione del giudice competente ai sensi dell'articolo 31.

### Articolo 82 Inammissibilità della domanda

L'art. 82 prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, consistenti nell'incompletezza della documentazione di cui ai due precedenti articoli, nella mancanza dei requisiti dimensionali dell'imprenditore, nell'avere il debitore già beneficiato dell'esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata.

### Articolo 83 Procedimento

La norma tratta del procedimento in esito al deposito della domanda di concordato, prevedendo innanzitutto il vaglio di ammissibilità da parte del giudice che, se ritiene la proposta ammissibile, dichiara aperta la procedura entro trenta giorni dal deposito della domanda e dispone la comunicazione della stessa e del decreto di apertura ai creditori.

Il secondo comma detta il contenuto del decreto di apertura che deve:

- disporre in ordine alle modalità di comunicazione del decreto stesso conformemente a quanto previsto nella norma;
- disporre la pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore è un imprenditore.
- disporre la trascrizione del decreto in presenza di beni immobili o mobili registrati;
- assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC a mezzo PEC le dichiarazioni favorevoli o contrarie alla proposta e le eventuali contestazioni;
- provvedere in ordine alle misure protettive del patrimonio.

All'esecuzione del disposto del decreto provvede l'OCC.

Con il quarto comma si impone al creditore di indicare un indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni, pena la comunicazione mediante deposito in cancelleria

Il quinto comma chiarisce che l'apertura della procedura comporta lo spossessamento attenuato del debitore, disponendo che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione siano inefficaci nei confronti dei creditori anteriori all'effettuazione della pubblicità del decreto di apertura, se compiuti senza autorizzazione del giudice.

### Articolo 84 Adesione alla proposta di concordato

L'art. 84 detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed i suoi effetti.

Il primo comma determina la maggioranza necessaria, prevedendo che sia quella semplice dei crediti, calcolata tenendo presente l'elenco dei creditori e dei relativi crediti di cui alla lettera c) dell'art. 80.

Oltre ai voti favorevoli espressi sono considerati tali anche quelli non espressi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, nonché i cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda.

Il quarto comma prevede l'effetto del concordato anche per i soci illimitatamente responsabili, che quindi restano obbligati nei limiti della proposta, mentre l'obbligazione rimane immutata per i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo che la proposta non preveda diversamente.

### Articolo 85 Omologazione del piano di concordato

L'art. 85 disciplina la fase dell'omologazione, disponendo che il tribunale, previa verifica della fattibilità del piano e del raggiungimento della maggioranza, omologhi con sentenza il concordato se non vi sono contestazioni, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione nonché, deve ritenersi, la pubblicazione nel registro delle imprese se si tratta di imprenditore.

Con la sentenza di omologa dichiara anche chiusa la procedura.

Se, invece, sono state presentate contestazioni circa la convenienza della proposta dai creditori o da qualunque interessato, il tribunale, sentito l'OCC, lo omologa se ritiene che il creditore possa ricevere in esito all'esecuzione un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del quarto comma, che inibisce al creditore che ha consapevolmente o colposamente determinato o aggravato la situazione di indebitamento (ad esempio: concedendo credito con modalità incongrue rispetto al merito creditizio del debitore) di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Se l'omologa non viene concessa, il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate e, se vi è istanza del debitore o, in caso di frode, del pubblico ministero, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 54.

### Articolo 86 Esecuzione del piano

L'art. 86 disciplina l'esecuzione del concordato affidandola all'OCC, che deve risolvere eventuali difficoltà e che deve poter contare sulla collaborazione del debitore; in presenza di difficoltà non risolvibili, l'OCC ricorre al giudice Una volta eseguito il concordato, l'OCC presenta il rendiconto al giudice che, se lo approva, liquida il compenso e autorizza il pagamento.

Se il rendiconto non viene approvato e l'OCC non adempie nel termine fissato ad eventuali prescrizioni formulate dal tribunale, la procedura viene dichiarata risolta dal giudice che, tenuto conto della diligenza prestata, può ridurre o escludere del tutto il compenso.

Il concordato viene risolto anche se non è integralmente eseguito o il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo.

In entrambi i casi la risoluzione esclude qualunque effetto esdebitatorio se il mancato adempimento è imputabile al debitore

### Articolo 87 Revoca dell'omologazione

L'art. 87 disciplina la revoca dell'omologazione; possono proporre la relativa istanza i creditori, il pubblico ministero o qualunque interessato, previa audizione del debitore, in tutti i casi di frode o di falsità (sempre che non siano decorsi più di sei mesi dalla approvazione del rendiconto).

Il comma secondo impone all'OCC di segnalare al giudice qualsiasi circostanza che possa comportare la revoca dell'omologazione così che il tribunale possa disporre la comunicazione dell'informazione ai creditori e al pubblico ministero per eventuali iniziative.

Se queste sono presentate, il tribunale sente le parti, eventualmente instaurando un contraddittorio scritto, e all'esito provvede con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 54.

Ai fini della tutela dei terzi in buona fede, l'ultimo comma dispone che la revoca dell'omologazione non possa pregiudicarne i diritti acquisiti.

### Articolo 88 Conversione in procedura liquidatoria

L'art. 88 disciplina l'ulteriore corso della procedura in tutti i casi di revoca o risoluzione, prevedendo che questa si converta in liquidazione controllata se vi è istanza del debitore oppure anche, in caso di frode o inadempimento, di un creditore o del pubblico ministero.

# Capo IV CONCORDATO PREVENTIVO Sezione I PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Articolo 89 Concordato in continuità e liquidatorio

La disposizione definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato.

Al primo comma viene precisato quali sia *la summa divisio* dei concordati: il concordato in continuità aziendale, che è l'opzione sulla quale la disciplina della crisi

punta particolarmente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato e quello liquidatorio che comporta la dissoluzione dell'azienda in quanto inidonea ad essere ristrutturata.

Il secondo comma definisce la caratterizzazione che deve avere il piano che supporta una domanda che prevede la continuità aziendale e le diverse forme in cui questa può declinarsi.

Quanto alla prima si prevede che debba essere espressamente previsto che l'attività sia diretta ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, l'impresa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato.

Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l'attuale disciplina, che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e quindi che ciò che rileva è che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall'identità soggettiva dell'imprenditore; rientra pertanto nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell'imprenditore debitore ma anche quella in cui la gestione viene operata da un soggetto diverso in conseguenza della cessione al medesimo dell'azienda, ancora in esercizio o che può essere prontamente rimessa in esercizio, oppure in esito alla stipula di altri contratti quali l'usufrutto, l'affitto, anche se stipulati anteriormente alla presentazione del ricorso, o mediante conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione.

Nel terzo comma viene risolta un'ulteriore questione dibattuta con riferimento al concordato c.d. misto e cioè quello caratterizzato da un piano che prevede sia la continuazione dell'azienda o di suoi rami sia la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività. Viene infatti stabilito che il concordato può qualificarsi come concordato in continuità aziendale, nonostante la liquidazione di parte dei beni, quando i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente con il ricavato della prosecuzione dell'attività di impresa e si precisa che nello stesso deve intendersi ricompreso anche il ricavato della cessione del magazzino e quindi di quanto prodotto, prescindendo dal momento, anteriore o posteriore all'inizio della procedura, in cui tale produzione è stata effettuata.

Sempre nel terzo comma viene fornita un'interpretazione della disposizione introdotta con l'art. 4 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, a mente del quale "in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"; l'obbligo viene confermato e si precisa, in sostanza, che l'utilità può essere anche rappresentata, ad esempio, da vantaggi fiscali o dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, con ciò consentendosi di non soddisfare i creditori con denaro od altri beni ma con vantaggi certi ed economicamente valutabili.

Con il quarto comma si precisano le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio la cui sopravvivenza nel sistema a fronte dell'alternativa costituita dalla liquidazione giudiziale viene giustificata dalla necessità che ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore che consentano un soddisfacimento maggiore di almeno il dieci per cento rispetto a quello assicurato da quest'ultimo ma comunque non inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del debito chirografario.

### Articolo 90 Presupposti per l'accesso alla procedura

La norma chiarisce al primo comma che l'accesso al concordato è consentito all'imprenditore sia che sussista lo stato di crisi che quello di insolvenza, precisazione, quest'ultima, che appare necessaria in quanto la crisi, alla luce della distinzione operata con l'art. 2, non è più comprensiva dell'insolvenza.

Il secondo comma prevede la necessità che a corredo della proposta sia presentato un piano delle attività finalizzate all'attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e presenti i requisiti previsti dall'articolo 92.

Il terzo comma definisce la formulazione del piano e viene confermata l'attuale libertà di contenuto quanto alle modalità di soddisfacimento dei creditori: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Definendo una questione dibattuta, si precisa che nel solo caso di prosecuzione dell'attività di impresa in forma diretta il piano deve contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura in quanto se la continuità è indiretta (ad esempio: affitto dell'azienda) ciò che rileva è la capacità del soggetto terzo che gestisce l'azienda di onorare le obbligazioni assunte.

Viene altresì confermata la possibilità di attribuire ad un soggetto che si accolla il debito da concordato le attività dell'impresa interessata dalla proposta nonché la possibilità che si costituiscano assuntore anche i creditori o società da questi partecipate.

La suddivisione dei creditori in classi è prevista in generale coma facoltativa ma l'articolo in esame ne prevede l'obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori che appare opportuno tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all'esito del concordato: creditori privilegiati, dei quali non sia previsto l'integrale pagamento o sia previsto il pagamento dilazionato ai sensi dell'articolo 91 e a seconda dell'oggetto della garanzia; creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali del pari non sia previsto l'integrale pagamento; creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; creditori titolari di garanzie prestate da terzi; creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate; creditori postergati.

Viene infine confermata la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Nel quarto comma viene ribadita la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato da professionista. Viene precisato, al fine di dirimere un dubbio posto nel vigore dell'attuale disciplina, che tale valore deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.

### Articolo 91 Moratoria nel concordato in continuità

Al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente, come dovrebbe in carenza della presente disposizione, le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento, integrale o per la parte coperta dal valore del bene su cui grava la garanzia dei quali non è prevista la liquidazione, dei creditori con privilegio pegno o ipoteca ma di utilizzarle per la gestione dell'impresa viene disposto che possa essere sfruttata una moratoria della durata massima di due anni dalla data dell'omologazione, essendo risultato eccessivamente penalizzante il termine di un anno presente nell'attuale disciplina.

A fronte del pregiudizio subito i creditori privilegiati sono ammessi al voto per l'intero ammontare del credito, essendosi ritenuto che il pregiudizio sia costituito non già dall'eventuale danno economico o finanziario subito per la dilazione ma dall'assoggettamento del credito nel suo complesso, per effetto del concordato, ad un diverso regime giuridico rispetto a quello ordinario.

La moratoria non può essere invocata e di conseguenza il diritto di voto non viene attribuito se è prevista la liquidazione dei beni sui quali viene esercitato il privilegio in quanto il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione.

### Art. 92 Piano di concordato

L'articolo in discorso illustra il contenuto necessario del piano che, unitamente alla domanda di omologazione, alla proposta di soddisfacimento rivolta ai creditori e alla documentazione elencata nell'art. 43, deve essere depositato dal debitore proponente il concordato.

Il primo comma, in particolare, indica quali siano i temi che necessariamente debbono trovare trattazione nel piano:

- 1) la descrizione delle principali cause della crisi;
- 2) l'illustrazione delle strategie di intervento, al fine di consentire un'informata valutazione delle possibilità di riuscita del piano, nonché, in caso di continuità diretta, la specificazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- 3) l'indicazione degli eventuali apporti di nuova finanza;
- 4) al fine della valutazione di convenienza della soluzione alternativa l'indicazione degli elementi che consentirebbero l'esercizio di azioni di responsabilità in caso di liquidazione giudiziale nei confronti di amministratori, organi di controllo, revisori, soci e soggetti terzi con la specificazione delle prospettive di recupero sia per quanto attiene ai tempi necessari che relativamente all'entità effettivamente ottenibile;
- 5) sempre ai fini della valutazione della convenienza della soluzione concordataria, l'indicazione delle azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie che potrebbero essere esperite con specifica indicazione di quelle eventualmente proponibili solo in caso di liquidazione giudiziale;

6) con una disposizione che si propone da un lato di superare le attuali incertezze relative alla gestione nella fase esecutiva del concordato allorquando si verificano situazioni che impongono uno scostamento rispetto alle previsioni di piano e dall'altro di consentire un controllo sul rispetto dell'attuazione dello stesso si richiede l'indicazione delle attività da compiersi e dei tempi di attuazione delle stesse nonché degli strumenti previsti per l'adattamento del piano nel caso in cui la situazione in atto metta a rischio il raggiungimento degli obbiettivi prefissati;

7) si conferma che la prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori è la condizione che giustifica il rischio che gli stessi corrono quando è prevista la continuità aziendale imponendo al proponente di esplicitare le ragioni per cui la continuazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale consente risultati migliori rispetto alla prospettiva liquidatoria.

Con il secondo comma si disciplina l'intervento del professionista indipendente cui viene attribuito il compito di redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano prevedendo che la valutazione dell'opportunità della presentazione di detta relazione quale documento allegato alla domanda sia rimessa al proponente che può così decidere in base alla complessità del piano stesso, che può essere minima, in caso di concordato liquidatorio relativo a cespiti modesti, o estremamente rilevante in ipotesi di programmi di ristrutturazione particolarmente complessi. Nel caso in cui il debitore opti per la presentazione della relazione, questa deve essere aggiornata nell'ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano avuto anche riguardo, in caso di prevista continuità, all'incidenza delle stesse sulla permanenza della prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori.

### Articolo 93 Transazione fiscale.

L'art. 93 riproduce la formulazione introdotta con l'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n. 232 e disciplina i limiti entro i quali possono essere oggetto di proposta concordataria i crediti per tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e per contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e relativi accessori nonché delle modalità di gestione della proposta in relazione a tali crediti.

Il primo comma precisa che la proposta di pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori può essere avanzata unicamente attraverso le modalità stabilite nella norma in esame e solo a condizione che la proposta stessa preveda: a) la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente; b) in ipotesi di credito assistito dal privilegio la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non siano essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; c) in ipotesi di credito

chirografario il trattamento non sia differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; d) in caso di previsione del pagamento parziale del credito tributario o contributivo privilegiato la quota di credito degradata al chirografo sia inserita in un'apposita classe.

Il secondo comma impone garanzie particolari per il fisco in quanto si prevede che una relazione di professionista indipendente prenda posizione specificatamente sulla convenienza del trattamento proposto rispetto al risultato ottenibile dalla liquidazione giudiziale e che anche il tribunale debba specificatamente pronunciarsi su tale punto. Gli ulteriori commi attengono alla disciplina del procedimento confermando quella già vigente e quindi l'obbligo per il proponente di comunicare copia della proposta e della documentazione allegata all'agente per la riscossione e agli uffici fiscali e previdenziali unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non sia ancora pervenuto l'esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative per il periodo fino alla data di presentazione della domanda.

L'agente per la riscossione e gli uffici debbono a loro volta certificare rispettivamente l'entità dei debiti iscritti a ruolo e scaduti o sospesi e liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni nonché certificare l'entità del debito derivante da atti di accertamento non ancora iscritto a ruolo o comunque non ancora consegnato all'agente per la riscossione.

Se sono stati notificati atti di accertamento da parte di uffici dell'Agenzia delle dogane l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione nonché a rilasciare la certificazione si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Dopo la nomina del commissario giudiziale copia delle certificazioni deve essergli rimessa da detti uffici affinchè ne tenga conto per i suoi adempimenti.

In occasione del voto la legittimazione per il credito complessivo appartiene all'ufficio, previo parere conforme della direzione regionale.

L'agente per la riscossione esprime il voto unicamente per il credito relativo agli oneri di riscossione.

### Articolo 94 Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

Al fine di consentire alle società di capitali che accedono alla procedura di concordato preventivo di potersi dedicare alla predisposizione del programma di ristrutturazione senza dover dedicare risorse per ottemperare agli obblighi relativi al capitale non si applicano dalla data della domanda e fino all'omologazione gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile sull'obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite e sull'obbligo di ricostituzione o trasformazione in caso di riduzione al di sotto del limite legale. Per la stessa ragione, nello stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Viene precisato che, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile con conseguente obbligo degli amministratori che, conservano il potere di gestione,

di operare nei limiti necessari alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

### Articolo 95 Proposte concorrenti

L'articolo ripropone la possibilità di presentazione da parte dei creditori di proposte alternative a quella presentata dal debitore, così consentendo da un lato la contendibilità dell'impresa e quindi stimolando la concorrenza nell'interesse del ceto creditorio e dall'altro lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendono liquidare immediatamente la posizione creditoria e i soggetti interessati a valutare le opportunità offerte dalla possibilità di acquisizione dell'impresa.

Nel primo comma si dispone che siano legittimati alla presentazione della proposta concorrente e del relativo piano, almeno trenta giorni prima della data della votazione, uno o più creditori che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, anche se tale aliquota sia stata raggiunta per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato del debitore.

Al fine di escludere operazioni estranee al fine di cui sopra, con il secondo comma si precisa che non possono essere considerati nel computo della percentuale del dieci per cento i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

Per le stesse finalità, con il terzo comma si esclude la legittimazione alla presentazione di proposta concorrente dello stesso debitore o di soggetti ad esso collegati per rapporti familiari o in quanto parti correlate, con la precisazione che si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.

Pe evitare inutili costi al proponente concorrente l'eventuale relazione sulla fattibilità del piano che il medesimo intendesse presentare può essere limitata ad aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale nell'ambito della sua relazione.

Con il quinto comma si introduce la possibilità per il debitore di sottrarsi alla contendibilità dell'impresa se il professionista indipendente, nella relazione di cui al comma terzo dell'art. 92, attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Nel caso in cui il debitore non abbia optato per la presentazione di tale relazione, l'assicurazione circa l'indicata percentuale non può che essere oggetto di apposita attestazione.

Quale misura premiale per il debitore che abbia intrapreso una procedura di allerta o utilmente avviato quella di composizione assistita della crisi la percentuale è ridotta al venti per cento.

Il sesto comma conferma la libertà di contenuto della proposta concorrente che può anche prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione al fine di consentire anche l'apporto di nuova finanza

Gli ultimi due commi attengono alla procedura in quanto con il settimo si prevede che la proposta concorrente sia immediatamente sottoposta all'esame del tribunale, al fine di consentire il vaglio sui criteri adottati in tema di formazione delle classi, mentre con l'ultimo comma viene prevista la possibilità di modifica di tutte le proposta presentate fino a quindici giorni prima della votazione, anche al fine di favorire interventi migliorativi.

### Articolo 96 Offerte concorrenti

La disciplina delle offerte concorrenti è finalizzata a contemperare la libertà del debitore di formulare il piano di concordato con l'interesse dei creditori alla più proficua liquidazione e gestione del patrimonio contrastando i cosiddetti concordati chiusi o preconfezionati; ciò viene perseguito stimolando l'interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore.

Con il primo e il secondo comma si delinea l'ambito di applicazione della disciplina e la prima fase del procedimento, volta ad accertare l'eventuale interesse di terzi. In particolare si prevede che quando nel piano è compresa un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato dal debitore avente ad oggetto il trasferimento, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso di beni, dell'azienda o di rami della stessa il tribunale o il giudice dallo stesso delegato dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità.

Poiché spesso l'offerta di acquisto di beni, dell'azienda o di suoi rami è contenuta in un contratto preliminare o in una clausola del contratto di affitto di azienda e comunque per la rilevanza di tale contratto quale strumento di gestione dell'azienda la disciplina in discorso viene estesa anche all'affitto di azienda oltre che a qualunque contratto che comporti il trasferimento non immediato della stessa, di suoi rami o di specifici beni.

Nei commi dal terzo al settimo, sono indicati gli adempimenti prodromici alla gara. In particolare, si dispone che, al fine di valutare l'opportunità di procedere alla gara, il commissario deve pubblicizzare l'offerta, con modalità indicate nel decreto del tribunale, invitando i potenziali interessati a manifestare l'interesse alla partecipazione entro un termine non inferiore a trenta giorni.

Se nel termine pervengono manifestazioni di interesse il tribunale dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilendo le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili e i criteri di formulazione delle stesse in modo da assicurarne la comparabilità; nel provvedimento debbono essere indicati i requisiti di partecipazione, così da poter selezionare gli offerenti in relazione alle caratteristiche dell'oggetto della gara, anche in considerazione della possibilità di accesso alle informazioni rilevanti che il commissario deve fornire, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie da prestarsi, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere e le modalità di pubblicità del decreto tra cui, obbligatoriamente, quella sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di cui al predetto articolo per quanto compatibili.

Le offerte debbono rimanere segrete e sono inefficaci se non conformi a quanto previsto nel decreto e, comunque, se condizionate, dovendovi essere certezza, per quanto possibile, sugli sviluppi del piano al momento del voto da parte dei creditori.

I commi dall'ottavo all'undicesimo disciplinano lo svolgimento della procedura competitiva prevedendo che all'udienza fissata si procede a rivelare il contenuto delle offerte e, in presenza di più offerte migliorative, alla gara tra gli offerenti nella stessa udienza o in altra immediatamente successiva; in ogni caso la procedura deve chiudersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori anche se la vendita o l'aggiudicazione debbano aver luogo dopo l'omologazione.

In seguito alla vendita o all'aggiudicazione a soggetti diversi dall'originario offerente, questi e il debitore sono liberati dalle reciproche obbligazioni; il commissario giudiziale dispone il rimborso in favore dell'originario offerente delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta nei limiti del tre per cento del prezzo nella stessa indicato.

Con il decimo comma si fa obbligo al debitore di modificare il piano prendendo atto dell'esito della gara.

L'undicesimo comma conferma che, in mancanza di presentazione di offerte dopo l'indizione della gara, l'offerente originario rimane vincolato alla sua offerta.

Il dodicesimo comma estende la disciplina di cui sopra, delineata per la fase successiva alla presentazione del piano e della proposta, alla fase antecedente intercorrente tra la presentazione della domanda e quella in cui la stessa viene integrata con la presentazione di tale documentazione; detta disciplina si applica dunque in presenza di istanza di autorizzazione per atti urgenti di straordinaria amministrazione quando questi consistano in uno degli atti sopra indicati, salva la compatibilità della descritta disciplina e quindi, in primo luogo, solo quando vi sia una controparte del debitore già univocamente individuata, dovendosi, diversamente, procedere con le forme competitive secondo modalità dettate dal tribunale (art. 99 c. 5).

### Sezione II ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 97 Commissario giudiziale

L'art. 97 delinea la figura del commissario giudiziale attribuendogli, nel primo comma, la qualifica di pubblico ufficiale e, nel secondo comma, estendendo allo stesso l'applicabilità delle norme sul curatore di cui agli artt. 138 (reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore), 139 (revoca del curatore), 141 (responsabilità del curatore) e 142 (compenso del curatore), in quanto compatibili.

Con il terzo e quarto comma vengono individuati i doveri informativi del commissario giudiziale nei confronti dei creditori o di terzi nella prospettiva della presentazione di proposte concorrenti o di offerte concorrenti sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché di ogni altra informazione rilevante in suo possesso. L'attività informativa del commissario giudiziale deve essere volta a favorire la competizione ma nello stesso tempo a

consentire l'accesso ai soli richiedenti di riscontrata serietà e affidabilità anche con riferimento agli obblighi di riservatezza.

Il quinto comma prevede l'obbligo del commissario di comunicare al pubblico ministero fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari conosciuti nell'ambito delle sue funzioni.

### Articolo 98 Pubblicità del decreto.

La disposizione pone a carico del commissario giudiziale di provvedere alla pubblicità del decreto di apertura della procedura quando il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, disponendone la trascrizione nei pubblici registri.

### Sezione III EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 99
Effetti della presentazione della domanda di concordato

La disposizione conferma la risalente impostazione secondo la quale con il concordato si verifica lo spossessamento cosiddetto attenuato del debitore che conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Si prevede che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati per iscritto dal giudice delegato, pena l'inefficacia degli stessi per i creditori anteriori al concordato, specificando, con un'elencazione non esaustiva, quelli che rientrano nella categoria, e precisando che gli atti che per natura e valore rientrano nell'ordinaria attività d'impresa del debitore non costituiscono atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e che comunque il tribunale può stabilire con decreto un limite di valore al di sotto del quale l'autorizzazione non è dovuta.

Il quinto e il sesto comma chiariscono che può derogarsi al principio secondo cui l'attività liquidatoria deve svolgersi dopo l'omologazione solo quando gli atti di alienazione ma anche l'affitto di azienda, che costituiscono nelle fasi precedenti atti di straordinaria amministrazione, devono essere autorizzati al fine di evitare un pregiudizio ai creditori; in tal caso devono essere adottate procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità, semprechè, deve ritenersi, non debba essere adottata la particolare disciplina delle offerte concorrenti.

Sempre nell'ottica dell'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento è data la possibilità, in caso di urgenza e di possibile compromissione di tale interesse, di richiedere al tribunale l'autorizzazione al compimento degli atti di cui sopra senza far luogo a procedure competitive, ferma restando la necessità di dare adeguata pubblicità al provvedimento di autorizzazione e al compimento dell'atto.

### Articolo 100 Disposizioni speciali nel concordato in continuità

L'articolo riproduce quanto già inserito nella disciplina del concordato preventivo con l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, con l'integrazione apportata dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, al fine di favorire la continuità aziendale anche per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici.

In sintesi si prevede che, salva la facoltà per il debitore di sciogliersi dal contratto, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda e che sono inefficaci eventuali patti contrari.

Se si tratta di contratti pubblici la continuazione anche dopo la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo è subordinata alla presentazione dell'attestazione di un professionista circa la conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento da parte dell'impresa in concordato; in presenza dell'attestazione e dei requisiti di legge beneficia della continuazione anche la società cessionaria o conferitaria dell'azienda o del ramo di azienda e all'atto della cessione o del conferimento le iscrizioni e le trascrizioni vengo cancellate in esito a disposizione del giudice delegato.

Al fine di favorire la cessione dell'azienda o di suoi rami le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di concordato liquidatorio.

Oltre alla possibilità continuazione è prevista anche quella di partecipazione a procedura di affidamento di contratti pubblici, previa autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, acquisito il parere del commissario.

L'autorizzazione alla partecipazione è subordinata alla presenza di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto e della dichiarazione di un operatore ausiliante ai sensi dell'articolo 110, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove richiesto dall'ANAC nei casi previsti dalla legge.

Ulteriore disposizione di favore alla continuazione è quella secondo cui in ogni caso le violazioni in materia contributiva e previdenziali di cui all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non sono ostative al rilascio del DURC.

E' infine previsto che, ferme le condizioni di cui sopra, l'impresa in concordato possa concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che sia l'unica impresa aderente al raggruppamento ad essere assoggettata ad una procedura concorsuale.

### Articolo 101

Norme applicabili dalla domanda di accesso al concordato preventivo

La norma estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale e, in particolare gli articoli: 148, che comporta il riconoscimento al commissario giudiziale della legittimazione processuale con riferimento ai rapporti di natura patrimoniale nonché il mantenimento di una limitata legittimazione processuale in capo al debitore che può intervenire solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di

carattere penale a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge; 150, sulla inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura; 158, che disciplina il diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo; 159, sul regime dei crediti pecuniari; 160, sulla compensazione; 161, sui crediti infruttiferi; 162, su obbligazioni ed altri titoli di debito; 163, sui crediti non pecuniari; 164, su rendita perpetua e rendita vitalizia; 165, sul trattamento del creditore di più coobbligati solidali; 166, sul trattamento del creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto; 167, sul trattamento del coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia.

### Articolo 102 Contratti pendenti

La norma contiene la definizione e la disciplina dei contratti pendenti e cioè dei contratti ancora non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti e inizia con la disposizione secondo la quale quelli in corso alla data di deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, fatta salva la disciplina sulle offerte concorrenti per alcune tipologie contrattuali, proseguono anche durante il concordato ma il debitore può chiedere l'autorizzazione a sospenderne o a scioglierne uno o più. Al fine di tutelare l'interesse della parte in bonis l'istanza può essere proposta solo se la prosecuzione del contratto non sia funzionale rispetto all'esecuzione del piano e possa pregiudicare la continuazione dell'attività aziendale o la liquidazione dei beni. Sempre avendo presente anche l'interesse del contraente in bonis che può essere più gravemente pregiudicato solo quando è più probabile che la procedura concordataria proceda verso l'omologazione, l'istanza di sospensione può essere presentata in ogni momento mentre quella di scioglimento solo quando siano presentati anche il piano e la proposta; entrambe debbono essere presentate con atto autonomo rispetto al ricorso e notificate alla controparte e devono contenere la proposta della quantificazione dell'indennizzo spettante alla stessa, di cui deve essere data anche evidenza nel piano; la controparte contrattuale può proporre opposizione entro sette giorni dall'avvenuta notifica depositando in cancelleria memoria scritta.

Decorso il termine, sull'istanza di sospensione presentata prima del deposito del piano e della proposta decide con decreto reclamabile il tribunale; sull'istanza di sospensione e su quella di scioglimento proposte dopo il deposito del piano e della proposta decide con decreto reclamabile il giudice delegato. Sempre ai fini della tutela della parte contrattuale *in bonis* l'autorizzazione ha effetto dalla data in cui viene alla stessa notificata a cura del debitore; la sospensione non può avere una durata eccedente il termine per il deposito del piano e della proposta mentre se è autorizzata dopo detto deposito non può essere superiore a sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

L'ottavo comma, al fine di non lasciare la controparte del debitore in uno stato di ingiustificata incertezza circa la permanenza degli obblighi contrattuali, prevede la stabilità dell'avvenuto scioglimento anche se la domanda di concordato non viene accolta o il concordato viene revocato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

I commi dal decimo al dodicesimo trattano dell'indennizzo cui ha diritto il contraente in caso di sospensione o scioglimento del contratto e prevedono che lo stesso venga determinato in misura equivalente al danno per l'anticipato recesso da liquidarsi, in caso di mancato accordo, dal giudice ordinariamente competente; solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze il danno è liquidato dal giudice delegato.

L'indennizzo come sopra determinato è trattato come credito chirografario anteriore al concordato mentre spetta la prededuzione per le eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato.

Il tredicesimo comma tratta dello scioglimento della locazione finanziaria dettando una specifica disciplina e prevedendo che il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza tra la maggior somma eventualmente ricavata dalla vendita del bene od altra collocazione dello stesso avvenuta a prezzo di mercato rispetto al solo credito residuo in linea capitale. L'eventuale ulteriore credito del concedente pari alla differenza tra quanto vantato alla data di deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova collocazione del bene può essere fatto valere ed è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Viene precisato che la vendita o la collocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124 per cui il concedente deve procedere in base ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, quando ciò non è possibile, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto con le modalità di cui alla citata legge.

Con l'ultimo comma si prevede che la disciplina di cui sopra non si applica ai rapporti di lavoro subordinato per i quali è dettata una specifica disposizione.

Articolo 103 Prededuzione

L'art. 103 è il primo di una serie dedicata ai crediti prededucibili o comunque trattati con modalità peculiari e afferma il principio generale a mente del quale i crediti che godono della prededuzione sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza, salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignoratizi o con privilegio speciale il cui credito viene soddisfatto prioritariamente sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali grava la garanzia.

Articolo 104

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologa del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

La disposizione disciplina i finanziamenti che il debitore può richiedere di contrarre nella fase intercorrente tra la domanda di accesso alla procedura di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l'omologa che siano funzionali, come attestato da un professionista indipendente, all'esercizio dell'attività aziendale fino all'omologa o all'apertura e allo svolgimento delle citate procedure o comunque all'interesse alla miglior soddisfacimento dei creditori; il finanziamento, che gode della prededuzione, può assumere qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

Prevede il secondo comma che il ricorso deve specificare l'impossibilità per il debitore di reperire altrimenti il finanziamento (ad esempio, per insufficiente capacità economica di eventuali soci), la destinazione del medesimo e le ragioni per cui la sua mancanza determinerebbe un grave pregiudizio per la continuità aziendale, il prosieguo della procedura o le ragioni dei creditori.

A mente del terzo e quarto comma, il tribunale decide con decreto entro quindici giorni dal deposito dell'istanza, sentito il commissario giudiziale e, se del caso, i principali creditori e può anche autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti in garanzia.

A tutela degli altri creditori viene infine previsto che la prededuzione non possa essere riconosciuta in caso di apertura della liquidazione giudiziale se risulti che il ricorso o l'attestazione abbiano esposto dati falsi o omesso dati rilevanti o comunque il debitore abbia commesso atti in frode ai creditori e che di tali circostanze fosse a conoscenza o potesse essere a conoscenza, in base all'ordinaria diligenza, l'erogatore dei finanziamenti.

### Articolo 105 Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

L'art. 105 disciplina le condizioni per il pagamento dei crediti per prestazioni di beni o servizi maturati prima della presentazione della domanda di concordato preventivo prevedendo che il tribunale lo possa autorizzare se la richiesta è accompagnata dalla relazione di un professionista che attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

La disposizione autorizza un *vulnus* al principio della *par condicio creditorum* giustificata dalla opportunità di consentire al debitore di indurre i fornitori cosiddetti strategici di beni o servizi indispensabili per la gestione dell'impresa, che potrebbero legittimamente rifiutarsi, ad aderire alla richiesta di ulteriori forniture, con la prospettiva di ottenere anche l'immediato e integrale pagamento di quelle pregresse. Proprio in quanto non costituirebbe violazione del richiamato principio l'attestazione non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore, al fine di consentirgli di evitare l'immediata scadenza del debito

altrimenti prevista dall'art. 159 c. 2 e di proseguire nel pagamento rateizzato dell'eventuale debito residuo per un mutuo con garanzia reale erogato prima della domanda senza danno né per il mutuante né per gli altri creditori, può essere autorizzato anche al pagamento integrale delle rate a scadere se, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. La disposizione è finalizzata ad evitare che il debitore, al fine di soddisfare un debito per finanza già erogata, debba acquisire nuova finanza a condizioni

deteriori (stante il peggioramento del merito creditizio) con danno anche per i

Con il terzo comma analoga disciplina viene estesa agli accordi di ristrutturazione dei debiti e in tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria disciplinata dal codice.

#### Articolo 106

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

Alla disciplina dei finanziamenti effettuati in funzione dell'accesso o nel corso di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti fa seguito quella dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma in esecuzione delle stesse procedure e previsti nel piano e se ne conferma la prededucibilità.

Viene confermato altresì l'esclusione della prededuzione in caso di successiva ammissione del debitore alla liquidazione giudiziale nel caso in cui l'omologazione sia stata condizionata da falsità o omissioni, siano stati compiuti atti in frode ai creditori oppure si siano verificati scostamenti tra i dati del piano e quelli consuntivati.

In particolare l'esclusione del beneficio delle prededucibilità è escluso se:

- a) il piano sottostante al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione dei debiti sia risultato, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, manifestamente inattuabile sin dall'origine o basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore abbia compiuto altri atti in frode ai creditori e si possa presumere, sulla base dell'ordinaria diligenza, la conoscenza di dette circostanze da parte dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti stessi;
- b) nel corso dell'esecuzione del piano sottostante al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione dei debiti si siano verificati scostamenti tra i dati di piano e i dati consuntivati tali da rendere, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, il predetto piano manifestamente inattuabile.

### Articolo 107 Finanziamenti prededucibili dei soci

In deroga al disposto dell'art. 2467 del codice civile che impone la restituzione del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, l'art. 107, al fine di favorire apporto di nuova finanza finalizzato alla ristrutturazione, riconosce il diritto al rimborso nella misura dell'ottanta per cento con il beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma nel rispetto delle condizioni previste negli artt. 104 e 105 prima dell'omologa del concordato

preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il secondo comma prevede invece che il beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non potendosi allo stesso muovere alcun addebito per l'omissione di analoghi interventi nella fase precedente.

### Sezione IV PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

### Articolo 108 Scritture contabili

L'art. 108 disciplina le formalità da compiersi da parte del giudice delegato subito dopo la nomina e consistenti nella annotazione dell'evento dopo l'ultima scrittura dei libri contabili presentati e nella memorizzazione della stessa nel registro delle imprese.

Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l'esercizio del loro potere di controllo.

### Articolo 109 Convocazione dei creditori

La norma specifica le attività finalizzate al voto e dispone innanzitutto che il commissario giudiziale procede alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori utilizzando le scritture contabili ma apportando alle stesse le rettifiche che si rendono necessarie in base alle informazioni comunque acquisite.

Nel secondo e nel terzo comma si disciplina la comunicazione dell'avviso della data del voto e dell'invito ai creditori a munirsi di un recapito di posta elettronica certificata.

In particolare, si prevede che sulla base dell'elenco rettificato il commissario procede a comunicare ai creditori un avviso contenente le informazioni necessarie ad esercitare il diritto di voto: la data del voto, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 205, primo comma, n. 3) e quindi l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 13, comma 3, (in base al quale le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria) nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 206, comma 3, n. 5) (indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, pena l'effettuazione delle comunicazione mediante deposito in cancelleria).

L'avviso è comunicato ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Tutte le successive comunicazioni sono effettuare a mezzo posta elettronica certificata. Se nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso il creditore che non ne risultasse munito non comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata le comunicazioni si eseguono unicamente mediante deposito in cancelleria.

Con il quarto comma si prevede che, nei casi in cui la comunicazione dell'avviso è sommamente difficile a causa del numero rilevante di creditori o della difficoltà di identificarli tutti il tribunale può autorizzare la notifica mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Il quinto comma disciplina l'ipotesi di presenza tra i creditori di obbligazionisti e dispone che il termine per la votazione deve essere raddoppiato al fine di consentire l'organizzazione del loro voto e che la data stabilita per il voto sulla proposta di concordato è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti nelle forme ordinarie.

### Articolo 110 Operazioni e relazione del commissario.

L'art. 110 detta la disciplina dell'ulteriore attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione.

Con il primo comma si impone al commissario giudiziale la compilazione dell'inventario del patrimonio del debitore e la redazione della relazione particolareggiata, da depositarsi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data del voto, sulle cause del dissesto, sulla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte.

Il secondo comma attiene ad un aspetto particolare sul quali si deve soffermare la relazione al fine della valutazione da parte dei creditori della convenienza del concordato e cioè l'illustrazione delle utilità che potrebbero derivare dall'esercizio nei confronti di terzi di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie in caso di liquidazione giudiziale

Il terzo e il quarto comma dispongono che in caso di proposte concorrenti il commissario giudiziale riferisce sulle stesse con relazione integrativa contente, se necessario e possibile, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte.

La relazione deve essere depositata e comunicata ai creditori almeno dieci giorni prima della data stabilita per il voto e quindi deve tener conto delle modifiche che tutti i proponenti, compreso il debitore, possono apportare fino a quindici giorni prima del voto

Con il quinto comma viene stabilito che in ogni caso e negli stessi termini una relazione integrativa deve essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.

#### Articolo 111

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

L'art. 111 disciplina le conseguenze della scoperta, da parte del commissario giudiziale, di atti di frode confermando l'attuale impostazione dell'art. 173 l. fall. che prevede la revoca dell'ammissione.

In luogo della revoca dell'ammissione si prevede che il tribunale proceda per l'accertamento delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale informando il pubblico ministero e, in via telematica, i creditori.

Quindi, in presenza di ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 126, il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

In difetto di iniziative deve ritenersi che il tribunale si limiti a dichiarare l'avvenuta cessazione della procedura di concordato.

Le stesse disposizioni si applicano quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni per l'apertura del concordato previste agli articoli da 89 a 93.

### Articolo 112 Discussione e voto dei creditori

Del tutto innovativa è la disciplina sullo svolgimento delle operazioni di voto.

L'adunanza dei creditori intesa come udienza in cui gli stessi possono comparire per le formalità connesse all'esercizio del diritto di voto, che spesso nella prassi si risolve nella mera esposizione della sintesi della relazione da parte del commissario giudiziale mentre i voti vengono espressi separatamente, è stata sostituita dall'espressione del voto per via telematica.

Tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori sono sottoposte alla votazione con modalità stabilite dal giudice che indica l'orario e l'ordine delle votazioni sulla base, quanto a quelle dei creditori, della successione temporale del loro deposito.

Ricevuta la relazione del commissario giudiziale illustrativa di tutte le proposte depositate, il debitore, gli altri proponenti, i coobbligati, i fideiussori del debitore, gli obbligati in via di regresso e i creditori possono far pervenire fino a dieci giorni prima della data del voto osservazioni e contestazioni a mezzo posta certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per cui non ritiene conveniente o ammissibile una proposta e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può rispondere e contestare a sua volta i crediti e, se richiesto dal giudice, deve fornire chiarimenti.

Di tutte queste comunicazioni deve dar conto il commissario giudiziale informandone in via telematica tutti i creditori, il debitore e il giudice delegato, consentendo così il contraddittorio, grazie anche alle repliche che sono ammesse fino a cinque giorni prima del voto. Con le stesse modalità vengo comunicati a tutti gli interessati i provvedimenti del giudice delegato.

Esaurito il contraddittorio si procede al voto che viene espresso a mezzo posta elettronica certificata oppure utilizzando strutture informatiche messe a disposizione dal Ministero della Giustizia e da terzi di comprovata affidabilità.

Viene dunque confermato che il voto favorevole deve essere manifestato per cui il proponente non trae più giovamento dell'inerzia dei creditori.

L'ultimo comma lascia aperta la possibilità che con atto di natura non regolamentare il Ministro della Giustizia possa definire modalità tecniche diverse anche in deroga a quanto sopra indicato per lo svolgimento del procedimento e per la manifestazione del voto.

### Articolo 113 Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Viene confermata l'efficacia esclusivamente ai fini dell'ammissione al voto dei provvedimenti assunti dal giudice delegato in ordine alla sussistenza, all'ammontare e alla qualità dei crediti eventualmente contestati, essendo per contro rimesso al giudice ordinario statuire sul diritto al riparto.

Ne consegue che le opposizioni ai provvedimenti del giudice delegato di esclusione dal voto, influendo solo sul medesimo, debbono essere decise in sede di omologazione ma unicamente nel caso in cui l'ammissione avrebbe influenzato le maggioranze.

### Articolo 114 Maggioranza per l'approvazione del concordato

Viene confermato il principio della sufficienza della maggioranza semplice degli ammessi al voto per l'approvazione del concordato ma in casi particolari è necessaria un'ulteriore maggioranza.

Il primo caso si verifica quando un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: in tale ipotesi è necessario che venga raggiunta anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto.

L'altro caso si verifica se sono previste le classi dei creditori: in tale ipotesi il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto si raggiunge anche nel maggior numero di classi.

Una procedura particolare viene dettata nel caso in cui siano ammesse al voto più proposte concorrenti: in tale ipotesi si considera approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale la proposta del debitore o, in caso di parità tra le proposte dei creditori, quella presentata per prima. Se nessuna delle proposte ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto e delle classi, il giudice delegato rimette al voto la proposta che ha ricevuto più consensi e fissa il termine entro il quale i creditori possono far pervenire le manifestazioni di voto a mezzo di posta elettronica certificata; la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se previste, delle classi.

Il terzo, il quarto e il quinto comma disciplinano il voto dei creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio confermando la regola secondo la quali questi non votano se ne è

previsto l'integrale pagamento a meno che, ai soli fini del concordato, non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Se la rinuncia interviene, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari.

Identica equiparazione per la parte residua del credito è prevista per i creditori privilegiati dei quali la proposta non prevede l'integrale pagamento.

I creditori privilegiati per i quali è prevista la dilazione votano per l'intero ammontare del credito.

Il sesto e il settimo comma disciplinano le esclusioni dal voto dei creditori che si trovano in un particolare rapporto con il proponente.

Sono innanzitutto esclusi coloro che hanno un rapporto di colleganza con il creditore e quindi il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, la società controllante della società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato.

Di particolare rilievo è la previsione secondo la quale sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi con la precisazione tuttavia, che rileva unicamente il conflitto con il fine che si ritiene accomunare tutti i creditori e cioè quello del loro miglior soddisfacimento, fatte salve le cause legittime di prelazione per cui non sono esclusi dal voto per la parte degradata al chirografo i creditori privilegiati ma solo separatamente classati.

Non è escluso dal voto ma può votare solo se confinato in un'autonoma classe anche il creditore che ha proposto il concordato; la stessa regola è dettata per le società dallo stesso controllate, che ne sono controllanti o che sono sottoposte a comune controllo

### Articolo 115 Adesioni alla proposta di concordato

L'art. 115 disciplina le formalità necessarie al calcolo delle maggioranze e a tenere memoria della votazione.

Si dispone, in particolare, che all'esito della votazione il commissario rediga apposito verbale indicando i voti favorevoli e quelli contrari, indicando i nominativi dei votanti e l'ammontare dei loro crediti. Vengono indicati anche i creditori che non hanno esercitato il diritto di voto e l'ammontare dei loro crediti.

Il verbale, con la documentazione relativa all'espressione del voto, deve essere depositato in cancelleria il giorno dopo la votazione.

### Articolo 116 Mancato raggiungimento delle maggioranze

L'art. 116 disciplina gli adempimenti in esito all'accertamento della mancata approvazione del concordato disponendo che il tribunale apre la fase di accertamento della presenza di eventuali richieste di apertura della liquidazione giudiziale, provvedendo in conformità alle stesse in presenza dei presupposti di legge.

### Sezione VI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

#### Articolo 117

Giudizio di omologazione. Mutamento condizioni di fattibilità del piano.

L'articolo 117, al di là della rubrica, contiene solo la disciplina relativa ad alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione in quanto la normativa base è contenuta nell'art. 52 e quindi nella Sezione II del Capo IV tra le norme sul procedimento unitario.

Il primo aspetto peculiare consiste nell'emersione, dopo l'approvazione del concordato e prima dell'omologazione, dell'avvenuto mutamento delle condizioni di fattibilità del piano. Al fine di consentire ai creditori, che hanno votato in base ad informazioni diverse, di interloquire alla luce della nuova situazione emersa il commissario giudiziale gliene dà avviso e i creditori possono costituirsi fino all'udienza ai soli fini della modifica del voto.

Poiché il giudizio sulla fattibilità anche economica compete ora anche al tribunale deve ritenersi che l'informativa debba essere inviata anche al collegio in modo che ne possa tener conto nel giudizio di omologazione.

L'altro aspetto particolare attiene al cosiddetto *cram down* e cioè al potere che ha il giudice di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori laddove accerta che l'utilità loro proposta non è inferiore a quella che otterrebbero se si accedesse all'alternativa procedura di liquidazione giudiziale.

Perché il tribunale debba operare la comparazione è necessario che vi sia contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure che la contestazione provenga da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo del credito.

### Articolo 118 Chiusura della procedura

La diposizione dell'art. 118 fissa il momento di chiusura della procedura di concordato preventivo e lo fa coincidere con il provvedimento di omologazione di cui all'art. 52.

### Articolo 119 Cessioni dei beni

L'art. 119 detta la disciplina per la liquidazione dei beni prevista nel piano di concordato nel caso in cui questo non disponga diversamente e quindi siano già predeterminate (e oggetto di approvazione con l'omologa) modalità vincolanti di liquidazione.

Se ciò non è previsto, il tribunale nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori determinando le modalità della liquidazione tra cui, necessariamente, la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c.

I liquidatori debbono essere scelti tra gli iscritti all'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e agli stessi si applicano alcune norme dettate per il curatore (accettazione della nomina; revoca; responsabilità; compenso; obbligo di rendiconto) in quanto compatibili. Ai membri del comitato dei creditori, sempre in quanto compatibile, si applica la disciplina dell'omologo organo della liquidazione giudiziale (modalità della nomina; funzioni e responsabilità).

Il quarto comma estende l'applicabilità alla liquidazione nel concordato della disciplina della liquidazione giudiziale, salva sempre la compatibilità, e prevede che sia il giudice a procedere alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, ferma l'eventuale diversa diposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti da compiersi successivamente.

Il quinto comma pone a carico del liquidatore l'onere di riferire sull'andamento della liquidazione con cadenza semestrale. L'informazione viene data al commissario giudiziale il quale ne dà notizia ai creditori e al pubblico ministero e provvede al deposito in cancelleria.

### Articolo 120. Azione di responsabilità in caso di cessione dei beni

L'art. 120 risolve esplicitamente la questione dibattuta circa la legittimazione all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità attribuendola al liquidatore, sia che questa debba essere iniziata in corso di procedura sia che già penda. Viene sterilizzata, nei confronti della massa dei creditori e del liquidatore, l'eventuale esclusione di tale azione, da parte della società proponente (e cioè, per lo più, dei suoi amministratori, che potrebbero anche essere i potenziali responsabili dei danni arrecati al patrimonio sociale), dai beni offerti in cessione ed, *a fortiori*, escludendo, al fine della proposizione di tale azione, la necessità di una decisione, in tal senso, dei soci o del collegio sindacale, richiesta, in generale, nella società per azioni, dall'art. 2393, commi 1° e 3°, c.c.

Resta, invece, ferma la legittimazione dei singoli creditori sociali, nel corso della procedura ovvero della sua esecuzione, ad esercitare o proseguire l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. (e, nelle società a responsabilità limitata, dall'art. 2476, comma 5bis, c.c.), per ottenere il risarcimento del danno conseguente agli atti degli amministratori della società debitrice, che, pregiudicando il patrimonio della stessa in violazione dei doveri di conservarne l'integrità, lo abbiano reso insufficiente alla integrale soddisfazione del relativo debito, in corrispondenza, nella massima misura possibile, alla differenza tra il valore effettivo di quanto ricevuto (o promesso) in sede concordataria e l'originaria prestazione dovuta e non ricevuta.

Articolo 121 Trasformazione, fusione o scissione Con l'art. 121 si risolva altra *vexata quaestio* circa i rimedi concessi ai soci e ai creditori avverso operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi in corso di procedura o dopo l'omologazione. La norma dispone che, se la proposta di concordato preventivo prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, l'opposizione all'omologazione è l'unica forma consentita tanto al fine di contestarne la validità, da parte di chi ne abbia la legittimazione, quanto allo scopo di proporre le opposizioni dei creditori previste dal codice civile. Tali operazioni sono, per il resto, assoggettate, nei limiti in cui siano compatibili con la loro strumentalità rispetto agli obiettivi del concordato, alle norme del codice civile che, in generale, le disciplinano. I loro effetti, però, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma primo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.

La scelta di concentrare nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti di tutela dei soci della società in concordato e di eventuali terzi (ivi compresi i soci ed i debitori di altre società di cui nel piano sia prevista la fusione con quella soggetta alla procedura concorsuale) si spiega in ragione dell'obiettivo di dare nei tempi più brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze, evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile.

### Articolo 122 Effetti del concordato per i creditori

L'art. 122 ribadisce alcuni principi già presente nell'attuale disciplina e cioè che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi tuttavia conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione, tuttavia, che salvo patto contrario, se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo.

### Articolo 123 Esecuzione del concordato

L'art. 123 risolve i dubbi che si sono manifestati con l'attuale disciplina circa gli strumenti di controllo e di intervento del tribunale nella fase esecutiva del concordato mutuandoli dall'intervento operato con l'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 relativamente all'esecuzione delle proposte concorrenti.

La disposizione, dopo aver confermato che è compito del commissario giudiziale sorvegliare l'adempimento del concordato e riferire al giudice per ogni fatto dal

quale possa derivare pregiudizio per i creditori e, in particolare, dell'inerzia o del ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta, prevede che il tribunale possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in atto gli adempimenti omessi dal debitore, in violazione dell'obbligo che su di lui incombe di compiere tutto ciò che è necessario per dare esecuzione alla proposta, sia stata questa da lui presentata o sia stata omologata quella presentata da un creditore.

Nel caso in cui la proposta omologata sia quella presentata da uno o più creditori l'iniziativa della denuncia dei ritardi o delle omissioni del debitore può essere dagli stessi assunta con ricorso da notificarsi al debitore e al commissario giudiziale che può contenere anche la richiesta al tribunale di attribuzione dei poter di cui sopra a quest'ultimo oppure di revoca dell'organo amministrativo, se si tratta di società, e di nomina di un amministrazione giudiziario, fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il debitore e il commissario giudiziale, e, nel caso nomini un amministratore giudiziario, determina la durata dell'incarico e i poteri che possono essere particolarmente ampi, comprendendo, se il piano prevede un aumento del capitale sociale, quello di convocare l'assemblea e l'esercizio nella stessa del diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza.

Le delibere assembleari possono essere impugnate avanti al tribunale che ha omologato il concordato e si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile sull'annullabilità e nullità delle deliberazioni e il relativo procedimento (art. da 2377 a 2379 ter e l'art. 2479 ter c.c.).

Gli stessi poteri possono essere attribuiti al liquidatore giudiziale, se nominato.

Con il settimo comma si conferma la disciplina introdotta con l'art. 2 c. 2 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con L. 6 agosto 2015 n. 132 disponendosi che alle cancellazioni delle formalità iscritte sui beni trasferiti provvede, su richiesta del commissario giudiziale, il tribunale, eventualmente delegando il notaio rogante, con l'innovativa precisazione secondo cui il tribunale opera in composizione monocratica.

Con l'ottavo comma si conferma il principio, già presente nell'attuale disciplina, secondo cui in deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

### Articolo 124 Risoluzione del concordato

l'art. 124 sulla risoluzione del concordato contiene una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L'attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione.

Quanto all'ulteriore contenuto la norma non si discosta dall'attuale assetto per cui si conferma che il concordato non può essere risolto se l'inadempimento o il ritardo

hanno scarsa importanza, che al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante, che il termine per la proposizione dell'azione è di un anno dall'ultimo adempimento previsto, che la risoluzione non può essere pronunciata quando gli obblighi da concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si precisa che anche per la risoluzione si procede secondo il rito unitario.

### Articolo 125 Annullamento del concordato

Per l'annullamento del concordato viene confermata l'attuale disciplina che contempla la legittimazione del commissario giudiziale e di qualunque creditore allorquando si scopre l'esistenza di atti in frode ai creditori (dolosa esagerazione del passivo ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo) con esclusione di qualunque altra azione di nullità.

Il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla coperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

### TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CAPO I

## Imprenditori individuali e società SEZIONE I

#### Organi preposti alla liquidazione giudiziale

## Articolo 126 Presupposti della liquidazione giudiziale

La prima norma del Titolo V ha per oggetto la liquidazione giudiziale e cioè quella procedura che sostituisce il fallimento finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. E' noto il dibattito che si è sviluppato in ordine alla necessità di prendere atto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l'imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. Prendendosi atto che la mancata riuscita dell'attività imprenditoriale non è necessariamente il frutto di colpevole inettitudine o di attività fraudolente ma uno dei possibili eventi che possono interessare un'attività intrinsecamente connotata dal rischio economico, non solo è stata confermata l'esclusione di qualsiasi sanzione automaticamente conseguente alla decozione ma è stato anche modificato il nome della procedura in considerazione del risalente stigma ormai legato alla qualifica di fallito.

L'art. 126 delimita l'ambito di applicabilità soggettivo ed oggettivo della liquidazione giudiziale individuandoli, quanto al primo, nell'imprenditore, e quindi, come di desume dall'art. 1, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.

Sono esclusi dalla liquidazione giudiziale, in quanto assoggettati ad una specifica procedura semplificata denominata liquidazione controllata del sovraindebitato (Capo IX del Titolo V), gli imprenditori minori e cioè quelli così definiti nel comma 4 dell'art. 2 caratterizzati dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all'attivo patrimoniale, ai ricavi e all'indebitamento.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l'attuale disciplina, nel comma 2 dell'art. 2.

## Articolo 127 Poteri del tribunale concorsuale

Con l'art. 127 inizia la rassegna degli organi della procedura di liquidazione giudiziale e delle loro funzioni: il tribunale concorsuale, il giudice delegato, il curatore, il comitato dei creditori.

Il tribunale concorsuale è l'organo apicale ed opera in composizione collegiale.

Ho competenza diffusa su tutta la procedura in quanto:

- provvede alla nomina e la revoca degli organi della procedura, salvo che non sia prevista specificatamente la competenza del giudice delegato;
- ha il compito di vigilanza che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in qualunque momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore al fine di ottenere informazioni e chiarimenti:
- decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato.

L'ultimo comma contiene una disposizione relativa alla forma che debbono assumere i provvedimenti del tribunale che si esprime con decreti motivati laddove non sia prevista una forma diversa.

### Articolo 128 Poteri del giudice delegato

L'altro organo con funzioni giurisdizionali della procedura è il giudice delegato al quale sono attribuite, in continuità con l'attuale impostazione, non più funzioni di direzione della procedura ma di vigilanza e di controllo sulla regolarità della stessa, essendo l'amministrazione dei beni del debitore rimessa al curatore.

I suoi compiti sono variegati in quanto in parte connessi al suo ruolo di vigilanza e controllo, in parte volti ad assicurare funzionalià alla procedura e in parte di natura giurisdizionale.

#### E dunque

- riferisce al tribunale, integrando il collegio quale relatore, sugli affari in cui è richiesto un provvedimento del medesimo;
- emette i provvedimenti urgenti a tutela della conservazione del patrimonio (i c.d. decreti di acquisizione), senza limitazioni se la pretesa ha per destinatario l'imprenditore o terzi che con i beni hanno un rapporto di mero fatto mentre è escluso che il potere sia esercitabile se destinato ad incidere su diritti soggettivi di terzi che rivendicano un diritto incompatibile con l'acquisizione, dovendosi in tale caso agire con gli ordinari strumenti di tutela; sempre per finalità di tutela del patrimonio assoggettato alla liquidazione giudiziale il giudice delegato può interloquire con le competenti autorità affinchè si attivino in tal senso;
- può convocare gli organi non giudiziari (curatore e comitato dei creditori) anche quando lo ravvisi solo opportuno sia per ottenere informazioni e chiarimenti sia per eventualmente sollecitarli al corretto adempimento delle loro funzioni.
- su istanza del curatore liquida i compensi e dispone la revoca dall'incarico delle persone la cui nomina è stata richiesta dal curatore;
- è competente a decidere sui ricorsi proposti avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori (artt. 138 e 146);
- compete al giudice delegato autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto al fine di controllo circa l'opportunità della costituzione sia sotto il profilo della fondatezza della pretesa sia sotto quello della presumibile utilità; l'autorizzazione è necessaria per ogni grado di giudizio; non è per contro necessaria nei casi di cui al secondo comma dell'art. 133 e quindi nei procedimenti in cui il curatore esprime una volontà del tutto autonoma e non soggetta al controllo del giudice delegato: accertamento del passivo, reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.
- su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;
- procede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui al Capo III;
- esercita il potere di vigilanza e controllo anche richiedendo al curatore relazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 135.

Nel secondo comma viene confermata l'incompatibilità del giudice delegato a trattare i giudizi per i quali ha autorizzato il curatore ad agire come attore o convenuto nonché quella a far parte del collegio che deve pronunciarsi sul reclamo proposto contro suoi atti.

Il terzo comma definisce la forma che debbono avere i provvedimenti del giudice delegato individuandola nel decreto motivato

## Articolo 129 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

L'art. 129 contiene la disciplina del reclamo avverso i decreti del tribunale concorsuale e del giudice delegato attribuendo la legittimazione attiva al curatore, al comitato dei creditori, al debitore e a qualunque interessato.

Il reclamo, salvo diversa disposizione, deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto e comunque, in caso di omessa o irregolare formalità, entro quello di novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura e quindi dalla sua conoscibilità.

Contro i decreti del giudice delegato il reclamo va proposto al tribunale mentre contro i decreto emessi dal tribunale per le materie allo stesso attribuite in primo grado il reclamo deve essere indirizzato alla corte d'appello.

La forma del reclamo è il ricorso che deve contenere gli elementi idonei ad identificare il giudice competente, la procedura di liquidazione al quale attiene e il giudice delegato alla stessa; deve altresì contenere gli elementi atti ad identificare il ricorrente ed eventualmente il suo procuratore nonché il loro domicilio digitale, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo e le conclusioni, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Viene previsto espressamente che la proposizione del reclamo non è causa di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Il procedimento di reclamo è connotato dalla brevità in quanto, designato il relatore, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro quaranta giorni dal deposito del ricorso il quale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dal reclamante al curatore, mediante trasmissione al suo domicilio digitale, e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

A tutela del diritto di difesa tra la data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione e quella dell'udienza non deve intercorrere un termine minore di quindici giorni.

La costituzione del resistente deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'udienza con memoria contenente le indicazioni atte ad identificarlo unitamente a quelle relative all'eventuale difensore e al loro domicilio digitale, nonché l'esposizione delle difese in fatto e diritto e l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità può essere proposto intervento nel giudizio.

L'udienza si svolge avanti al collegio il quale, sentite le parti, ammette anche d'ufficio e assume i mezzi di prova se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

L'ultimo comma dispone che il reclamo venga deciso entro trenta giorni dall'udienza di comparizione.

#### Articolo 130 Nomina del curatore

La norma dispone che alla nomina del curatore provveda il tribunale concorsuale nella sentenza che apre la liquidazione giudiziale tenendo conto dei criteri di cui all'art. 18 delle disposizioni di attuazione del Codice e quindi scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili o tra gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura) oppure tra coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Ai fini della nomina, a mente della citata disposizione, devono essere esclusi i professionisti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità nella stessa indicate, e si deve tener conto:

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi e finali di procedure concluse che il curatore deve redigere e quindi della diligenza dimostrata nella gestione della procedura quale dovrebbe emergere dalle citate relazioni.
- di quanto emerge dalla gestione degli incarichi in corso in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta, con ciò da un lato autorizzandosi l'effettuazione di turnazioni nell'ambito più circoscritto di professionisti idonei per particolare esperienza e diligenza in relazione alla complessità della specifica procedura e dall'altro, non potendosi escludere l'inserimento di professionisti al primo incarico, di assegnare a questi procedure di minore complessità.

Il secondo comma disciplina l'ipotesi particolare in cui alla nomina del curatore si deve pervenire non contestualmente alla sentenza di apertura della procedura e quindi quando detta sentenza è emessa dalla corte d'appello in esito a reclamo avverso il provvedimento del tribunale che rigetta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, oppure quando si deve procedere alla sostituzione del precedente curatore per revoca o altra causa. In questi casi il tribunale provvede alla nomina con decreto.

## Articolo 131 Accettazione del curatore

L'art. 131 prevede l'obbligo per il curatore di comunicare tempestivamente l'accettazione della nomina, sanzionandone l'inottemperanza con la sua sostituzione con altro curatore con provvedimento d'urgenza del tribunale.

Una volta intervenuta l'accettazione, al curatore vengono comunicate dall'ufficio le credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero.

### Articolo 132 Qualità di pubblico ufficiale

La norma conferma la qualifica di pubblico del curatore per quanto attiene all'esercizio delle funzioni.

Articolo 133 Gestione della procedura La disposizione ribadisce la netta distinzione di ruolo tra i vari organi della procedura già prevista dall'attuale disciplina, assegnando al solo curatore l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione e prevedendo, per contro, che tutte le attività compiute dal medesimo nell'ambito delle sue funzioni siano soggette alla vigilanza del curatore e del comitato dei creditori.

Il secondo comma conferma quanto già previsto dall'art. 130 circa la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato affinchè il curatore possa agire o resistere in giudizio salvo che nei procedimenti in cui lo stesso può assumere una posizione di potenziale conflitto con gli organi giurisdizionali e quindi nei procedimenti di accertamento del passivo, di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, di reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, nei procedimenti di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.

Il terzo comma, per ragioni di opportunità in quanto si tratta di giudizi che possono coinvolgere la responsabilità del curatore, dispone che questi non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.

Fa eccezione a tale divieto, in quanto si tratta di giudizi estremamente tecnici e per i quali è importante una compiuta conoscenza della situazione contabile e delle vicende economiche dell'impresa, l'assunzione della veste di difensore nei giudizi tributari in cui è parte il debitore, sempre che il curatore abbia la qualifica previste per il patrocinio avanti tale giurisdizione.

## Articolo 134 Esercizio delle attribuzioni del curatore

La norma conferma il principio dell'obbligo del curatore di esercitare personalmente le funzioni ma anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni e di farsi coadiuvare da tecnici nella sua attività.

Le due figure cui può ricorrere il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori sono il delegato e il coadiutore.

Il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani). Alcune operazioni non possono essere delegate in quanto di particolare rilievo: formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio (art. 203); comunicazione dell'avviso ai creditori e agli altri interessati delle notizie relative alla formazione dello stato passivo (art. 205); formazione del progetto di stato passivo (art. 208); comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 210); redazione del programma d liquidazione (art. 218). Il compenso del delegato è liquidato dal giudice delegato e viene detratto da quello del curatore.

Il coadiutore è invece un soggetto che affianca il curatore nell'esercizio delle sue funzioni quando è richiesto l'apporto di conoscenze che il curatore non è tenuto ad avere (ad esempio: assistenza in operazioni di inventario concernenti cose la cui utilità in vista delle liquidazione è apprezzabile solo da tecnici). Possono essere nominati coadiutori non solo tecnici ma anche altre persone tra cui il debitore e gli amministratori dell'impresa in liquidazione giudiziale (ad esempio: dipendenti per la ricostruzione di contabilità complessa e non aggiornata; il debitore o gli amministratori per la valutazione dell'utilità di contratti in corso). Anche il compenso del coadiutore viene liquidato dal giudice al cui prudente apprezzamento è rimessa l'eventuale incidenza del relativo onere sulla determinazione del compenso del curatore

Articolo 135 Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore L'esigenza di consentire un costante esercizio della vigilanza e del controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori e ragioni di trasparenza e informazione dei creditori e di qualunque interessato costituiscono la ratio della disciplina dell'art. 135 che detta gli obblighi informativi del curatore, sia quelli da adempiersi in determinate fasi della procedura che quelli periodici.

La prima relazione deve essere presentata al giudice delegato entro trenta giorni dalla data di apertura della procedura e deve contenere l'informazione circa gli accertamenti compiuti e quanto è stato accertato sulle cause dell'insolvenza nonché sull'eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo.

In previsione della redazione della relazione la disposizione richiede un approfondimento particolare, oltre alla segnalazione della circostanza al pubblico ministero, se il debitore non ha depositato, come invece prescrive l'art. 53, comma 3, lett. c), copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori oppure se le scritture contabili sono incomplete o inattendibili. In presenza di tali carenze il curatore, oltre ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni come previsto dagli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, deve reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell'impresa acquisendo specificatamente, con l'autorizzazione del giudice, da uffici pubblici e da privati con riguardo alle operazioni compiute nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale:

- le informazioni risultanti dalle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- le informazioni risultanti dalla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e copia degli stessi;
- i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni che il contribuente è tenuto a comunicare periodicamente.
- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Prescindendo dagli accesi telematici, il giudice delegato può comunque autorizzare il curatore a richiedere informazioni e acquisire documenti presso altre pubbliche amministrazioni.

Un'ulteriore informativa, oltre a quella necessariamente parziale di cui sopra, deve essere trasmessa dal curatore entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e quindi in esito alla formazione di un quadro sufficientemente esaustivo dell'indebitamento complessivo e delle cause dello stesso.

In particolare il curatore, se necessario con l'ausilio di in coadiutore, deve riferire in modo particolareggiato in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, evidenziando tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.

Se si tratta di società, la relazione deve esprimersi sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché dei soci e di terzi e, nel caso in cui la società o l'ente faccia parte di un gruppo, è previsto che il curatore relazioni anche sulla natura dei rapporti con le altre società o enti, allegando le informazioni raccolte sulle responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

Nei casi in cui, in conseguenza della previsione di insufficienza realizzo, non si fa luogo all'accertamento del passivo la relazione integrativa deve essere depositata entro centottanta giorni dalla apertura delle procedura di liquidazione giudiziale.

Copia delle relazioni sono trasmesse al pubblico ministeri entro cinque giorni dal deposito.

A tutela della segretezza delle indagini penali, con provvedimento del giudice delegato, sono segretate le parti della relazione che contengono informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo o di terzi. A tutela della riservatezza del debitore sono altresì segretate le circostanze irrilevanti ai fini della procedura o che attengono alla sua sfera personale.

Per finalità di trasparenza del suo operato e per informazione dei creditori, oltre alle relazioni collegate a specifici momenti procedurali, il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato relazioni periodiche, la prima entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e le altre ogni sei mesi, riferendo in ordine all'attività compiuta e su eventuali ulteriori informazioni raccolte dopo il deposito delle prime due relazioni particolari.

Alle relazioni devono essere allegati il conto della gestione e gli estratti del conto della procedura relativi ai diversi periodi.

La relazione e la documentazione sono trasmessi in copia al comitato dei creditori che nei quindici giorni successivi può formulare osservazioni; nello stesso termine analoga facoltà hanno i singoli componenti.

Entri i quindici giorni successivi, copia della relazione e i suoi allegati, unitamente alle eventuali osservazioni sono trasmessi tramite PEC al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

## Articolo 136 Deposito delle somme riscosse

L'art. 136 disciplina il maneggio del denaro da parte del curatore prevedendo innanzitutto l'obbligo di immediato deposito di quanto riscosso a qualunque titolo nel conto aperto presso un ufficio postale o una banca a sua scelta, sanzionando con l'eventuale revoca l'inadempimento.

Il prelievo di somme può essere eseguito solo su mandato di pagamento del giudice delegato e, per le somme non ritirate una volta decorsi i cinque anni dalla chiusura della procedura e versate sul Fondo Giustizia s.p.a, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.

La trasmissione del mandato al soggetto che gestisce il deposito è effettuata telematicamente secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro della Giustizia.

# Articolo 137 Integrazione dei poteri del curatore

Il principio generale affermato dall'art. 137 è quello secondo cui gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal curatore solo in esito ad autorizzazione del comitato dei creditori, in ossequio all'impostazione della disciplina della liquidazione giudiziale secondo la quale l'amministrazione del patrimonio è affidata al curatore fallimentare con la necessaria interlocuzione, in taluni casi, dell'organo rappresentativo dei creditori.

Non viene data una definizione di straordinaria amministrazione, peraltro dalla prevalente opinione identificata con gli atti che producono o possono produrre una diminuzione della consistenza e qualità del patrimonio o un rischio di diminuzione ma ne viene fornita un'esemplificazione: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni.

Nella richiesta di autorizzazione il curatore espone al comitato dei creditori, tra l'altro e ovviamente, anche le sue considerazioni sulla convenienza della proposta.

Per consentire al giudice delegato l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per le richieste che concernono atti di maggior valore o comunque che implicano valutazioni anche giuridiche il curatore deve avvisare preventivamente il giudice delegato se il valore degli atti da autorizzare da parte del comitato eccede gli € 50.000 (limite adeguabile con decreto del Ministro della Giustizia) oppure si tratta di transazioni, qualunque ne sia il valore. La comunicazione non è richiesta se il giudice ha già autorizzato detti atti in quanto proposti in esecuzione del programma di liquidazione.

## Articolo 138 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

Per ragioni di omogeneità con la materia relativa al curatore trattata negli articoli precedenti e seguenti la disciplina del reclamo avverso gli atti e le omissioni di tale organo della procedura viene inserita in una norma autonoma rispetto a quella che tratta analogo argomento con riferimento agli atti del comitato dei creditori.

Legittimati attivamente sono il comitato dei creditori, il debitore ed ogni altro interessato.

Il reclamo deve essere presentato con ricorso al giudice delegato entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Se oggetto del reclamo è una condotta omissiva deve essere inviata al curatore una diffida ad adempiere contenente l'indicazione di un termine entro il quale provvedere e il reclamo deve essere presentato entro otto giorni dalla scadenza di detto termine.

Il reclamo può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito.

Il procedimento è deformalizzato, salvo il rispetto del contraddittorio, e la decisione del giudice delegato deve intervenire entro quindici giorni dal deposito del ricorso

L'accoglimento del reclamo obbliga il curatore ad uniformarsi al decisum.

Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo al tribunale concorsuale con il procedimento di cui all'art. 129.

#### Articolo 139 Revoca del curatore

Le mancanze del curatore che possono portare alla sua revoca non sono raccolte in un'unica disposizione ma individuate in varie norme (es.: art. 136, art. 221) ma è indubbio che questa possa essere adottata in generale quale sanzione per la sua scarsa diligenza e solerzia oppure per reiterate violazioni ad obblighi che singolarmente considerate non giustificherebbero un drastico provvedimento.

La disciplina della revoca del curatore attribuisce la legittimazione all'iniziativa al giudice delegato e al comitato dei creditori ma abilita il tribunale a precedere anche d'ufficio.

Se non sono proponenti o richiedenti debbono essere sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Contro il provvedimento nel merito di revoca o di rigetto della relativa istanza è ammesso reclamo alla corte d'appello con il procedimento di cui all'art. 129 ma l'impugnazione non sospende l'efficacia del decreto.

#### Sostituzione del curatore

L'art. 140 disciplina una particolare ipotesi di sostituzione del curatore conseguente alla motivata richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (sola maggioranza per somme).

Dal computo della maggioranza sono esclusi i creditori che si trovano in conflitto di interessi (ad esempio: il titolare di un'impresa concorrente con quella in liquidazione giudiziale e quindi contrario al progetto di esercizio provvisorio del curatore).

Se la motivazione è fondata su elementi oggettivi che indicano come inopportuna la presenza del professionista nominato il tribunale accoglie la richiesta e procede alla nomina del nuovo curatore. Non viene più previsto che siano i creditori ad indicare il nominativo del nuovo curatore trattandosi di nomina che presuppone un giudizio di idoneità che non può essere sottratto al giudice.

### Articolo 141 Responsabilità del curatore

A mente dell'art. 141 la diligenza che può pretendersi dal curatore, che deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, è la stessa che il codice civile richiede agli amministratori di s.p.a. per i quali l'art. 2392 codice civile prevede che "devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze".

Si tratta di una diligenza particolare in quanto non generica ma qualificata dall'alto grado di professionalità necessario per svolgere le funzioni di curatore, tenuto conto della complessità e tecnicalità del ruolo.

La disposizione prevede alcuni specifici obblighi e cioè la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui il curatore deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, apponendo la firma digitale e la marca temporale, nonché la tenuta della contabilità dell'impesa conformemente alle regole del codice civile e ai principi contabili della specifica attività;

Il comma 3 prevede che l'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato o sostituito possa essere proposta solo dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, con una limitazione alla legittimazione attiva volta ad evitare eventuali azioni di mera ritorsione.

Il quarto comma disciplina i casi in cui sussiste l'obbligo di presentazione del rendiconto a norma dell'art. 236 e ciò quello in cui il curatore cessa dall'ufficio, anche se ciò avviene nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, e quello in cui vi è una permanenza nell'incarico anche dopo la chiusura della procedura per la pendenza di giudizi o di altre operazioni e l'incarico cessa con il termine degli stessi.

Il rendiconto deve essere comunicato dal curatore cessato anche al curatore eventualmente nominato in sua vece il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

Articolo 142 Compenso del curatore L'art. 142 afferma il principio del diritto del curatore al compenso per la sua attività anche se la liquidazione si chiude con il concordato.

Alla liquidazione provvede il tribunale su relazione del giudice delegato applicando i parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia, tenendo conto dei risultati ottenuti con l'esercizio provvisorio e quindi dei benefici economici ricevuti dai creditori e degli effetti conservativi dell'azienda.

Alla liquidazione si procede dopo l'approvazione del rendiconto e quindi in esito all'accertamento della mancanza di criticità nell'operato del curatore e, in caso di concordato, dopo la sua esecuzione.

Se dopo la chiusura della procedura vi è stata prosecuzione nell'incarico finalizzata a portare a termine giudizi pendenti o altre operazioni spetta al curatore un'integrazione del compenso per l'ulteriore attività svolta.

Prima della liquidazione finale è possibile liquidare al curatore acconti sul compenso ma, salvi giustificati motivi (esempio: impegnativa gestione del patrimonio e di giudizi in corso che impediscono la prosecuzione della liquidazione), questi possono essere accordati solo in esito a ripartizioni parziali e quindi contestualmente al pagamento anche dei creditori.

Per l'ipotesi di successione di più curatori nell'incarico viene liquidato un compenso complessivo al termine della procedura, al fine di evitare liquidazioni parziali eccessive rispetto al risultato finale, e questo viene ripartito proporzionalmente all'attività compiuta dagli interessati. E' prevista la possibilità di riconoscere acconti ai curatori cessati.

L'ultimo comma inibisce ogni pretesa ulteriore del curatore rispetto al compenso liquidato, nemmeno a titolo di spese.

Viene comminata la nullità per i pagamenti effettuati in violazione del divieto e ammessa la ripetizione di quanto indebitamente percepito, salva l'azione penale.

## Articolo 143 Nomina del comitato

Il comitato dei creditori è l'organo rappresentativo della creditoria ed è quello che ha visto mutare maggiormente il suo ruolo nella stagione delle riforme iniziata nei primi anni duemila. Da organo deputato a rilasciare pareri obbligatori ma quasi mai vincolanti (tanto da essere qualificato come "organo ombra") è divenuto titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni) e si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione.

L'impostazione attuale viene confermata nel Codice.

La nomina del comitato competa al giudice delegato che vi deve provvedere entro trenta giorni dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale tenendo presenti le indicazioni sui possibili componenti desumibili dalla documentazione già acquisita (e quindi anche di quella presentata nell'ambito del procedimento unitario), dalle informazioni che può fornire il curatore, dalle manifestazioni di diponibilità eventualmente espresse dai creditori nelle domande di ammissione al passivo o precedentemente.

L'art. 143 indica i criteri da seguire affinchè l'organo, la cui composizione può essere di tre o cinque membri, sia rappresentativo delle varie tipologie di creditori, dovendo il giudice delegato curare che nel comitato siano rappresentati i portatori di crediti di diversa entità e qualifica (e quindi privilegiati e chirografi), avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi e quindi escludendo dalla nomina sia i creditori di cui appare certo il soddisfacimento sia quelli a elevato rischio di insoddisfazione in quanto meno interessati alla gestione.

Considerate le variazioni dello stato passivo che possono intervenire o altri giustificati motivi (es: modifica delle aspettative di soddisfacimento) il giudice delegato po' variare la composizione del comitato, sempre tenendo presenti i criteri di cui sopra.

Il comitato si considera costituito con l'accettazione della nomina e deve essere convocato entro dieci giorni dalla stessa affinchè individui ,a maggioranza, il presidente.

Il sesto e il settimo comma attengono alle modalità di funzionamento del comitato prevedendo, rispettivamente, l'obbligo di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi e la possibilità che un componente possa delegare, a sua spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l'espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.

L'ultimo comma contiene una novità rispetto all'attuale disciplina in quando prevede che, nelle procedure poco complesse e quindi in quelle in cui è presente un numero limitato di creditori e la liquidazione ha ad oggetto un attivo di valore modesto e di composizione non problematica, può essere omessa la nomina del comitato dei creditori. L'intervento del comitato, nei casi in cui è previsto, viene sostituito con l'interpello, effettuato anche in via telematica, dei singoli creditori che vengono invitati ad esprimersi; la mancata espressione del parere si calcola come parere favorevole alla proposta del curatore.

## Articolo 144 Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori

L'art. 144 regola la sostituzione dei componenti del comitato ad iniziativa dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti già ammessi allo stato passivo (maggioranza per somme). La richiesta di sostituzione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi componenti e il giudice delegato può accoglierla se sono rispettati i criteri di composizione di cui all'art. 143.

Al fine del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto dei creditori che si trovano in conflitto di interessi.

Attiene invece ad un diverso profilo il dettato dell'ultimo comma che legittima la maggioranza dei creditori di cui al primo comma a deliberare che ai componenti del comitato, oltre al rimborso delle spese comunque spettante, venga riconosciuto un compenso per la loro attività in una misura che, complessivamente, non può eccedere il dieci per cento del compenso liquidato al curatore.

#### Articolo 145

Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

L'art. 145 disciplina le funzioni del comitato dei creditori, le modalità con cui si esprime, i criteri della loro responsabilità e l'azione volta ad accertarla.

Il ruolo fondamentale del comitato dei creditori è quello di vigilare sull'operato del curatore e di autorizzarne gli atti laddove previsto. Il comitato esprime altresì pareri quando la legge lo prevede ma anche ogni volta che ne facciano richiesta il giudice delegato e il curatore.

Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che è richiesta una sua deliberazione e comunque quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato, che debbono essere concisamente motivate, sono prese a maggioranza nel termine massimo di quindici giorni da quando la richiesta è pervenuta al presidente e al voto si può pervenire sia in riunioni collegiali che attraverso consultazioni telematiche a

condizione che sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto (ad esempio: verbalizzazione o fonoregistrazione della conference call).

Come disposizione di chiusura è previsto che se il comitato non può essere costituito per insufficienza del numero (e, deve ritenersi, se non sussistono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 143 c. 8) o indisponibilità dei creditori, se quello costituito è inerte o per qualsiasi ragione non funziona oppure se c'è urgenza di deliberare provvede il giudice delegato.

Pe l'esercizio delle funzioni di vigilanza si prevede che il comitato, ma anche ciascuno dei suoi componenti, possa ispezionare le scritture contabili e di documenti della procedura nonché chiedere notizie e chiarimenti al curatore.

In caso di mancata costituzione o di mancato funzionamento del comitato gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Al sesto comma si conferma il diritto dei componenti del comitato al rimborso delle spese nonché, se deliberato dai creditori con le modalità di cui all'art. 144, al compenso.

L'ultimo comma tratta della responsabilità dei componenti il comitato dei creditori e la conforma a quella prevista per i sindaci dall'art. 2407, c. 1, del codice civile a mente del quale sussiste l'obbligo di adempiere ai doveri propri della funzione con la diligenza del mandatario (e quindi la diligenza del buon padre di famiglia con la conseguenza che l'eventuale colpa deve essere valutata con minor rigore se l'incarico è gratuito), e di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui si ha conoscenza per ragione dell'ufficio. Non viene invece richiamato anche il secondo comma e quindi non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza che, nella fattispecie, comporterebbe l'obbligo di attivarsi per verificare l'assenza di condotte dannose da parte del curatore.

L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato può essere proposta dal curatore nel corso della procedura e il giudice delegato, allorquando concede l'autorizzazione ad agire, provvede alla sostituzione dei componenti nei cui confronti è rivolta l'azione

## Articolo 146 Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

L'articolo disciplina a il reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione del comitato dei creditori e prevede un'ampia legittimazione attiva riconoscendola al curatore, ai creditori e a qualunque interessato.

Non è previsto il reclamo avverso le omissioni del comitato alla cui inerzia si può dunque ovviare con il ricorso al giudice delegato che provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 145, c. 4.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell'atto e può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito, così come previsto in relazione al reclamo avverso atti del curatore.

Sul reclamo decide il giudice delegato senza formalità che non siano essenziali per il rispetto del contraddittorio.

Il provvedimento del giudice delegato è reclamabile avanti al tribunale concorsuale con il rito previsto per i reclami avverso i decreti degli organi giurisdizionale (art. 129).

#### SEZIONE II Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Articolo 147 Beni del debitore L'art. 147 conferma una delle norme cardine della procedura di liquidazione giudiziale e cioè quella che sancisce, quale effetto della sentenza di apertura della procedura, il pieno spossessamento del debitore nei cui confronti la sentenza viene pronunciata.

Lo spossessamento attiene sia all'amministrazione dei beni, la cui gestione viene affidata al curatore, sia alla disponibilità dei medesimi e quindi alla legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione anch'essa affidata al curatore.

Poiché il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i beni presenti e futuri (art. 2704 del codice civile) del patrimonio liquidabile entrano a far parte anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura ma se per l'acquisizione è necessario sostenere degli oneri questi debbono essere soddisfatti integralmente in quanto sorti dopo l'apertura della liquidazione e quindi non soggetti a falcidia.

Al fine di evitare che le acquisizioni al patrimonio da liquidarsi non vadano a vantaggio dei creditori comportando oneri di acquisizione o gestione superiori al valore del bene è previsto che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, se già costituito, o, in mancanza, del giudice delegato, possa rinunciare sia ad acquisire beni che pervengono dopo l'apertura ma anche a recuperare beni che già si trovavano nel patrimonio se il presumibile valore di realizzo sia inferiore agli oneri di acquisizione o di conservazione.

#### Articolo 148 Rapporti processuali

Poiché il passaggio della gestione e della disponibilità del patrimonio non sarebbe completo se permanesse in capo al debitore la legittimazione a gestire il contenzioso riguardante rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l'art. 148 sancisce l'esclusiva legittimazione processuale del curatore sostitutiva di quella del debitore il quale può intervenire in giudizio solo allorquando la definizione delle questioni oggetto dello stesso può influire sull'esito di un'imputazione di carattere penale a suo carico o quando l'intervento è previsto dalla legge.

Al fine di consentire al curatore di costituirsi nei giudizi in cui sono trattati rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di diritto l'interruzione automatica del processo ma per la tutela delle parti il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione.

## Articolo 149 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

Conseguenza della perdita dell'amministrazione e della disponibilità del patrimonio da parte del debitore è l'insensibilità del patrimonio stesso ad ogni azione del suo titolare il quale dunque non ne può disporre con atti aventi efficacia nei confronti dei creditori nemmeno effettuando pagamenti, che possono quindi essere ripetuti, o incassando crediti dei quali il curatore può comunque richiedere nuovamente il pagamento.

## Articolo 150 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

In base al principio della cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del debitore e quindi dell'insensibilità del suo patrimonio ad aggressioni successive viene confermata l'inefficacia rispetti ai creditori delle formalità necessarie a rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali se

compiute dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Sono fatte salve diverse specifiche disposizioni di legge.

#### Articolo 151 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

La disposizione mira ad escludere dallo spossessamento non solo i beni e i diritti di contenuto non patrimoniale ma anche quelli a contenuto patrimoniale ma strettamente personali (si pensi, ad esempio, a fotografie di famiglia) oppure la cui esclusione dalla liquidazione ha una giustificazione di natura umanitaria, quali il ricavato dalla attività lavorativa del debitore o ciò che riceve a titolo di assegno alimentare. Quanto al ricavato dell'attività lavorativa il diritto all'esclusione dall'apprensione al patrimonio liquidabile e quindi il mantenimento della disponibilità in capo al debitore è condizionato dal provvedimento del giudice delegato che deve fissare il limite quantitativo necessario al mantenimento del medesimo e della sua famiglia.

Per analoghe ragioni sono esclusi dalla liquidazione i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Sono infine escluse le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c.).

#### Articolo 152 Alimenti ed abitazione del debitore

Se l'articolo precedente prevede un diritto del debitore a vedere esclusi dalla liquidazione alcuni beni e diritti e tra questi il ricavato dalla propria attività lavorativa, l'art. 152 prevede invece i casi in cui una parte del patrimonio può essere attribuita al debitore definitivamente o temporaneamente. La prima ipotesi è quella della mancanza in capo al debitore dei mezzi di sussistenza per lui e la famiglia; in tal caso è facoltà del giudice, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, concedergli un sussidio a titolo di alimenti a carico del patrimonio oggetto della liquidazione, presumibilmente quando questo sia di consistenza tale da far prevedere un soddisfacimento non irrisorio dei creditori. Il secondo comma dispone invece che al debitore può essere lasciato l'utilizzo della casa di abitazione nei limiti in cui è necessario per lui e la sua famiglia, fino a quanto l'immobile non è liquidato; eventuali controversie sono rimesse alla decisione del giudice delegato che deve sentire il curatore e il comitato dei creditori.

### Articolo 153 Corrispondenza diretta al debitore

La disposizione è volta a contemperare il diritto alla riservatezza del debitore con le esigenze del curatore di avere contezza di tutto ciò che attiene all'attività economica dallo stesso svolta.

E' quindi previsto che la corrispondenza indirizzata al debitore persona fisica gli venga direttamente recapitata con l'obbligo del medesimo di consegnare al curatore tutto ciò che concerne i rapporti compresi nella liquidazione e quindi tutta la corrispondenza commerciale.

Se il debitore non è una persona fisica e quindi non può essere destinatario di corrispondenza di natura personale tutto deve essere direttamente recapitato al curatore o comunque a lui consegnato.

#### Obblighi del debitore

Al fine di consentire agli organi della procedura di ottenere i necessari chiarimenti e comunque le informazioni utili alla gestione del patrimonio oggetto della liquidazione la disposizione in esame prevede l'obbligo per il debitore persona fisica e per gli amministratori e i liquidatori della società o ente debitore di comunicare la loro reperibilità ed eventuali cambiamenti della stessa.

Per le stesse finalità è altresì previsto l'obbligo di comparizione avanti agli organi della procedura. I soggetti tenuti a comparire debbono presentarsi personalmente ma possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire a mezzo di procuratore in caso di legittimo impedimento.

Non è prevista la possibilità di accompagnamento coattivo ma la violazione dell'obbligo di comparizione trova la sua sanzione nella valutazione di tale condotta ai fini dell'esdebitazione.

### SEZIONE III Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Articolo 155

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

La disposizione fissa il principio dell'intangibilità del patrimonio destinato alla liquidazione dal momento in cui la procedura viene aperta.

L'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari è assoluta e, salvo sia diversamente disposto dalla legge, colpisce anche i crediti sorti in corso di procedura, dovendo la liquidazione svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore.

#### Articolo 156 Concorso dei creditori

L'art. 156 conferma un altro dei principi cardine della liquidazione giudiziale è cioè quello secondo cui tutte le pretese a contenuto patrimoniale da far valere sul ricavato della liquidazione o comunque sul patrimonio alla stessa soggetto debbono essere accertate secondo il rito della verifica del passivo di cui al capo V del codice, salvo che sia diversamente disposto.

L'onere grava anche sui creditori che sono esonerati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio in questione i quali, dunque, al fine di poter trattenere quanto ricavato debbono comunque farsi accreditare con la procedura di verifica di cui sopra.

### Articolo 157 Creditori muniti di pegno o assistiti da taluni privilegi speciali mobiliari

L'art. 157 contempla un'eccezione al divieto di agire singolarmente sui beni del debitore per i crediti assistiti da pegno o da privilegio speciale ai sensi degli articoli 2756 del codice civile (crediti per spese di conservazione e miglioramento di beni mobili con privilegio sugli stessi purchè si trovino presso chi ha fatto la prestazione o la spesa) e 2761 del codice civile (crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario con privilegio rispettivamente sulle cose trasportate e ancora detenute per le spese di imposta anticipate, per le spese di esecuzione del mandato sulle cose del mandante detenute per l'esecuzione, per i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale con privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito o del sequestro).

Detti crediti possono essere realizzati al di fuori della procedura a condizione che siano stati ammessi al passivo con la prelazione richiesta e che il giudice abbia autorizzato la liquidazione in esito a richiesta del creditore.

L'autorizzazione al creditore a procedere autonomamente alla vendita dei beni oggetto di pegno o della prelazione deve stabilire il tempo e le modalità conformemente a quanto previsto nell'art. 221 in ordine alle vendite eseguite dal curatore e previa stima se non palesemente superflua; il giudice, sempre previa stima se non superflua, può anche assegnare al creditore i beni stessi determinandone il valore.

Il creditore può trattenere solamente l'importo ammesso al passivo con prelazione per cui se il ricavato della vendita, al netto delle spese, o il valore determinato dal giudice in caso di assegnazione, sono superiori a detto importo il creditore deve versare al curatore l'eccedenza.

Nel caso in cui non venga autorizzata la vendita ad opera del creditore il giudice delegato può autorizzare il curatore ad acquisire i beni oggetto della prelazione e a procedere alla loro vendita secondo le modalità previste dall'articolo 221, pagando al creditore pignoratizio o privilegiato il loro controvalore o, se minore, il ricavato della vendita, al netto delle spese, nei limiti dell'importo del credito ammesso al passivo con prelazione.

## Articolo 158 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

La disposizione disciplina le modalità con le quali i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere i loro diritti sul ricavato della liquidazione prevedendo che gli stessi devono essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati per capitale, interessi e spese e che, se non sono in tal modo soddisfatti integralmente, concorrono per quanto ancora dovuto nelle ripartizioni dell'attivo con i creditori chirografari e sono agli stessi parificati.

Al fine di evitare che i creditori privilegiati possano essere pregiudicati dalla tardiva liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio nel caso in cui il ricavato della liquidazione degli stessi non sia sufficiente al pagamento del loro credito, è previsto il loro diritto a partecipare quali chirografari anche alle ripartizioni del prezzo ricavato dalla liquidazione di altri beni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia. Se al momento della ripartizione del prezzo dei beni vincolati il loro credito, computati in primo luogo gli interessi, trova integrale capienza, dalla somma loro assegnata deve essere detratto per la distribuzione agli altri creditori quanto ottenuto dalla ripartizioni anteriori. Se invece l'importo ricavato dalla liquidazione dei beni vincolati alla garanzia copre solo una parte del credito i creditori privilegiati possono trattenere su quanto ottenuto dalle ripartizioni precedenti solo la percentuale che è stata definitivamente attribuita ai creditori chirografari, essendo a questi equiparati per la quota di credito che non ha trovato capienza.

Il terzo comma rende applicabile anche alla ripartizione nella liquidazione giudiziale le regole del codice civile circa l'estensione del privilegio anche agli interessi dettate dagli articoli 2749 (per i crediti assistiti da privilegio), 2788 (per i crediti assistiti da pegno) e 2855 (per i crediti assistiti da ipoteca) equiparando alla data del pignoramento menzionata in tali norme quella di apertura della liquidazione giudiziale, ferma la particolarità, per i crediti assistiti da privilegio generale, della cessazione del decorso degli interessi alla data di deposito del progetto di riparto in cui viene prevista la soddisfazione anche parziale del credito.

I commi successivi disciplinano l'estensione del privilegio che spetta al credito anche alle spese necessarie per la sua gestione nell'ambito della procedura e a quelle necessarie per la costituzione e manutenzione del privilegio.

E quindi: la stessa prelazione di cui gode il credito si estende anche alle spese sopportate per l'ammissione del credito al passivo nei limiti di quelle ordinariamente necessarie; per i crediti garantiti da ipoteca l'estensione della garanzia si estende anche alle spese di costituzione, iscrizione

e rinnovazione dell'ipoteca; per i crediti garantiti da pegno oppure dal privilegio spettante per le spese di conservazione e miglioramento (art. 2756 c.c.) o da quello che afferisce ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario o del sequestratario (art. 2761 c.c.) la prelazione che assiste il credito si estende anche alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle spese dell'individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

#### Articolo 159 Crediti pecuniari

Fatte salve le disposizioni dettate nell'articolo precedente, quello in esame pone il principio della sospensione degli interessi sui crediti chirografari in quanto il loro calcolo incrementerebbe inutilmente il passivo, posto che rimarrebbe invariata la percentuale di soddisfacimento dei creditori. La sospensione interviene con la dichiarazione di apertura della procedura e cessa con la chiusura della stessa, o eventualmente della fase di prosecuzione dei giudizi in corso, e rileva solo ai fini della procedura per cui gli interessi sono dovuti se il debitore torna *in bonis*.

Il secondo comma riafferma il principio della scadenza di tutti i crediti pecuniari alla data di apertura della procedura.

Il terzo comma disciplina la partecipazione al concorso dei crediti condizionali richiamando quella specifica dettata dagli articoli 209 in tema di ammissione al passivo con riserva, 232 sull'accantonamento in occasione delle ripartizioni parziali, 233 sulle modalità di scioglimento della riserva e chiarisce che sono da considerarsi sottoposti alla disciplina dei crediti condizionali anche quelli per i quali il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale gode del *beneficium excussionis* e quindi che non possono essere fatti valere sul suo patrimonio se non previa escussione di un obbligato principale.

#### Articolo 160 Compensazione

Con l'art. 160 viene ribadita la possibilità di opporre in compensazione a un debito nei confronti del soggetto sopposto al liquidazione giudiziale un controcredito anche non scaduto prima dell'apertura ma con una novità costituita dalla condizione che il controcredito venga ammesso al passivo e che quindi ne venga previamente accertata l'esistenza, la consistenza e l'opponibilità alla massa.

Ulteriore novità, dettata dalla necessità di evitare operazioni in danno della massa consistenti nell'acquistare a prezzo vile di crediti verso il debitore assoggettato alla liquidazione privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento e quindi opporli in compensazione per l'intero valore nominale a debiti dell'acquirente nei confronti dello stesso soggetto, è la disposizione secondo la quale la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, prescindendo dalla circostanza che il credito sia o no scaduto prima dell'apertura.

#### Articolo 161 Crediti infruttiferi

L'articolo in esame contiene la disciplina di una particolare categorie di crediti e cioè di quelli infruttiferi con scadenza successiva alla data di apertura della liquidazione volta ad evitare un'ingiustificata locupletazione del creditore nel caso in cui il suo credito venga soddisfatto in tutto o in parte prima della scadenza dell'obbligazione.

Si prevede infatti che il credito venga ammesso al passivo per l'intera somma ma che ad ogni singola ripartizione l'importo spettante venga diminuito degli interessi composti calcolati in ragione del saggio di cui all'art. 1284 del codice civile per il tempo corrispondente all'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del credito.

#### Articolo 162 Obbligazioni ed altri titoli di debito

L'art. 162 contiene un'ulteriore disciplina di una particolare categoria di crediti (le obbligazioni ed altri titoli di debito) che sono ammessi al passivo per il valore nominale, detratti eventuali rimborsi ottenuti prima dell'apertura della procedura. Nel caso in cui sia prevista l'attribuzione di un premio da estrarre a sorte, l'estrazione non ha luogo ma il premio viene attribuito pro quota a tutti gli aventi diritto.

#### Articolo 163 Crediti non pecuniari

La disciplina dei crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione in denaro da determinarsi in base a determinati parametri viene ammessa al passivo sulla base dei parametri di riferimenti valorizzati alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Disciplina analoga è prevista per i crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro: il credito viene ammesso in base alla valorizzazione della prestazione al momento dell'apertura della procedura.

#### Articolo 164 Rendita perpetua e rendita vitalizia

L'attuazione del principio in base al quale tutti i crediti si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale impone una disciplina specifica anche per la rendita.

Se si tratta di rendita perpetua l'ammissione viene effettuata al valore di riscatto come calcolato in base all'art. 1866 del codice civile.

Per la rendita vitalizia l'ammissione viene effettuata per una somma equivalente al valore capitale al momento dell'apertura della procedura.

#### Articolo 165 Creditore di più coobbligati solidali

Gli art. 165, 166 e 167 attengono alla disciplina dell'ammissione e del soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi.

La prima disposizione prevede il diritto del creditore comune di partecipare per l'intero valore del credito (capitale e accessori) nella liquidazione del patrimonio di ciascuno dei debitori fino all'integrale soddisfacimento, essendo ciascuno di questi debitore per l'intero.

Al fine di evitare che il regresso esercitato da un condebitore nei confronti di un altro comporti, oltre alla duplicazione della pretesa, una diminuzione delle possibilità di soddisfacimento del comune creditore la relativa domanda può essere proposta solo dopo l'integrale soddisfacimento di quest'ultimo.

### Articolo 166 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

La seconda disposizione disciplina il diritto di insinuazione al passivo del creditore nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio di un debitore nel caso in cui prima dell'apertura della stessa sia intervenuto un pagamento parziale da parte di altro condebitore o del fideiussore prevedendo che, in tal caso, l'insinuazione possa essere effettuata solo per la parte di credito non riscossa.

E' previso altresì che il coobbligato che ha conseguentemente diritto di regresso verso il debitore sottoposto a liquidazione possa esercitarlo per la somma pagata ma che il comune creditore abbia diritto a farsi assegnare la quota di riparto spettante a colui che ha esercitato il regresso fino alla concorrenza di quanto dovutogli.

Se il comune creditore non risulta integralmente soddisfatto resta impregiudicato il suo diritto nei confronti del coobbligato.

### Articolo 167 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

La terza norma disciplina il rapporto tra il diritto del coobbligato e del fideiussore di debitore nei cui confronti è stata aperta la liquidazione e che sia titolare di diritto di ipoteca o di pegno sui beni del medesimo a garanzia del diritto di regresso e quello del comune creditore.

In tale ipotesi si prevede che il coobbligato o il fideiussore escussi possano concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale hanno la garanzia ma che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno spettino al comune creditore in deduzione della somma eventualmente ancora dovuta.

## SEZIONE IV Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Articolo 168 Atti a titolo gratuito

Gli articoli da 168 a 176 costituisco l'attuazione del principio della *par condicio creditorum* in base al quale deve essere operata la ricostituzione del patrimonio qual era nell'imminenza dell'apertura della procedura in modo da evitare che qualche creditore si avvantaggi in danno degli altri evitando di subire una falcidia del proprio credito diversa da quella subita da altri creditori nella stessa posizione giuridica.

Lo strumento giuridico per addivenire alla ricostituzione del patrimonio da liquidare si conferma essere quello dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti che ne hanno modificato *in peius* la consistenza o la qualità rendendo disponibili alla liquidazione le utilità fuoruscite dal patrimonio stesso.

Deve essere preliminarmente evidenziato che una rilevante novità è data dall'individuazione della data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto periodo sospetto che viene stabilita in quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, e ciò al fine di evitare che il tempo decorrente tra il deposito e l'apertura non vada in danno dei creditori rendendo irrevocabili gli atti maggiormente risalenti.

La prima disposizione sancisce l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Non è previsto il presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario dell'atto dal momento che non si ritiene necessario tutelare la buona fede in una situazione in cui il danno per il soggetto che subisce la perdita è pari al beneficio che ha gratuitamente ottenuto.

L'inefficacia si verifica di diritto con la trascrizione della sentenza che apre la liquidazione; è prevista la possibilità per chiunque vi abbia interesse di proporre reclamo avanti al giudice delegato a norma dell'art. 138 (erroneamente indicato come art.129, visto che nel testo vigente il reclamo si propone ex art. 36 l.fall.) e quindi con le modalità di impugnazione degli atti e delle omissioni degli organi non giurisdizionali.

## Articolo 169 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

L'art. 169 prevede l'inefficacia di pagamenti effettuati anticipatamente rispetto alla scadenza se questa cade nel giorno dell'apertura della liquidazione o posteriormente e quindi in una data che, se rispettata, avrebbe comunque reso inefficace il pagamento ai sensi dell'art. 149.

L'inefficacia colpisce i pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda in esito alla quale è stata aperta la liquidazione o nei due anni anteriori.

Sono altresì inefficaci i pagamenti di debiti effettuati in una situazione in cui presumibilmente sussistevano le condizioni per la postergazione e cioè quelli eseguiti in favore dei soci per rimborsi a finanziamenti alla società se sono stati effettuati dal debitore dopo il deposito della domanda o nell'anno anteriore. La stessa disposizione si applica anche ai finanziamenti effettuati da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento nei confronti della società assoggettata a liquidazione giudiziale o da altri soggetti alla stessa sottoposti.

## Articolo 170 Azioni previste dal codice civile contro gli atti pregiudizievoli ai creditori

Con l'art. 170 si conferma la legittimazione del curatore ad esercitare anche l'azione di revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile.

E' prevista la competenza esclusiva del tribunale concorsuale sia che l'azione sia diretta nei confronti del contraente immediato sia, se proponibile, che si rivolta nei confronti degli aventi causa del medesimo.

## Articolo 171 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

L'art. 171 è la norma che contiene l'elencazione degli atti che possono essere resi inefficaci nei confronti dei creditori in esito all'esercizio dell'azione revocatoria.

Al primo comma sono elencati gli atti revocabili senza che il curatore debba provare la conoscenza in capo alla controparte dello stato di insolvenza in cui versava il debitore; la presunzione (iuris tantum) di conoscenza è giustificata dalla circostanza, comune a tali atti, di essere normalmente estranei, in quanto dannosi, alla condotta dell'imprenditore in grado di gestire l'impresa senza condizionamenti derivanti dalla sua situazione economico finanziaria.

Si tratta:

degli atti in cui vi è una rilevante sproporzione (oltre un quarto), in danno del debitore, tra prestazione e controprestazione, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti e esigibili effettuati con mezzi anomali e cioè non con denaro o altri mezzi abitualmente utilizzati nelle transazioni commerciali, compiuti nello stesso lasso di tempo;

dei pegni, delle anticresi, delle ipoteche volontarie costituiti nello stesso periodo a garanzia di debiti preesistenti non scaduti e quindi evidentemente in esito a sopravvenuta valutazione negativa sulla solvibilità:

dei pegni, delle anticresi, e delle ipoteche volontarie e giudiziali costituite dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti, ove la minore estensione del periodo rilevante si giustifica con la considerazione che l'atto di acquisizione della garanzia trova la sua giustificazione nello specifico inadempimento.

Nel secondo comma sono elencati gli atti conformi alla normale prassi commerciale e quindi di per sé non indicativi di approfittamento della minorata forza contrattuale della controparte che sono revocabili solo se compiuti nella consapevolezza (da dimostrarsi da parte del curatore) dello stato di insolvenza in cui si trovava il debitore: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

Il terzo comma conferma la previsione di cause di esenzione dalla revocabilità di atti che diversamente rientrerebbero nelle fattispecie sopra elencate.

Si tratta di cause di esenzione che hanno giustificazioni diversificate:

quanto ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e quindi secondo la prassi adottata nei rapport tra fornitore e debitore l'esenzione è giustificata dalla finalità di evitare che i fornitori approfittino dello stato di difficoltà dell'imprenditore per imporre condizioni deteriori e nello stesso tempo di tranquillizzare il fornitore corretto circa l'irrevocabilità dei pagamenti che regolarmente ottiene;

quanto alle rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca la finalità è quella di evitare la revoca di versamenti su conti passivi che in realtà non diminuiscono apprezzabilmente il debito dell'imprenditore in quanto bilanciati da corrispondenti uscite;

quanto agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano debitamente attestato di cui all'articolo 60 o di cui all'articolo 288 e in esso adeguatamente indicati perché l'esenzione è il beneficio previsto per indurre i creditori a concludere un accordo con il debitore che appaia in prospettiva idoneo a superare lo stato di difficoltà in cui versa l'impresa e quindi in una situazione in cui la conoscenza dello stato di insolvenza sarebbe evidente; proprio perché il beneficio si giustifica solo in presenza di una seria iniziativa l'esenzione non si applica in presenza di atti che evidenziano dolo o colpa grave o di situazione che renda improbabile la riuscita del piano;

quanto alla esenzione degli atti compiuti, dei pagamenti effettuati e delle garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato, e in essi adeguatamente indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti, eseguiti o costituite dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione la ratio della stessa nonché dell'esclusione anche della revocatoria ordinaria consiste nella necessità di consentire lo svolgimento delle indicate procedure di risoluzione concordata della crisi di impresa che evidentemente sarebbe impossibile se gli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza fossero a rischio di revocatoria in caso di non impossibile esito negativo della procedura stessa;

quanto ai pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati, la giustificazione risiede nella volontà di non mettere in dubbio il pagamento di corrispettivi vitali per il mantenimento dei percettori e delle loro famiglie;

quanto, infine, ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente Codice l'esenzione dalla revocatoria è finalizzata a consentire al debitore di ottenere il necessario supporto tecnico e legale potendo assicurare i professionisti chiamati ad assisterlo circa la stabilità dei pagamenti effettuati anche in prossimità dell'accesso alla procedura.

L'ultimo comma sancisce l'inapplicabilità della disciplina della revocatoria contenuta nell'articolo in esame all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario e la salvezza delle disposizioni delle leggi speciali.

#### Articolo 172 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'art. 172 prevede un collegamento tra il patrimonio della società assoggettata alla liquidazione giudiziale e quello, separato, dalla stessa destinato ad uno specifico affare disponendo la revocabilità anche di atti che non incidono direttamente sul patrimonio della prima ma sul patrimonio separato allorquando il loro compimento sia comunque pregiudizievole per la società; vi è anche separazione tra l'oggetto della conoscenza dello stato di insolvenza che rileva ai fini della revocatoria che non è costituito dalla situazione del patrimonio separato su cui incide direttamente l'atto ma su quella della società dallo stesso atto pregiudicata.

## Articolo 173 Pagamento di cambiale scaduta

L'art. 173 pone un'eccezione alla revocabilità del pagamento ottenuto dal creditore nel caso in cui quest'ultimo abbia dovuto accettarlo pena la perdita dell'azione cambiaria di regresso (art. 80 legge cambiaria). In tale caso la revocatoria per la somma riscossa può essere rivolta verso l'ultimo obbligato in via di regresso per il quale il curatore è in grado di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell'obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale.

#### Articolo 174 Atti compiuti tra coniugi

In considerazione del particolare rapporto di famliarità che lega i coniugi, le parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto e quindi della presumibile approfondita conoscenza che gli stessi hanno degli affari del debitore la consapevolezza dello stato di insolvenza viene presunta, salvo la prova contraria, per tutti gli atti previsti nell'art. 171 compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un'impresa e per quelli a titolo gratuito compiuti anche oltre due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita la liquidazione ma nel tempo di esercizio dell'impresa.

#### Articolo 175

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia esercitabili solo dal curatore

Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto per l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore.

#### Articolo 176 Effetti della revocazione

L'art.176 disciplina al primo comma la legittimazione passiva all'azione revocatoria nell'ipotesi in cui il pagamento al debitore venga effettuato tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 ( si tratta delle societa' fiduciarie e di revisione e cioè "quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni"), prevedendo che questa spetti a colui che è il destinatario della prestazione e che nei suoi confronti si verifichino anche gli effetti sostanziali

Il secondo comma disciplina il diritto spettante a chi, per effetto della revoca, ha dovuto restituire quanto ricevuto dal debitore prevedendo che venga ammesso al passivo per l'eventuale credito originario.

Il terzo comma conferma la disciplina già introdotta al fine di evitare che atti estintivi derivanti da posizioni passive di conto corrente bancario o comunque da rapporti continuativi o reiterati poi seguiti da nuovi incrementi del debito comportino la revoca di somme nel complesso non corrispondenti all'effettiva diminuzione del debito al momento dell'apertura della procedura disponendo che l'ammontare che il terzo deve restituire per effetto della revoca sia pari alla differenza tra l'ammontare massimo del suo credito nel periodo in cui ha avuto conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo dello stesso all'epoca di apertura del concorso.

## SEZIONE V Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Articolo 177

Contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti

Premesso che il comma 20 dell'art. 2 definisce "contratti pendenti" quelli stipulati dal debitore che alla data della domanda di regolazione della crisi, ovvero alla data di apertura della liquidazione giudiziale, risultino ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, la disposizione in esame ne contiene la disciplina prevedendo come regola generale, e quindi salvo che sia diversamente disposto in questa stessa sezione e in tema di esercizio provvisorio, la sospensione; tale effetto dura fino a quando il curatore, eventualmente messo in mora dall'altro contraente che può fargli assegnare dal giudice un termine non superiore a sessanta giorni per decidere, dichiari di sciogliersi dal contratto (effetto che comunque si verifica se il curatore non si pronuncia nel termine assegnato) oppure, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare; in caso di subentro il curatore assume dalla data della dichiarazione tutti gli obblighi contrattuali; lo scioglimento non è ammesso nei contratti ad effetti reali se è già avvenuto il trasferimento del diritto.

La prosecuzione nel contratto comporta la prededucibilità dei soli crediti maturati in corso di procedura e ciò in ossequio alla prescrizione del legislatore delegante di limitare le ipotesi di prededuzione.

Trattandosi di esercizio da parte del curatore di una facoltà riconosciuta dalla legge, se il contratto viene sciolto l'altro contraente non ha alcun diritto al risarcimento del danno ma può insinuarsi per il solo credito conseguente al mancato adempimento.

Le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti sono inefficaci ma se l'azione di risoluzione è già stata promossa prima dell'apertura della liquidazione, e nei casi previsti è stata debitamente trascritta, spiega i suoi effetti anche nei confronti del curatore. Tuttavia se il contraente intende ottenere non solo la pronuncia di risoluzione per inadempimento ma anche la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno la domanda deve essere proposta secondo le disposizioni sull'accertamento del passivo.

## Articolo 178 Contratti preliminari

Le disposizioni dell'art. 177 sulla disciplina dei contratti pendenti si applicano anche al contratto preliminare per il quale sono tuttavia previste alcune peculiarità contenute nell'art. 178.

Lo scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare può essere oggetto di dichiarazione del curatore anche se il promissario acquirente abbia proposto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica (art. 2932 codice civile) ma se la domanda è stata trascritta e viene successivamente accolta lo scioglimento, per effetto della retrodatazione degli effetti della sentenza alla data di proposizione della domanda, non è opponibile al promissario acquirente.

Nel caso in cui il contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, sia oggetto di scioglimento il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito al passivo, escluso il risarcimento del danno, con il privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile che grava sull'immobile oggetto del contratto se gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi, nei termini previsti, di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.

Al fine di tutelare il contraente che persegue il soddisfacimento del primario bisogno abitativo o l'esercizio di attività produttiva, ritenuta di prevalente interesse, è previsto che non possa essere sciolto il contratto preliminare di vendita regolarmente trascritto se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre a condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi nei termini previsti di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.

Condizione ulteriore perché lo scioglimento non possa verificarsi è che il promissario acquirente chieda l'esecuzione del preliminare con le forme e nei termini previsti per l'accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Al fine di non gravare la massa di oneri derivanti dalla non coincidenza dello stato dell'immobile rispetto a quanto contrattualmente previsto, questo è trasferito nello stato in cui si trova al promissario acquirente il quale può solo far valere con domanda di ammissione al passivo, con il privilegio spettante, il credito corrispondente all'eventuale eccedenza degli acconti già versati rispetto al valore dell'immobile a lui trasferito;

nell'ipotesi in cui il valore dell'immobile è superiore a quello degli acconti pagati il promissario acquirente è tenuto al pagamento della differenza.

## Articolo 179 Contratti relativi a immobili da costruire

L'art. 179 disciplina i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 122/2005 per il caso in cui l'acquirente abbia escusso la fideiussione al cui rilascio è obbligato il costruttore a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di importi corrisposti dal medesimo, prevedendo che detti contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore.

In ogni caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

## Articolo 180 Contratti di carattere personale

I contratti di carattere personale e quindi quelli nei quali la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata un motivo determinante è logico ritenere che non possano sic et simpliciter proseguire se alla persona sottoposta alla liquidazione si sostituisce il curatore; si prevede dunque lo scioglimento automatico per effetto della apertura della liquidazione giudiziale a meno che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

# Articolo 181 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

L'art. 181 disciplina gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale della società che ha istituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare sul contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione delle finalità dell'affare stesso prevedendo che detta apertura di per sé non costituisce causa di scioglimento del contratto ma solo se lo stato di liquidazione giudiziale in cui si trova la società è ostativo alla continuazione o realizzazione dell'operazione.

Se l'impedimento non sussiste il curatore, sentito il comitato dei creditori, può decidere di subentrare alla società assumendo gli obblighi relativi.

In caso di mancato subentro la norma tutela le aspettative del finanziatore il quale può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori (che esprime ancora un parere obbligatorio ma non vincolante), a realizzare o continuare l'operazione in proprio o con affidamento a terzi, con facoltà di trattenere i proventi dell'affare in pagamento del proprio credito, anche nel caso, quindi, che non ne fosse ab origine prevista contrattualmente tale destinazione, e di insinuarsi al passivo in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, e cioè quando il curatore subentra nel contratto di finanziamento o quando il finanziatore ottiene di realizzare o continuare l'operazione, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile e

quindi il principio della separatezza dei proventi dell'affare e della loro destinazione al pagamento del finanziatore con esclusione dell'ammissibilità di azioni da parte dei creditori sociali.

Se non si verifica alcuna delle ipotesi sopra descritte cessano le limitazioni alle azioni esecutive sui beni strumentali alla realizzazione dell'affare.

#### Articolo 182 Locazione finanziaria

L'art. 182 disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con obbligo di versamento alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene a valori di mercato (se maggiore) e il credito residuo calcolando, in quest'ultimo, la sola parte afferente al capitale; le somme già riscosse prima dell'apertura della liquidazione sono revocabili se non sussiste la causa di esenzione prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso (art. 171 c. 3, lett. a) e quindi, come ha enunciato la Cassazione (sentenza 7/12/2016, n. 25162), se i pagamenti sono stati effettuati con le modalità proprie del rapporto tra le parti del contratto.

Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito (comprensivo di interessi) vantato alla data di apertura della procedura è maggiore di quanto ricavabile dalla nuova allocazione, secondo stima da effettuarsi in sede di accertamento del passivo ed eventuale conguaglio in sede di riparto in base al ricavato effettivo.

Al fine di non pregiudicare l'attività dell'utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali.

## Articolo 183 Vendita con riserva di proprietà

La disciplina della vendita con riserva di proprietà ricalca quella attuale e prevede che, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore della liquidazione giudiziale del compratore, può subentrare nel contratto, con l'autorizzazione del comitato dei creditori; a tutela del venditore, in caso di sua istanza il curatore deve prestare cauzione ma può pagare anche immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

Se il curatore si scioglie dal contratto il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito di restituzione delle rate pagate.

Nessuna influenza sul contratto ha invece l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore.

## Articolo 184 Contratti ad esecuzione continuata o periodica

La disciplina relativa al subentro da parte del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica è innovativa poichè prevede, al fine di limitare le ipotesi di prededuzione, che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente

solo le consegne avvenute e i servizi erogati dopo l'apertura delle liquidazione giudiziale mentre per le consegne avvenute e i servizi erogati in precedenza l'altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura in base alla disciplina dei crediti concorsuali.

## Articolo 185 Restituzione di cose non pagate

L'art. 185 disciplina l'ipotesi particolare in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell'apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione né altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo.

## Articolo 186 Contratto di borsa a termine

La disciplina del contratto di borsa a termine non è dissimile da quella attuale prevedendosi che il contratto, se è stato concluso in una delle sedi di negoziazione così qualificate nel Testo Unico della finanza anteriormente alla data di apertura della liquidazione giudiziale di uno dei contraenti, si scioglie a decorrere da tale data e il rapporto tra i contraenti viene regolato mediante il versamento al curatore della differenza tra il prezzo contrattuale e il valore della cosa se è in posizione di credito il soggetto sottoposto alla liquidazione; diversamente tale differenza è ammessa al passivo.

# Articolo 187 Associazione in partecipazione

Il contratto di associazione in partecipazione si scioglie ex lege per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante e l'associato può far valere nel passivo il credito per la restituzione del valore di quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalla perdite a suo carico, mentre è tenuto a versare la differenza tra il valore delle perdite e quello dei conferimenti al curatore che può anche chiedere al giudice l'emissione del decreto come previsto per i versamenti ancora dovuti dei soci a responsabilità limitata (art. 265).

## Articolo 188 Conto corrente, mandato, commissione

Conforme all'attuale disciplina è quella prevista per contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione che si sciolgono di diritto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, nonché del contratto di mandato che si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

Conforme è anche l'attribuzione della prededuzione al credito del mandatario per l'attività svolta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandante se il curatore subentra nel contratto.

### Articolo 189 Contratto di affitto di azienda

La nuova disciplina del contratto di affitto di azienda in caso di apertura della liquidazione giudiziale è parzialmente diversa da quella vigente in quanto diversifica le conseguenze a seconda che alla procedura sia sottoposto il concedente o l'affittuario.

Nel primo caso è previsto che il contratto continui ma il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato e può essere insinuato al passivo come credito concorsuale e quindi non in prededuzione.

Anche nel secondo caso il contratto continua ma il curatore può recedere, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, senza limiti di tempo, corrispondendo al concedente un equo indennizzo, da liquidarsi dal giudice delegato in caso di mancato accordo, e da insinuarsi al passivo come credito concorsuale.

In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto si applica la disciplina prevista in relazione alla cessazione dell'esercizio provvisorio (art. 217, c. 6) che prevede che la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile e che ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di questa sezione.

## Articolo 190 Contratto di locazione di immobili

Anche per il contratto di locazione di immobili la disciplina è diversificata al fine di tutelare l'interesse del conduttore all'utilizzo del bene che può essere destinato ad abitazione ma anche all'esercizio dell'impresa.

Nell'ipotesi di liquidazione aperta nei confronti del locatore il contratto non si scioglie e il curatore subentra nel medesimo. Tuttavia, al fine di non impedire una proficua liquidazione, se la durata residua del contratto è superiore a quattro anni il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura può, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto con effetto una volta decorsi quattro anni dall'apertura della liquidazione giudiziale; compete all'altro contraente un indennizzo che, in caso di mancato accordo, è liquidato dal giudice delegato e insinuato al passivo quale credito concorsuale e quindi, anche in questo caso, con esclusione della prededuzione.

Se invece la liquidazione giudiziale è aperta nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto; il diritto all'indennizzo e il suo regime concorsuale sono quelli sopra indicati.

Articolo 191 Contratto di appalto Per il contratto di appalto è prevista come conseguenza, automatica dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di un contraente lo scioglimento del contratto, stante il rischio concreto di inadempimento, in relazione all'esecuzione dell'opera o del servizio oppure al pagamento del corrispettivo, che grava sulla parte in bonis.

E' tuttavia possibile che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie

Tuttavia, se la liquidazione giudiziale viene aperta nei confronti dell'appaltatore e la qualità soggettiva del medesimo è stata un motivo determinante del contratto il curatore può subentrare nel contratto solo se l'altra parte lo consente.

Sono fatte salve le norme sugli appalti pubblici.

### Articolo 192 Contratto di assicurazione

L'art. 192 conferma l'applicabilità al contratto di assicurazione della disciplina generale sui rapporti giuridici pendenti ma fa salvo il diritto di recesso dell'assicuratore nel caso in cui la prosecuzione del contratto comporti un aggravamento del rischio (art. 1898 codice civile).

In ossequio al principio di limitazione delle ipotesi di prededuzione, solo i crediti per premi maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale godono di tale qualifica.

### Articolo 193 Contratto di edizione

L'art. 193 esclude dal regime ordinario sui rapporti giuridici pendenti dei contratti di edizione nell'ipotesi in cui alla liquidazione giudiziale sia assoggettato l'editore, rinviando alla legislazione speciale.

#### Articolo 194

#### Rapporti di lavoro subordinato

Si è operato al fine di assicurare applicazione, in occasione delle decisioni del curatore al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, dei principi di fondo dell'ordinamento lavoristico, che la S.C. ritiene da sempre applicabili anche in caso di procedure concorsuali, secondo cui il recesso datoriale deve avvenire o mediante atto di licenziamento per giustificato motivo obiettivo (licenziamenti individuali) o mediante procedura preventiva di esame congiunto in sede sindacale (licenziamenti collettivi). La legge delega richiede infatti che la normativa, in ambito di liquidazione giudiziale, sia "coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento" (art. 7, comma 7). I principi sopra richiamati sono anche espressi dall'art. 24 della Carta Sociale Europea (richiamato anche dall'art. 2, lett. p, della legge delega) oltre che dall'art. 30 della c.d. Carta di Nizza.

Muovendo dall'ormai condiviso principio secondo cui la liquidazione giudiziale, nei casi diversi dall'esercizio provvisorio di impresa, comporta la sospensione dei rapporti di lavoro in attesa delle decisioni del curatore, le regole generali di recesso sono state mantenute con una semplificazione per la procedura di licenziamento collettivo, tenuto conto che in molti casi la necessità di dismettere il personale dovrebbe essere pressoché scontata per il venire meno dell'azienda. Attraverso il richiamo alla disciplina lavoristica si assicura che il recesso non possa che avvenire per giustificato motivo obiettivo o sulla base di procedura di licenziamento collettivo.

Per rendere la procedura celere e a definizione certa si è però previsto che, se entro 4 mesi il curatore non abbia effettuato le proprie scelte, vi è estinzione di diritto dei rapporti: tuttavia, al fine di rispettare il principio di cui si è detto sopra, anche su istanza di un singolo lavoratore al curatore è dato un termine (da 4 a 8 mesi, il che porterebbe il totale dall'apertura della liquidazione fino al massimo di un anno) per deliberare espressamente nelle forme proprie e quindi con licenziamento per giustificato motivo obiettivo o mediante licenziamento collettivo. Previsione che, se non rispettata, comporta un'indennità a favore del lavoratore. Al contempo si è ritenuto che la richiesta del medesimo termine possa provenire dal curatore, nel caso in cui il ritardo sia dovuto alla necessità di vagliare ipotesi di trasferimento dell'azienda o di dare corso a procedure competitive. si sottolinea come la disciplina sia stata formulata con riferimento al "recesso" datoriale e non al solo "licenziamento", di modo da consentirne l'adattamento ad eventuali rapporti diversi da quello a tempo indeterminato.

Con riguardo all'attività del curatore si è inserito un inciso ("Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato") finalizzato, per un verso, a dare celerità alla procedura nel caso sia manifestamente inutile, per disgregazione dell'azienda o di un suo ramo, il mantenimento del personale e, per altro verso, ad essere di stimolo alla pronta attuazione da parte del curatore di interventi riorganizzativi sull'azienda, sotto il profilo della riduzione del personale, qualora emergano manifeste ragioni economiche in tal senso. Così da riconnettere gli eventuali licenziamenti, in quest'ultimo caso, non ad un determinato trasferimento di azienda, ma più in generale e prima a scelte riorganizzative che siano ravvisate come palesemente necessarie fin dall'origine.

Nulla si è precisato rispetto ai recessi successivi al subentro del curatore nei contratti di lavoro, essendo evidente in tal caso la necessità di applicare il regime ordinario dei licenziamenti. Analogamente non si sono regolate le conseguenze di recessi che risultassero illegittimi. E' del tutto presumibile che la giurisprudenza resti attestata nel senso che ciò comporti l'applicazione delle ordinarie tutele previste nei vari casi dalla legge.

Ulteriori disposizioni norme sono destinate alla disciplina delle dimissioni dei lavoratori, allorquando la fase di sospensione si protragga nel tempo, nonché ad un chiarimento sul rango del trattamento di fine rapporto dell'indennità di mancato preavviso e del c.d. contributo Naspi.

#### Articolo 195

Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego nella liquidazione giudiziale (NaspiLG)

Come è noto, attualmente, nella fase di sospensione, è ammessa la cassa integrazione (C.I.G.S.) solo in caso di esercizio provvisorio di impresa. Quindi, se anche l'azienda non sia dissolta e risulti ancora cedibile, i lavoratori restano senza reddito, né possono dimettersi, stante il riconoscimento al curatore della possibilità di deliberare. Per ovviare al problema cercando di evitare incrementi di spesa sociale si è previsto che, nel periodo di sospensione, spetti ai lavoratori un trattamento nuovo, equiparato alla Naspi e denominato NaspiLG (Naspi nella Liquidazione Giudiziale).

Tale trattamento, se il rapporto di lavoro si estingue, sfocia in Naspi ordinaria, ma la sommatoria di NaspiLG e Naspi non può superare i massimi di Naspi in modo da assicurare una tendenziale neutralità di spesa.

Se invece il rapporto prosegue, si potrebbe effettivamente determinare la copertura previdenziale di un periodo in una situazione che, ad oggi, non comporterebbe esborsi. Vi è tuttavia da considerare che il sostegno al reddito, anche in tale ipotesi, appare assolutamente doveroso, risultando limitato a casi in cui la curatela, con il subentro nei rapporti, manifesta la recuperabilità dell'azienda. Quindi,

oltre a trattarsi di ipotesi percentualmente limitate, il regime proposto appare idoneo ad assecondare situazioni realmente meritevoli di intervento.

Ovviamente si è poi munita la disciplina di varie regole di rinvio alla disciplina Naspi ed Aspi, in quanto compatibile e di disciplina, attraverso il rinvio a regole dell'integrazione salariale (art. 8, commi 2 e 3, d. lgs. 148/2015), del caso in cui i lavoratori *medio tempore* svolgano altri lavori. Dando sviluppo ad un'osservazione dell'I.N.P.S., si è per un verso esclusa l'applicazione dell'art. 8 d. lgs. 22/2015 (che prevede l'anticipazione in unica soluzione della Naspi per i lavoratori che intendano avviare un'attività in proprio, trattandosi di evenienza incompatibile con la finalità di sostegno in attesa di un possibile subentro del curatore), ma si è mantenuto l'istituto per i casi (regolati dall'art. 11 d.l. 145/2013) in cui vi sia iniziativa dei lavoratori per acquisto della stessa azienda attraverso formazione di cooperativa. Tutela differenziata che, oltre a porsi in linea con la dinamica del trasferimento – appunto alle predette cooperative – delle azienda interessate dalle procedure concorsuali, è munita di copertura costituzionale (art. 45 Cost.) e risulta compatibile sotto il profilo eurounitario (v., per spunti di un regime differenziato per le cooperative di rilievo sociale, Corte di Giustizia 8 settembre 2011, *Paint Graphos – Adige Carni – Franchetto*).

#### Articolo 196

#### Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

L'espresso rinvio alla richiamata disciplina lavoristica consente di dare attuazione al principio enunciato dall'art. 2, lett. p), della legge delega ("armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento ...... nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea". In proposito si deve rammentare che, secondo la predetta Direttiva, in caso di procedure puramente liquidatorie l'art. 2112 c.c può ricevere deroga totale (art. 5 par. 1 Dir. 23/2001), mentre in caso di procedure (liquidatorie o meno) in continuità di impresa (v. le sentenze della Corte di Giustizia 7 febbraio 1985, Abels, 25 luglio 1991, D'Urso e la recentissima 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse) possono solo introdursi (art. 5 par. 2), deroghe parziali con riferimento al regime della solidarietà (a condizione che siano preservate le tutele del Fondo di Garanzia, che ha copertura in altra Direttiva); purché ci sia accordo sindacale.

#### Articolo 197 Clausola arbitrale

E' riprodotta senza variazioni la disposizione contenuta nell'art. 83 bis della vigente legge fallimentare (inserito dal decreto legislativo n. 5 del 2006.

#### Capo II

Il Capo II disciplina la custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale.

E' opportuno segnalare che proprio in questo capo avrebbero dovuto trovare collocazione le norme di attuazione del principio di delega di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), il quale prevede la definizione dei "poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore". Sennonché, nella medesima materia è intervenuto di recente il Legislatore modificando l'articolo 155-sexies disp. Att. del codice di procedura civile, prevedendo che le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare dettate dal codice di procedura civile si applicano anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali e prevedendo che, ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la

procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento. Talché si è ritenuto preferibile lasciare immutata tale collocazione sistematica di norme introdotte con provvedimenti legislativi quasi coevi alla Legge delega (art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119).

#### Articolo 198

L'articolo in esame disciplina l'apposizione dei sigilli prevedendo che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, con l'opportuna precisazione che a tale incombente il curatore procede solo "quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario".

Nel resto la disposizione ricalca il testo introdotto con la riforma del 2006 – con le necessarie modifiche lessicali – salva la precisazione che se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere dal curatore delegata ad altri con l'autorizzazione del giudice delegato.

Si è dunque sostituito il potere di autorizzazione del giudice delegato all'originario potere di designazione dei delegati o coadiutori.

#### Articolo 199

La disposizione in esame disciplina la consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione, la loro conservazione e la facoltà per ogni interessato, se autorizzato dal curatore e a sue spese, di esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.

#### Articolo 200

L'articolo in esame disciplina la redazione dell'inventario, la nomina dello stimatore e le dichiarazioni che il debitore o i rappresentanti della società debitrice debbono rendere in ordine alle altre attività da comprendere nell'inventario e, rispetto alla disciplina previgente, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere.

#### Articolo 201

L'articolo in esame disciplina l'inventario di altri beni. Il primo comma riproduce il testo del previgente art. 87-bis l. fall. ma si è sostituito al consenso del curatore e del comitato dei creditori il parere espresso da tali organi in quanto il giudice delegato esercita – come nel richiamato art. 215 di cui si esplicita la deroga – un potere giurisdizionale nel disporre la restituzione dei beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. E' stato eliminato l'originario secondo comma perché inutile (i beni restituiti non vanno inventariati e di essi resta traccia nel provvedimento del giudice delegato).

Si ribadisce che sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di continuare a godere in virtù di un titolo opponibile al curatore ma è stata eliminata la previsione che tali beni non sono presi in consegna dal curatore; previsione riprodotta nell'articolo 202.

#### Articolo 202

L'articolo in esame disciplina la presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore in modo sostanzialmente analogo all'abrogato articolo 88 l. fall.

#### Articolo 203

L'articolo in esame disciplina la formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio senza sostanziali modifiche.

#### Articolo 204

L'articolo in commento disciplina la formazione del fascicolo della procedura prevedendo che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

Il secondo comma disciplina la facoltà per i componenti del comitato dei creditori e il debitore di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretazione mentre il terzo comma prevede che il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni altro interessato a prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti.

L'ultimo comma prevede che i creditori possono, senza bisogno di alcuna autorizzazione, prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

#### Capo III

Il Capo III (Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale) contiene la disciplina dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari ed immobiliari dei terzi, già dettata dal Titolo II segnatamente, dagli articoli 92 della legge fallimentare da 103. In esecuzione del principio di delega, che impone di abbreviare tempi fine economia della procedura al di realizzare il massimo grado di dei e semplificare modalità delle mezzi giudiziari di le di presentazione domande, la predetta disciplina era stata già rivisitata con le riforme del 2006/2007 con l'introduzione di modello unitario di un procedimento, nel contesto del sono distinguibili i delle quale ruoli istanti e curatore) del giudice delegato, è (creditori e il sistema delle impugnazioni. Talché l'intervento riformatore – prendendo atto della persistente validità del sistema introdotto con le riforme del 2006/2007 – è stato limitato al momento lessicale dell'espunzione di riferimenti al fallito e al fallimento nonché allo specifico criterio di delega concernente la riduzione della possibilità di proposizione delle insinuazioni tardive e all'introduzione di limitate preclusioni in sede di impugnazioni dello stato passivo. Per converso, non si è ritenuto di esercitare la delega in relazione al criterio relativo all'art. 9, comma 8, lett. f) (chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca) in quanto quella esigenza di chiarimenti è venuta meno con il consolidarsi della condivisibile giurisprudenza della "i titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono - anche dopo la novella dell'art. 52, comma 2, 1.fall., introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della l.fall., in quanto non sono creditori diretti del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice, dovendosi, invece, avvalere, per la realizzazione delle loro pretese in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602-604 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario" (Cass., 9 febbraio 2016 n. 2540; conforme a Cass., n. 11545/2009). Infine, il criterio di cui all'art. 9, comma 8, lett. c) ("prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità") è da intendersi attuato nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato.

L'articolo 205 disciplina il contenuto dell'avviso ai creditori e agli altri interessati prevedendo che il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base degli elenchi depositati a norma dell'articolo 43 e delle scritture contabili o dei documenti da lui acquisiti o delle altre informazioni da lui raccolte, appaiono creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, ovvero, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario.

E' precisato che, se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente; in difetto, il curatore invia la comunicazione ai creditori stranieri nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 54 e 88 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

#### Articolo 206

La disposizione in esame disciplina dettagliatamente il contenuto della domanda di ammissione al passivo. E' precisato che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 205, insieme ai documenti. Si ribadisce che l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore nonché il numero di codice fiscale e le coordinate bancarie dell'istante, la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la concisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

E' disciplinata come in passato la conseguenza dell'omissione o incertezza dei requisiti del ricorso ovvero dell'indicazione del domicilio digitale.

L'articolo prevede la possibilità che, con la domanda di restituzione o rivendica il terzo possa chiedere la sospensione della liquidazione di quanto reclamato.

Per il creditore straniero è prevista la possibilità di redigere il ricorso in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, con facoltà per il curatore di richiedere la traduzione del ricorso in lingua italiana, a spese del creditore. Se redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle istituzioni dell'Unione, il ricorso è inammissibile se non corredato dalla traduzione in lingua italiana.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione ai creditori stranieri del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

#### Articolo 207

L'articolo in esame disciplina gli effetti della domanda, prevedendone la persistenza fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 239, proseguono dopo il decreto di chiusura.

L'articolo 208 disciplina il progetto di stato passivo redatto dal curatore e l'udienza di discussione. Nell'articolo commento, la disciplina dell'accertamento passivo prima conserva la fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, il quale, previo esame delle domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni.

tale fase. il curatore potrà eccepire direttamente fatti nonché l'inefficacia modificativi impeditivi del del diritto azionato, titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.

Il progetto va depositato in cancelleria almeno quindici giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e comunicato ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del debitore, i quali possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 206, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. Il debitore può chiedere di essere sentito.

E' previsto che delle operazioni si redige processo verbale.

di rivendica o restituzione, disciplinate dal successivo articolo 215.

#### Articolo 209

La disposizione in esame disciplina la formazione ed esecutività dello stato passivo prevedendo che il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 206.

E' confermata la regola per cui la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

La disposizione disciplina i casi di ammissione con riserva limitandoli - oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge – alle ipotesi di crediti condizionati e di quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 159; di crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; di crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con salvezza della facoltà per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Esaurite le operazioni – anche in successive udienze – e terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. In attuazione della delega, l'articolo prevede che l'efficacia endoconcorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni sia limitata all'accertamento dei crediti mentre hanno efficacia di giudicato le decisioni sulle domande

#### Articolo 2010

L'articolo in esame disciplina la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo ai ricorrenti ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni.

#### Articolo 211

L'articolo in esame disciplina le impugnazioni dello stato passivo distinguendo le opposizioni, le impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni.

La disposizione codifica il principio giurisprudenziale secondo cui l'omessa presentazione di osservazioni a norma dell'articolo 208, secondo comma non preclude l'opposizione.

E' ribadita la possibilità di procedere alla correzione degli errori materiali su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sulla quale provvede il giudice delegato sentito il curatore o la parte interessata.

#### Articolo 212

L'articolo in esame disciplina il procedimento da seguire per impugnazioni previste dall'articolo precedente. Esse si propongono con ricorso, con l'assistenza di un difensore munito di procura, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 210 ovvero, nel caso dell'istanza di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui al quarto comma dell'articolo 211, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Precisazione, quest'ultima, resa doverosa dall'orientamento costante in proposito della Cassazione.

E' disciplinato il contenuto del ricorso e quello della memoria di costituzione del resistente e, in attuazione della delega, è stata introdotta la limitazione delle prove ammissibili ai mezzi di prova non ammessi dal giudice delegato e ai documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato. Si precisa che non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tranne quelli che il ricorrente dimostri di non aver potuto indicare né produrre anteriormente per causa a lui non imputabile e quelli comunque indispensabili ai fini della decisione. Ciò in considerazione della necessità di assicurare il diritto di difesa a fronte di una eccezione nuova sollevata in sede di reclamo dal resistente.

E' conservata la possibilità di intervento di qualunque interessato non oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

In attuazione del criterio di delega diretto all'accelerazione del procedimento, l'articolo in esame prevede che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo e provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito.

Resta l'incompatibilità del giudice delegato alla liquidazione giudiziale, il quale non può far parte del collegio.

La fase decisoria e la previsione della ricorribilità in cassazione del decreto del tribunale è disciplinata come per il passato mentre è stato introdotto un comma per disciplinare la correzione di errori materiali. Ciò anche senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione.

#### Articolo 213

L'articolo in esame disciplina le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili confermando lo schema introdotto con le riforme del 2006/2007 e, dunque, assimilando il procedimento a quello di accertamento tempestivo del passivo. Peraltro, in applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente, il termine oltre il quale la domanda è considerata "ultratardiva" e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo, è stato ridotto da dodici mesi a sei mesi a condizione che la domanda venga trasmessa al curatore non oltre trenta giorni dal momento in cui il creditore dimostra di avere avuto contezza della procedura. E' stata eliminata la

facoltà del tribunale di prorogare il termine fino a diciotto mesi nelle ipotesi di procedure complesse.

E' stata anche disciplinata espressamente la previsione di un dovere di fissazione dell'udienza alla previa presentazione di una domanda tardiva ed è stato previsto per il curatore l'obbligo di comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori già ammessi al passivo.

Infine, si è ritenuto opportuno precisare che il giudice, "terminato l'esame delle domande", ove non rinvii per la prosecuzione dell'udienza, aggiorna lo stato passivo sulla base dei provvedimenti assunti e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

E' stata, poi, disciplinata l'ipotesi particolare della domanda tardiva delle società concessionarie per la riscossione e delle agenzie fiscali, per le quali è previsto che costituisce ritardo non imputabile alle stesse il tempo previsto dalla legge per il procedimento di iscrizione a ruolo.

#### Articolo 214

Con l'articolo in esame è stata riprodotta la disciplina dell'omissione dell'accertamento del passivo per la previsione di insufficiente realizzo.

## Articolo 215

L'articolo in esame disciplina in modo sostanzialmente analogo al testo previgente i procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. Si ribadisce l'applicabilità del regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile e la previsione che, se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 208, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.

E' stato aggiunto il terzo comma in forza del quale nei procedimenti previsti dal presente articolo il debitore può intervenire. La previsione è collegata alla natura non solo endoconcorsuale dell'accertamento conseguente alla domanda di restituzione o rivendica, come previsto, invece, per l'accertamento dei crediti.

#### **CAPO IV**

### Esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo

#### **SEZIONE I**

## Disposizioni generali

Il Capo IV del Titolo V del decreto delegato è intitolato all'esecuzione provvisoria e alla liquidazione dell'attivo.

La Sezione I di tale capo riguarda le disposizioni generali e non si discosta molto nella sua struttura dalla corrispondente Sezione I del Capo VI del Titolo II della legge fallimentare.

#### Art. 216 (Esercizio provvisorio dell'impresa del debitore)

La disposizione è sostanzialmente corrispondente all'art. 104 l.fall. essendo stati sostituiti solo il riferimento al fallito nella rubrica e i richiami interni, con una riduzione dei commi da 9 a 8 (essendo stati accorpati nel comma 8 il settimo e l'ottavo comma della legge fallimentare). Non vi sono necessità, dunque, di particolari chiarimenti.

#### Art. 217 (Affitto dell'azienda o di suoi rami)

Anche per tale disposizione valgono considerazioni analoghe a quelle già fatte in precedenza, essendo la stessa sostanzialmente ripetitiva dell'art. 104-bis l.fall.

#### Art. 218 (Programma di liquidazione)

Rispetto alla corrispondente disposizione dell'art. 104-ter l.fall., la disciplina dettata è stata oggetto di razionalizzazione e di alcuni cambiamenti significativi.

- Sono rimasti invariati i termini per la redazione del programma di liquidazione da parte del curatore (art. 6, comma 1, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132), che non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.
- Per ragioni di razionalizzazione, è stata spostata dall'ottavo comma al comma 2 la disciplina della cd. *derelictio* dei beni di proprietà del debitore per i quali l'attività di liquidazione non è conveniente, precisandosi che, con riferimento a tali beni, i creditori possono chiedere al curatore di procedere alla liquidazione a loro spese ovvero l'assegnazione.
- Non è indicato più un contenuto dettagliato e tendenzialmente omnicomprensivo del programma di liquidazione, ma la norma si limita a precisare che il programma è diviso in sezioni avuto riguardo:
  - a) ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili;
  - b) ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni;
  - c) ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;
  - d) alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura;
  - e) alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.
- Inoltre il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
- Il programma deve, altresì, indicare il termine di presumibile completamento della liquidazione dell'attivo, che non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, salvi casi di eccezionale complessità in cui il termine può essere prolungato fino a sette anni con provvedimento del giudice delegato. Tale

- disciplina semplifica e rende più realistica quella già introdotta dal citato art. 6, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015.
- È rimasta la possibilità per il curatore di redigere un supplemento del programma di liquidazione per sopravvenute esigenze.
- È scomparsa, invece, la possibilità di una liquidazione dei beni prima della redazione del programma di liquidazione, quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
- Resta, infine, invariata la disposizione che prevede la possibile revoca del curatore in caso di mancato ingiustificato rispetto dei termini previsti dalla disposizione.

Il programma di liquidazione è sempre approvato dal comitato dei creditori che, peraltro, perde il potere di proporre modifiche con la soppressione del meccanismo, piuttosto farraginoso, previsto dalla legge fallimentare. Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione è stato poi previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma. Scompare, dunque, la possibilità di un'autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione.

#### **SEZIONE II**

#### Vendita dei beni

Anche la struttura della Sezione II del Capo IV del Titolo V ricalca in maniera fedele la Sezione II del Capo VI del Titolo II della legge fallimentare.

#### Art. 219 (Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco)

La disposizione è sostanzialmente analoga all'art. 105 l.fall. Da segnalare due novità dovute al processo di razionalizzazione operato dal decreto legislativo.

- 1) Viene soppresso ogni riferimento ai rapporti di lavoro nella disciplina dei trasferimenti aziendali, atteso che il decreto legislativo ha dettato una disposizione *ad hoc* (art. 196).
- 2) Viene soppressa la disciplina prevista dall'art. 105, quinto comma, l.fall., evidentemente ritenuta sovrabbondante rispetto a quanto già previsto dal successivo ottavo comma (oggi art. 219, comma 6).

## Art. 220 (Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti)

La disposizione corrisponde all'art. 106 l.fall.

#### Art. 221 (Modalità della liquidazione)

La disposizione, omologa all'art. 107 l.fall., ha subito un radicale intervento di rimodulazione fin dalla rubrica (si parla ora di modalità di liquidazione e non più di modalità delle vendite), anche in ragione dell'introduzione del portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia.

Il comma 1 prevede che tutti i beni acquisiti alla procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore, vengano sottoposti a stima da esperti nominati dal giudice delegato (e non più dal curatore). La relazione va redatta, pena la revoca dell'incarico, secondo il modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e, quando riguarda gli immobili, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ. Detta relazione viene depositata con modalità telematiche e i relativi dati vengono pubblicati sul portale delle vendite.

Il comma 2 sancisce, come il vecchio art. 107 l.fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche attraverso soggetti specializzati. Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile: cfr. comma 3). Il giudice delegato ha riacquistato, dunque, un ruolo centrale nella determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, prima affidate alle scelte del curatore. Allo stesso è dato, altresì, il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della di lui abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il comma 4 prevede che tutte le vendite avvengano con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della giustizia e non ancora operativo. Pertanto, la stessa norma prevede che fino alla piena funzionalità di tale sistema le vendite si svolgano, sempre con modalità telematiche, secondo la normativa regolamentare prevista dall'art. 161-*ter* disp. att. cod. proc. civ.

I commi 5, 6 e 7 dettano, quindi, la disciplina specifica delle modalità di vendita che avviene con l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato.

A tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, trovano applicazione gli artt. 585 (Versamento del prezzo) e 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo) cod. proc. civ., in quanto compatibili (comma 10).

Il comma 8, nell'affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. ribadisce quanto già previsto dall'art. 107, primo comma, secondo periodo, l.fall. a seguito delle modifiche di cui all'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, cit.

Il comma 9 stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico, così sostituendosi in senso evolutivo la vecchia disposizione dell'art. 107, quinto comma, l.fall.

Il comma 10 ricalca sostanzialmente l'analoga previsione dell'art. 107, sesto comma, l.fall. in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti, con la opportuna previsione della salvezza degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

#### Art. 222 (Poteri del giudice delegato)

La disposizione contiene una trascrizione dell'art. 108 l.fall. che è rimasta sostanzialmente inalterata, salva le necessità di adattamento alla nuova disciplina con la sostituzione del termine fallito con debitore e la correzione dei richiami normativi.

#### Art. 223 (Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi)

La disposizione è meramente ripetitiva dell'art. 108-ter 1.fall.

## Art. 224 (Procedimento di distribuzione della somma ricavata)

La disposizione è meramente ripetitiva dell'art. 109 l.fall., salva la necessità di adattamento alla nuova disciplina.

#### CAPO V

#### Ripartizione dell'attivo

Anche il Capo V del Titolo V del decreto legislativo ricalca in maniera pressoché fedela la struttura del Capo VII del Titolo II della legge fallimentare.

#### Art. 225 (Procedimento di ripartizione)

Il comma 1 costituisce sostanzialmente una riscrittura dell'originario dell'art. 110, primo comma, l.fall. (nella versione vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla l. 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del d.l. 3 maggio 2016, n. 59), con la opportuna precisazione (derivante dalla prassi) che il riparto delle somme disponibili vi sarà unicamente allorquando l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in maniera apprezzabile (altrimenti il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incombenti). Il deposito del prospetto e del progetto di ripartizione sono stati poi sostituiti, in considerazione delle nuove modalità telematiche con cui si svolge la procedura fallimentare, con la trasmissione degli stessi ai creditori; il che ha consentito la soppressione del secondo comma dell'art. 110 l.fall.

Il comma 2 contiene, invece, l'integrazione all'originario primo comma dell'art. 110 l.fall. introdotta dalla l. n. 119 del 2016, cit., con l'indicazione delle modalità di ripartizione dell'attivo in caso di pendenza di impugnazioni allo stato passivo.

Il comma 3 prevede il reclamo al giudice delegato avverso il progetto di ripartizione ed è sostanzialmente ripetitivo dell'art. 110, terzo comma, l.fall.

I commi 4 e 5 corrispondono all'art. 110, quarto comma, 1.fall.

Il comma 4 prevede che, decorso il termine per proporre reclamo, il giudice delegato, su istanza del curatore alla quale devono essere allegati il progetto di riparto e la documentazione della sua trasmissione ai creditori, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

In caso di reclamo (comma 5) il progetto di ripartizione è dichiarato ugualmente esecutivo, provvedendosi peraltro ai necessari accantonamenti, salva la presentazione di idonea fideiussione. Il provvedimento che decide il reclamo decide anche sugli accantonamenti.

#### Art. 226 (Ordine di distribuzione delle somme)

La disposizione costituisce l'omologo dell'art. 111 l.fall. e ne ricalca sostanzialmente il contenuto per quanto riguarda il primo comma, laddove viene stabilito l'ordine di erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, con la previsione di tre tipologie di crediti: quelli prededucibili, quelli prelatizi e quelli chirografari.

Il comma 2, invece, si limita ad affermare che i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza, omettendone qualsiasi qualificazione, rimessa in via generale all'art. 9.

#### Art. 227 (Disciplina dei crediti prededucibili)

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 111-bis 1.fall.

#### Art. 228 (Conti speciali)

La disposizione è ripetitiva dell'art. 111-ter 1.fall.

#### Art. 229 (Crediti assistiti da prelazione)

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 111-*quater* 1.fall.

#### Art. 230 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente)

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 112 l.fall.

## Art. 231 (Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva)

Si prevede che il creditore tardivo ha un diritto di partecipare al concorso con riferimento alle somme già distribuite nei limiti di quanto previsto dall'art. 230 (e cioè per le quote che sarebbero a lui spettate nelle precedenti ripartizioni se assistito da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause a lui non imputabili).

Si prevede, altresì, che il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Per le questioni relative al ritardo non imputabile dell'Agente per la riscossione si rimanda all'art. 213, comma 3.

## Art. 232 (Ripartizioni e parziali)

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 113 l.fall.

## Art. 233 (Scioglimento delle ammissioni con riserva)

La disposizione è ripetitiva dell'art. 113-bis 1.fall.

#### Art. 234 (Restituzione di somme riscosse)

La disposizione è ripetitiva dell'art. 114 l.fall.

#### Art. 235 (Pagamento ai creditori)

La disposizione è ripetitiva dell'art. 115 l.fall.

#### Art. 236 (Rendiconto del curatore)

La disposizione ricalca pedissequamente la analoga previsione dell'art. 116 l.fall. con due elementi di diversità.

- 1) Al comma 1 si prevede che il curatore debba presentare al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura, indicando in particolare sia le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione, sia l'esito dell'attività di liquidazione.
- 2) Al comma 3 si prevede che la comunicazione del deposito e della fissazione dell'udienza fissata per il rendiconto avvenga con modalità analoghe per tutti i soggetti della procedura e, dunque, anche per il debitore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 (Comunicazioni telematiche).

#### Art. 237 (Ripartizione finale)

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 117 l.fall.

#### Capo VI

Il CAPO VI disciplina la cessazione della procedura di liquidazione giudiziale. L'impianto della disciplina codicistica ricalca sostanzialmente la disciplina previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, in tema di chiusura c.d. anticipata della procedura e, in applicazione dello specifico principio di delega, si è provveduto a delineare con più precisione il novero dei giudizi che possono proseguire nonostante la chiusura anticipata della procedura.

Sono state introdotte, poi, norme attuative della delega in relazione alla chiusura della procedura di liquidazione di società.

L'impianto normativo che regola l'estinzione della procedura di liquidazione concorsuale è rimasto, dunque, invariato rispetto alla legge fallimentare del 1942, come modificata con le riforme del 2006/2007 e con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

#### Articolo 238

L'articolo in esame disciplina i casi di chiusura della procedura, confermati nella mancanza di insinuazioni al passivo; nell'avvenuto pagamento dei crediti e delle spese, anche prima del riparto finale; nell'avvenuta ripartizione finale e nell'accertamento della inutilità della prosecuzione della procedura per insufficienza di attivo.

Nell'ipotesi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo in esame, ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dal comma sesto dell'articolo 239, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. Si ribadisce, poi, che la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 261, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

L'articolo in esame disciplina la prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura c.d. anticipata. La disposizione contiene la gran parte delle norme introdotte con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, le quali avevano implementato in modo rilevante il contenuto dell'abrogato articolo 118 mentre ragioni di chiarezza e sistematiche hanno indotto a disciplinare con autonomo articolo l'ipotesi della c.d. chiusura anticipata, la quale si ha nel caso di chiusura della procedura previsto dal n. 3) del comma 1 dell'articolo 238 e non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l'esclusiva legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 148.

In attuazione della delega si è chiarito che per tali giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di chiusura "anticipata", in deroga all'articolo 137, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura ai sensi della disposizione in esame, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 240. In ogni caso, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

Con il decreto di chiusura pronunciato ai sensi della disposizione in commento il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 135, quinto comma, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale.

La chiusura c.d. "anticipata" della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

In attuazione di specifico principio di delega si è disposto che in caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 238, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

La disciplina è completata dalla previsione per la quale, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi o procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale e, entro dieci giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

### Articolo 240

L'articolo in esame disciplina le forme della chiusura della procedura, la quale è disposta con decreto reclamabile alla corte di appello che decide con provvedimento ricorribile per cassazione. La norma riproduce il testo dell'abrogato art. 119 l. fall. con le dovute modifiche lessicali.

L'articolo in esame disciplina gli effetti della chiusura riproducendo – con i necessari adattamenti lessicali – il contenuto dell'art. 120 l. fall., come modificato con le riforme del 2006/2007 e con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

In particolare, si ribadisce che nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 239, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

#### Articolo 242

L'articolo in commento disciplina i casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale – chiusa ai sensi dell'art. 238 nn. 3 e 4 – e i provvedimenti pronunciati dal tribunale con la sentenza che riapre la liquidazione, sostanzialmente riproducendo l'art. 121 l. fall. abrogato, salvo per il richiamo all'esdebitazione, la quale ovviamente impedisce la riapertura della liquidazione.

#### Articolo 243

L'articolo in commento disciplina il concorso dei vecchi e nuovi creditori nell'ipotesi di riapertura della procedura di liquidazione, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l'abrogato art. 122 l. fall.

#### Articolo 244

Anche l'articolo in commento disciplina gli effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l'abrogato art. 123 l. fall.

## CAPO VII Concordato liquidatorio giudiziale

Articolo 245 Proposta di concordato liquidatorio giudiziale

Si conferma che uno dei modi di chiusura della procedura liquidatoria è il concordato la cui disciplina non muta rispetto a quella attuale quanto alla legittimazione.

Possono dunque proporre il concordato un creditore o un terzo e, al fine di accelerare i tempi di chiusura, anche prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo a condizione che sia stata tenuta una contabilità che, unitamente alle informazioni che può assumere, consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio di creditori dotato di un grado di affidabilità idoneo a farlo approvare dal giudice delegato.

Può proporre il concordato anche il debitore, o una società alla quale egli partecipi o da società sottoposta a comune controllo, ma non prima che sia trascorso un anno dall'apertura della procedura di liquidazione al fine di indurlo a ricercare, avendone la possibilità, soluzioni concordate anticipando quella della liquidazione giudiziale la cui pendenza può indurre i creditori ad accettare proposte deteriori; la proposta del debitore non può neppure essere presentata una volta che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo e questo al fine di non consentirgli di posticipare la soluzione proponendo soluzioni deteriori approfittando dell'aspirazione dei creditori alla sollecita chiusura della procedura.

Un elemento di novità è costituito dalla condizione, imposta al solo debitore, della necessità che, come nel concordato preventivo liquidatorio, vengano apportate risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.

Non vi sono invece novità quanto al contenuto della proposta che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi (con obbligatorietà della formazione di una classe se vi sono portatori di obbligazioni o strumenti finanziari), il trattamento differenziato tra le classi, un contenuto libero quanto alle modalità satisfattive, il soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purchè non inferiore al valore di mercato, in caso di liquidazione giudiziale, dei beni o diritti sui quali grava la prelazione quale attestato da un professionista indipendente iscritto Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice nominato dal tribunale; si conferma che il trattamento delle varie classi non può alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Si conferma, infine, la possibilità che la proposta possa prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa purchè già autorizzate dal giudice delegato e che il proponente può limitare il suo impegno ai si soli crediti ammessi al passivo anche provvisoriamente e a quelli che hanno proposto opposizione al passivo o presentato domanda tardiva al tempo della proposta.

In presenza di tale limitazione di responsabilità, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvi gli effetti dell'esdebitazione.

# Articolo 246 Esame della proposta e comunicazione ai creditori

La norma disciplina l'iter dell'esame della proposta prevedendo che la stessa, una volta acquisito il parere del curatore, che deve indicare anche quale sia il presumibile esito alternativo della liquidazione e esprimere una valutazione sulle garanzie prestate, sia sottoposta anche al parere del comitato dei creditori; solo se questo è favorevole la proposta prosegue il suo iter e il giudice delegato, se la ritiene rituale, ne ordina la comunicazione, unitamente ai pareri acquisiti, ai creditori a mezzo PEC specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta verrà considerata come voto favorevole.

Nel provvedimento è anche indicato il termine entro il quale debbono pervenire eventuali voti non favorevoli.

La norma prende in considerazione anche il caso in cui siano presentate più proposte prima dell'iter descritto o comunque prima della comunicazione dell'unica proposta prevedendo che il comitato dei creditori scelga quella da presentare per l'approvazione ma che anche altre proposte possano essere sottoposte ai creditori per il voto se lo chiede il curatore e il giudice delegato le ritiene parimenti convenienti.

Si conferma la diposizione di carattere generale secondo la quale, in caso di mancanza o inerzia del comitato, provvede il giudice delegato.

E' necessario anche l'esame da parte del tribunale circa la correttezza dei criteri utilizzati per la loro formazione se una delle proposte prevede la presenza di classi e condizioni differenziate tra le stesse.

## Articolo 247 Concordato nel caso di numerosi creditori

La disposizione disciplina l'ipotesi in cui vi sia un numero rilevante di creditori da coinvolgere nella procedura di concordato prevedendo la possibilità che la notizia della proposta sia data esclusivamente mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

## Articolo 248 Voto nel concordato

L'articolo dispone in ordine ai criteri di ammissione al voto sia nel caso in cui la proposta sia stata presentata prima della definizione dello stato passivo, prevedendo che in tal caso possano votare i creditori inseriti nell'elenco formato dal curatore e autorizzato dal giudice delegato, sia in quello in cui la proposta sia presentata dopo l'intervenuta esecutività dello stato passivo, prevedendo che in tal caso votino i creditori ammessi, anche se provvisoriamente o con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se contestati, per i quali è previsto l'integrale pagamento non hanno diritto al voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte (con effetto solo ai fini del concordato) alla prelazione; se vi è rinuncia, per la parte non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari.

Sono considerati altresì creditori chirografari per la parte residua del credito anche i creditori privilegiati per i quali è previsto il soddisfacimento solo parziale.

I commi da 5 a 7 prevedono una disciplina particolare ai fini del voto per alcune categorie di creditori: sono esclusi i creditori che hanno particolari rapporti di vicinanza con il debitore per rapporti familiari o parafamiliari oppure per rapporti societari di controllo, e i cessionari o aggiudicatari dei loro credito da meno di un anno prima della domanda di concordato; sono altresì esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi e cioè i portatori di un interesse, che non sia quello derivante dalle cause legittime di prelazione, in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori; può votare solo se inserito in una classe il creditore che propone il concordato e la stessa condizione vale per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

Infine, per evitare manovre sulle maggioranze, è prevista l'esclusione dal voto dei titolari di crediti trasferiti dopo la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, salvo che il trasferimento non sia avvenuto a favore di banche o altri intermediari finanziari, non ritenendosi, in tal caso, sospetto il trasferimento.

Articolo 249 Approvazione del concordato

Quanto alla maggioranza necessaria per l'approvazione si conferma la regola del necessario raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi per l'approvazione è necessario che la maggioranza sia raggiunta anche nel maggior numero di classi, ferma restando la regola dell'equivalenza al voto favorevole dei voti non espressi con manifestazione di dissenso

Il terzo comma conferma l'irrilevanza, ai fini del calcolo delle maggioranze, della variazioni del numero dei creditori o dell'ammontare dei singoli crediti intervenuti per effetto di provvedimento emessi successivamente alla scadenza del termine per la votazione.

L'ultimo comma detta la disciplina della votazione nel caso in cui siano più le proposte ammesse al voto prevedendo che risulti approvata quella che ha raggiunto il maggior numero di consensi e, in caso di parità, quella presentata per prima.

Articolo 250 Giudizio di omologazione Premesso che se la proposta non viene approvata è plausibile che il tribunale, ricevuta dal curatore, tramite il giudice delegato, la relazione sull'esito negativo comunque provveda a certificare l'improcedibilità del ricorso del proponente, l'art. 250 detta la disciplina per il caso in cui sia intervenuta l'approvazione prevedendo che, in seguito alla relazione del curatore sull'esito della votazione, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia notizia al proponente affinchè richieda l'omologazione e ai creditori dissenzienti. Quindi, con decreto da pubblicarsi a norma dell'art. 49, detta i termini per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualunque interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con il parere definitivo, onere che compete invece in via surrogatoria al curatore se il comitato non provvede tempestivamente.

Sia la richiesta di omologazione che le opposizioni si propongono con il rito di cui all'art. 129.

Se non vengono proposte opposizioni il tribunale procede all'omologazione previo controllo della regolarità della procedura.

Se invece sono proposte opposizioni il tribunale procede all'istruttoria, eventualmente delegando un suo componente.

In caso di approvazione in un concordato con classi da parte della maggioranza delle stesse, se un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta il tribunale sottopone la stessa alla prova di convenienza.

Sul ricorso per omologazione il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 49.

## Articolo 251 Efficacia del decreto

L'art. 251 prevede quale sia il momento in cui il concordato diviene efficace e quindi diviene obbligatorio per tutti i creditori e può essere eseguito individuandolo nel momento in cui scadono i termini per l'opposizione all'omologazione o si esauriscono le impugnazioni previste dall'art. 211 e quindi quelle contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Si conferma quindi l'efficacia anticipata rispetto alla definitività dell'omologazione in difetto di opposizioni.

In seguito alla definitività del decreto di omologazione il curatore deve presentare il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

#### Articolo 252 Reclamo

L'art. 252 disciplina l'impugnazione del decreto di omologazione affidandola al reclamo dinanzi alla corte d'appello da discutersi in camera di consiglio in un'udienza da fissarsi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

La norma individua i termini per il reclamo e i requisiti dello stesso nonché i termini intermedi per la designazione del relatore, per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza nonché quelli che debbono intercorrere tra detta notifica e l'udienza e, infine, quelli per la costituzione delle parti resistenti.

All'udienza la corte assume in mezzi di prova, eventualmente mediante delega al relatore, e quindi provvede sul reclamo con decreto motivato, da notificarsi alle parti e pubblicarsi a norma dell'art. 49, ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione

Articolo 253 Effetti del concordato L'art. 253 disciplina gli effetti del concordato prevedendone l'obbligatorietà per tutti i creditori anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale, prescindendo dall'aver presentato domanda di ammissione allo stato passivo; per coloro che non hanno presentato la domanda, tuttavia, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

Resta fermo il principio della permanenza in favore dei creditori dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

## Articolo 254 Esecuzione del concordato

L'art. 254 ripropone l'attuale formulazione del corrispondente art. 138 della legge fallimentare prevedendo la sorveglianza da parte del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori sull'esecuzione del concordato omologato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, irreperibili o condizionati secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, lo svincolo, ad opera del medesimo giudice, delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia nonché l'adozione di ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato da adottarsi con provvedimento pubblicato e affisso ai sensi dell'art. 49 a spese del debitore.

## Articolo 255 Risoluzione del concordato

Anche la risoluzione del concordato ricalca l'attuale disciplina prevedendosi che possa essere richiesta da ciascun creditore se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato.

Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato e al procedimento, che è regolato dall'art. 45, è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'art. 55 e contiene i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 242 per il caso di riapertura.

Gli ultimi due commi ripropongono i limiti alla proponibilità della risoluzione escludendola quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore e negando la legittimazione dei creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 242, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

## Articolo 256 Annullamento del concordato

Anche per l'annullamento del concordato viene riproposta l'attuale disciplina che lo prevede, su istanza del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Il termine per la proposizione del ricorso per l'annullamento è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque di due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Si conferma che quella di annullamento è l'unica azione di nullità possibile.

Il procedimento è lo stesso di quello per la risoluzione del concordato.

La sentenza che annulla il concordato e riapre la liquidazione giudiziale adotta altresì i provvedimenti di cui all'art. 242, c. 2; è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile ai sensi dell'art. 55.

## Articolo 257 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

L'art. 257 contiene la disciplina degli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale richiamando quelli previsti dagli artt. 243 e 244 per l'analoga situazione processuale che si verifica quando, dopo la chiusure della liquidazione, risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura della stessa.

Viene precisato che possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

Viene infine previsto che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e che concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato che resta comunque definitivamente acquisita.

## Articolo 258 Nuova proposta di concordato

L'ultima disposizione in tema di concordato liquidatorio giudiziale prende in considerazione l'ipotesi che il proponente, dopo la riapertura della liquidazione, depositi una nuova domanda di concordato e, nel prevederne l'ammissibilità, dispone che l'omologa del concordato sia possibile solo a condizione che prima dell'udienza siano depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o prestate garanzie equivalenti.

# CAPO VIII

## LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO LIQUIDATORIO GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ

Articolo 259

Doveri degli amministratori e dei liquidatori

La norma riproduce il testo dell'art. 146, comma 1°, l.fall.

#### Articolo 260

#### Azioni di responsabilità

La norma prevede l'attribuzione, al curatore, della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l'esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti - le azioni risarcitorie previste in favore della società (come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485

e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5bis, c.c. ed, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva), vale a dire: gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.), i liquidatori (art. 2489 c.c.), i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010) ed i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di *mala gestio* degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, comma 7°, c.c.) ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409 *decies* e art. 2409 *undecies* c.c) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409 *noviesdecies*, comma 1°, c.c.).

La norma, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l'azione attribuita ai relativi creditori dall'art. 2497, comma 4°, c.c..

La norma, poi, con una disposizione di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che, nel rispetto della riserva prevista dall'art. 81 c.p.c., gli sono attribuite da singole di disposizioni di legge, in tal modo superando l'incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare "le azioni di responsabilità" senza altra precisazione.

La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l'esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore.

#### Articolo 261

#### Società con soci a responsabilità illimitata

La norma riproduce, nella sostanza, l'art. 147 l.fall., con l'introduzione di alcune significative novità.

La prima è l'espressa previsione che, se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, la domanda di estensione della procedura di liquidazione a questi ultimi può essere proposta, oltre che dal curatore, da un creditore della società ovvero di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta, come finora è accaduto, anche dal pubblico ministero nonché dagli stessi soci nei cui confronti la procedura dev'essere estesa nonché dai loro creditori personali.

La seconda trova il suo fondamento nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1095 del 2016) e della Corte costituzionale (C. Cost. n. 255 del 2017) e consiste nella espressa previsione che, in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società, ove si accerti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto, di cui la società in liquidazione è socio illimitatamente responsabile, il tribunale dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto così accertata e degli altri soci illimitatamente responsabili della stessa.

La terza novità consiste nella espressa previsione che al giudizio di reclamo sono parti necessarie il curatore, il creditore, il socio ovvero il pubblico ministero che hanno proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura

di liquidazione giudiziale, così superando le difformi interpretazioni che, al riguardo, sono state fornite dalla giurisprudenza.

#### Articolo 262

## Liquidazione giudiziale della società e dei soci

La norma riproduce il testo dell'art. 148 l.fall., con tre importanti novità. Intanto, la norma dispone che il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso (e non più semplicemente "dichiarato"), per l'intero e con il medesimo privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, e sempre che questi ultimi rispondano delle relative obbligazioni, con la conseguente necessità, in difetto (come, ad es., nel caso della liquidazione giudiziale del socio receduto o escluso), dell'esplicita esclusione di tale effetto estensivo dallo stato passivo della procedura.

In secondo luogo, la norma prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società e dei soci, il curatore ha diritto ad un solo compenso.

Infine, in attuazione di un preciso criterio direttivo della legge delega, l'ultimo comma prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili, il curatore può promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti di quelli che hanno amministrato la società ma che, per la cessazione della responsabilità illimitata da oltre un anno o per qualsiasi altro motivo, non siano stati personalmente assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale.

## Articolo 263

Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 149 l.fall.

## Articolo 264

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

La norma estende, sia pur nei limiti delle compatibilità, le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell'ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 38 c.c.

#### Articolo 265

Versamenti ancora dovuti e finanziamenti dei soci a responsabilità limitata La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 150 l.fall. Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 151 l.fall.

#### Articolo 267

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 155 l.fall.

#### Articolo 268

Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 156 l.fall.

#### Articolo 269

Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

La norma attribuisce al curatore il potere di compiere atti ed operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società e, più in generale, il potere di esercitare, per determinati od operazioni, le prerogative dell'assemblea dei soci, a condizione che lo preveda il programma di liquidazione. Gli atti compiuti dal curatore nell'esercizio di tali poteri sono impugnabili con reclamo al tribunale e trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, le norme che, in generale, disciplinano la validità delle delibere dell'assemblea dei soci e delle decisioni dei soci, stabilite dagli artt. da 2377 a 2378-ter e dall'art. 2479-ter c.c.

## Articolo 270

Proposta di concordato giudiziale della società

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 152 l.fall.

#### Articolo 271

Effetti del concordato giudiziale della società

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 153 l.fall.

### Articolo 272

Concordato giudiziale del socio

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 154 l.fall.

#### Liquidazione controllata del sovraindebitato

## Articolo 273 Liquidazione controllata

La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.

La legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione controllata appartiene in primo luogo al debitore.

Possono richiederla anche i creditori, ma solo se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali, ritenute chiaro indizio di crisi o insolvenza.

E' prevista anche la legittimazione del pubblico ministero, ma l'interesse pubblico che la giustifica si ritiene sussistere solo se il debitore è un imprenditore minore e unicamente se lo stesso si trova in stato di insolvenza.

Alcuni componenti del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Come previsto anche per la liquidazione giudiziale, dalla data di deposito della domanda, ai soli fini del concorso, e fino alla chiusura della liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

## Articolo 274 Domanda del debitore

Al fine di contenere i costi della procedura, la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione può essere effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio legale, in quanto l'assistenza è assicurata dall'intervento obbligatorio dell'organismo di composizione della crisi disciplinato dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (in sigla OCC) il quale, in persona del gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza), ed esprime una valutazione sull'attendibilità della documentazione allegata dal debitore al ricorso.

E' compito esclusivo dell'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La

disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e, se possibile, a comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che questi ne possa tener conto nella redazione della relazione.

## Articolo 275 Apertura della liquidazione del sovraindebitato

Distaccandosi dalla disciplina dettata dalla Legge n. 23/2012, che prevedeva un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare, l'art. 275 innesta anche la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati.

La norma, dando per presupposto lo svolgimento della precedente fase in esito al deposito della domanda di un soggetto legittimato, prevede che il tribunale, valutata l'assenza di domande alternative di composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell'insolvenza, dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale e detti i provvedimenti per l'ulteriore corso.

Con lo stesso provvedimento nomina il giudice delegato e il liquidatore, confermando normalmente il gestore della crisi che già assiste il debitore. Il tribunale può, tuttavia, nominare liquidatore anche un diverso gestore della crisi, scegliendolo, di regola, nell'elenco di cui al DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, tra i residenti nel circondario del tribunale competente. E' possibile derogare a tale indicazione, ma la diversa scelta deve essere espressamente motivata e se ne deve dare notizia al presidente del tribunale. Se la domanda è stata presentata da un creditore o dal pubblico ministero, la scelta del liquidatore non è condizionata dalla presenza dell'OCC incaricato dell'assistenza dal debitore, tranne il caso in cui l'incarico sia stato conferito nella fase precedente alla decisione del tribunale e l'OCC vi abbia partecipato.

Ulteriori provvedimenti consistono:

- nell'ordine al debitore, che non vi abbia provveduto nella precedente fase, di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- nell'assegnazione ai creditori del termine, non superiore a sessanta giorni, per far pervenire al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;
- nell'ordine di consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni (es.: necessità abitative), di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni; l'ordine è titolo esecutivo azionabile dal liquidatore
- nel disporre la pubblicità della sentenza nel sito web del tribunale o altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia e, se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese.
- nell'ordine di trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o mobili registrati.

Nel comma 3 si dispone che gli adempimenti di cui sopra vengano curati dal liquidatore e che la sentenza debba essere notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante mezzi telematici, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l'apertura della liquidazione.

Articolo 276 Concorso di procedure L'art. 276 introduce una variante semplificatoria alla disciplina del processo unitario per il caso di concorso di procedure prevedendo che il tribunale, in presenza di domanda di liquidazione proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l'accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, conceda un termine per integrare la domanda.

E' altresì previsto, in ossequio al principio secondo il quale la liquidazione può essere disposta solo quando non sono proposte o non sono percorribili soluzioni concorsuali alternative, che durante il termine concesso non possa essere aperta la liquidazione controllata e che, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di liquidazione debba essere dichiarata improcedibile.

Se, tuttavia, alla scadenza del termine concesso il debitore non integra la domanda o la procedura non viene aperta o viene dichiarata cessata, il tribunale dispone l'apertura della liquidazione controllata con sentenza reclamabile avanti alla Corte d'appello.

## Articolo 277 Inventario ed elenco dei creditori

La norma, nell'imporre al liquidatore di aggiornare l'elenco dei creditori, dispone che lo stesso provveda a notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell'elenco, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell'apertura della procedura; la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo; in ogni caso, è previsto che il tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande.

I commi successivi contengono provvedimenti che, nel regolare gli ulteriori adempimenti del liquidatore, mirano a contenere i tempi della procedura; innanzitutto, viene fissato il termine di novanta giorni, di cui non è prevista la possibilità di proroga, per la compilazione dell'inventario dei beni del debitore e per la redazione di un programma di massima in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, da comunicarsi al giudice delegato.

E', poi, previsto che il programma debba essere formulato in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, che comunque non può essere superiore a due anni, prorogabili di un anno solo per gravi e giustificati motivi.

Infine, il terzo comma impone al giudice di tenere conto, nella liquidazione del compenso, della solerzia del liquidatore e dei risultati ottenuti.

## Articolo 278 Formazione del passivo

Anche la formazione dello stato passivo è improntata alla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale e l'elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella L. n. 3/2012, è dato dalla previsione dell'intervento del giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal liquidatore.

Si prevede, in particolare, che, scaduto il termine, eventualmente prorogato, fissato dal tribunale per la presentazione delle domande, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre, come è logico, l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione, anche l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in

possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria.

Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindi giorni. In mancanza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.

Se, invece, vengono proposte osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro i quindi giorni successivi predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto.

Nel caso in cui il liquidatore non ritenga fondate le osservazioni rimette gli atti al giudice delegato, il quale procede alla formazione dello stato passivo definitivo con decreto motivato, che deve essere depositato in cancelleria e inserito sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.

Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al tribunale e del collegio non può far parte il giudice delegato.

Il procedimento è deformalizzato, salvo quanto è necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio.

## Articolo 279 Esecuzione del programma di liquidazione

L'art. 279 disciplina l'ulteriore corso della procedura, confermando innanzitutto lo spossessamento del debitore come effetto dell'apertura della liquidazione controllata e dell'attribuzione al liquidatore, e quindi eventualmente all'OCC incaricato dal debitore, dell'amministrazione dei beni. Il liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione e deve riferire al giudice ogni sei mesi, pena la revoca dell'incarico, con perdita o riduzione del compenso.

Le somme ricavate dalla liquidazione, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al relativo programma, sono svincolate dal giudice delegato, il quale ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

Il liquidatore provvede alla distribuzione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato.

Prima di procedere il liquidatore deve predisporre un progetto di riparto da comunicare ai creditori affinché possano, nel termine indicato, non superiore a quindici giorni, fare osservazioni. Se non vi sono contestazioni, il liquidatore comunica il progetto al giudice delegato e dopo sette giorni (decorso un lasso temporale tale da consentire al giudice di formulare eventuali rilievi e di chiedere al liquidatore di apportare modifiche) ne cura l'esecuzione.

Se vi sono contestazioni che il liquidatore non ritiene di poter comporre apportando le opportune modifiche, gli atti sono rimessi al giudice delegato, che provvede con decreto motivato, reclamabile avanti al tribunale.

Esaurita la liquidazione e compiuto il riparto, il liquidatore presenta il conto della gestione al giudice delegato che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.

Diversamente, il giudice prescrive al liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari e il termine, prorogabile, per adempiere. Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso.

## Articolo 280 Chiusura della procedura

Anche la chiusura della procedura ricalca quella della liquidazione giudiziale in quanto si prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il giudice dichiari chiusa la liquidazione controllata.

E', tuttavia, previsto un rimando agli artt. 238 e seguenti che, per la liquidazione giudiziale, disciplinano altri casi di chiusura (tra cui la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo e la chiusura con prosecuzione di giudizi e di procedimenti esecutivi pendenti) e i casi di riapertura della procedura, ferma la clausola di compatibilità.

## Articolo 281 Creditori posteriori

La disciplina della liquidazione controllata si chiude con la disciplina dei crediti sorti in corso di procedura.

In particolare, al primo comma si prevede l'improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito web e, se si tratta di imprenditore, presso il registro delle imprese. Al secondo comma, si attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.

## CAPO X ESDEBITAZIONE

## Sezione I

#### Condizioni e procedimento della esdebitazione

#### Articolo 282 (Oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo 282 stabilisce i tratti fondamentali dell'istituto dell'esdebitazione, disponendo:

- che esso è accessibile a tutti i debitori con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili, ove si tratti di società ma solo nell'ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;
- che se il debitore è una società o altro ente, le condizioni personali vengono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto riguardo ai tre anni precedenti la domanda cui sia seguita l'apertura della procedura di liquidazione;
- che per "liberazione dai debiti" non si intende l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;

 che l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali aventi la stessa posizione giuridica.

L'ultimo comma precisa che restano comunque esclusi dall'esdebitazione i debiti derivanti: 1) dagli obblighi di mantenimento e alimentari; 2) dall'obbligo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale; 3) dall'applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

## Articolo 283 (Condizioni temporali di accesso)

L'articolo 283 stabilisce, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) della legge n. 155/17, che il beneficio della esdebitazione può essere conseguito al momento della chiusura della procedura di liquidazione, e comunque non oltre 3 anni dalla sua apertura, salvi i casi in cui sia espressamente previsto un periodo più lungo.

Il secondo comma fissa invece il termine più breve di soli 2 anni a favore dell'imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi; si tratta evidentemente di un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

### Articolo 284 (Condizioni per l'esdebitazione)

Il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione è subordinato all'insussistenza di condizioni ostative, individuate nell'art. 284, che sono ritenute dal legislatore indicative della non meritevolezza del debitore.

La prima condizione è costituita dall'assenza di condanne definitive per reati commessi in connessione con l'attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (tra i quali, specificatamente, la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), salvo l'intervenuta riabilitazione.

Essendo richiesto, per la esclusione del beneficio, che la condanna sia passata in giudicato, si prevede che, nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora pendente o nel caso in cui vi sia stata applicazione di una misura di prevenzione in relazione agli stessi, il beneficio può essere concesso, sussistendone le condizioni, solo all'esito conclusivo del procedimento penale.

Ulteriore condizione ostativa è determinata dall'aver tenuto il debitore una condotta dannosa per i creditori attraverso la distrazione dell'attivo o l'esposizione di passività inesistenti – e quindi falsando le loro valutazioni – oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.

Osta al riconoscimento del beneficio anche una condotta di ostacolo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura, anche consistente nell'aver omesso di fornire le informazioni utili e i documenti necessari.

Vi sono infine due ulteriori condizioni ostative derivanti dall'aver già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti, o comunque di averne già beneficiato per due volte, posto che il verificarsi dell'ulteriore situazione di crisi denota una colpevole incapacità di gestione della sfera economica.

#### Articolo 285 (Procedimento)

L'art. 285 disciplina il procedimento per la pronuncia dell'esdebitazione e chiarisce in relazione a quali crediti la stessa opera.

Quanto al procedimento, la pronuncia può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura – se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le operazioni come previsto dall'articolo 289 – oppure, se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente, quando il debitore ne fa istanza.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire gli organi della procedura; ai fini del giudizio da esprimere, si pone a carico del curatore l'obbligo di indicare nei rapporti riepilogativi semestrali, anche in negativo, la sussistenza delle condotte e dei fatti rilevanti per l'esdebitazione.

Il terzo comma dispone che il decreto con il quale il tribunale pronuncia l'esdebitazione viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e (solo) ai creditori non integralmente soddisfatti (quelli integralmente soddisfatti essendo privi di interesse), i quali possono proporre reclamo.

Il decreto che nega l'esdebitazione deve invece essere notificato al debitore, essendo anch'egli legittimato a proporre reclamo.

Gli ultimi due commi disciplinano il rapporto tra esdebitazione e diritti dei creditori in relazione alle utilità che pervengono dopo la chiusura della procedura, in esito ai giudizi o alle operazioni che, in virtù del disposto dell'articolo 238, proseguono anche dopo la chiusura stessa.

In applicazione del principio secondo il quale i creditori partecipano al riparto di quanto ricavato dalla liquidazione di beni – e quindi anche dei diritti compresi nel patrimonio del debitore al momento dell'apertura della liquidazione, o pervenuti nel corso della stessa – le utilità materialmente acquisite dopo la chiusura, ma in forza di diritti preesistenti nel patrimonio del debitore, devono essere oggetto di riparto, incidendo l'esdebitazione unicamente sulla quota di credito eventualmente residuata al riparto integrativo.

#### **Sezione II**

#### Esdebitazione di diritto e del sovraindebitato

#### Articolo 286 (Esdebitazione di diritto)

In relazione all'obbiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico, è previsto che l'esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo necessario un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità.

Il provvedimento può essere reclamato dal pubblico ministero e dai creditori.

Osta al beneficio la commissione di fatti costituenti reato come individuati nell'articolo 284, lett. a), nonché la sussistenza della condizione di cui all'articolo 74, comma 1, se si tratta di consumatore.

#### **Articolo 287 (Debitore incapiente)**

Una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.

La ratio della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell'offrire una seconda chance a coloro che

non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.

Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta; esso è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall'esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità – diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Ai fini della valutazione di "rilevanza" delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonchè quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che ex lege vengono calcolate in misura pari al doppio dell'indice ISEE.

La domanda di esdebitazione viene trasmessa al giudice dall'OCC (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) in uno alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l'ammontare dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare; l'OCC espone inoltre gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle.

Viene altresì richiesta una specifica indicazione da parte dell'OCC sulla corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell'eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE – trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento.

Per ottenere l'esdebitazione è necessario un decreto del giudice, il quale valuta la sussistenza della meritevolezza e l'insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell'indebitamento.

Nel provvedimento il tribunale deve indicare con quali modalità e in quale termine il debitore deve presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti nel senso già indicato.

Il decreto è comunicato ai creditori che possono proporre opposizioni entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in esito alle quali il giudice convoca gli opponenti e il debitore oppure provoca tra gli stessi un contraddittorio scritto e quindi conferma o revoca il provvedimento sull'esdebitazione con decreto motivato soggetto a reclamo.

Naturalmente, in caso di reiezione della domanda il provvedimento deve essere comunicato anche al debitore in quale può proporre reclamo.

- 1. Il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
- 2. La valutazione di rilevanza di cui al comma precedente deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari al doppio dell'indice ISEE.

- 3. La domanda di esdebitazione è trasmessa dall'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- e) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- f) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
- 4. L'OCC, nella domanda, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
- 5. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà
- 6. Il giudice, valutata la meritevolezza e in particolare l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
- 7. Il decreto è comunicato ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice convoca i creditori opponenti in contraddittorio con il debitore o instaura un contraddittorio scritto e decide se confermare o revocare il decreto, con decreto motivato soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 54.

## TITOLO VI Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla legge delega (all'art. 3) riguarda la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi, alla quale si è scelto perciò di riservare un titolo a sé stante – il Titolo VI – suddiviso in diversi capi, riferiti agli accordi di ristrutturazione ed alle procedure di concordato, nonché alla liquidazione giudiziale. Un ultimo capo contiene disposizioni comuni ai capi precedenti.

Capo I Art. 288

Nella legislazione vigente gli istituti di risoluzione della crisi d'impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti sempre avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei gruppi d'imprese. Quando si è in presenza di un gruppo d'imprese, tuttavia, è frequente che la crisi investa tutte o molte delle imprese facenti parte del gruppo ed è indispensabile affrontarla in un'ottica unitaria laddove la frammentazione delle relative procedure si rivela disfunzionale.

In attuazione del disposto dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge delega, si è perciò previsto che sia consentita la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l'insolvenza abbiano investito imprese appartenenti al medesimo gruppo (per la cui definizione si rinvia all'art. 2, punto 8). Resta aperta, in presenza di una domanda unitaria, la scelta tra la predisposizione di un unico piano di concordato o di piani diversi, ma pur sempre reciprocamente collegati, ferma la necessità di esplicitare le ragioni di tale scelta in funzione del miglior soddisfacimento del creditori. Ma, poiché la presentazione della domanda riguardante le diverse imprese del gruppo non comporta in alcun modo l'unificazione delle rispettive masse attive e passive, anche il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori deve essere verificato avendo riguardo ai creditori di ciascuna singola impresa.

Sono previsti particolari obblighi di informazione concernenti la struttura del gruppo e la sua situazione patrimoniale ed economica, in ottemperanza al criterio direttivo enunciato dall'art. 3, comma 1, lett. b), della legge delega.

#### Art. 289

Il piano o i piani di concordato di gruppo possono prevedere, contemporaneamente, la continuità di alcune delle imprese facenti parte del gruppo e la liquidazione di altre. Sempre in una logica volta a privilegiare il carattere unitario del gruppo, dal punto di vista imprenditoriale, è consentito contemplare nel piano di concordato operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all'altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa, se ne dia espressamente atto nel piano ed un professionista indipendente ne attesti l'importanza determinante ai fini della continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri diritti mediante opposizione all'omologazione.

L'omologazione tanto del concordato quanto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presuppone una valutazione complessiva della situazione del gruppo, ma richiede comunque che i creditori di ciascuna impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quella che potrebbe risultare all'esito della liquidazione della singola impresa debitrice. Al fine di assicurare la stabilità del concordato, una volta che esso sia stato omologato, si è scelto di concentrare nel giudizio di omologazione anche la tutela dei soci eventualmente dissenzienti rispetto ad operazioni societarie straordinarie previste nel piano di concordato (si veda l'art. 3, comma 2, lett. f, della legge delega).

Evidenti esigenze si semplificazione e di concentrazione delle procedure riguardanti imprese facenti parte di un medesimo gruppo implicano la concentrazione delle stesse dinanzi ad un unico tribunale, individuato in base a criteri che sono apparsi di più immediata ed univoca individuazione per eliminare ogni possibile incertezza al riguardo. La procedura è disegnata in conformità ai dettami della legge delega, discostandosi il meno possibile dal modello generale enunciato nel Titolo III del Codice.

Nel dare attuazione al criterio enunciato dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge delega, tenuto conto della logica unitaria che ispira il concordato di gruppo, si è stabilito che, dopo l'intervenuta omologazione, esso possa esser annullato o risolto solo per ragioni riferibili alla totalità delle imprese facenti parte del gruppo, a meno che i motivi di annullamento o di risoluzione riferibili solo ad una o ad alcune di dette imprese non siano tali da compromettere in modo significativo l'attuazione del concordato anche per le altre.

## Capo II Art. 291

Quando l'insolvenza colpisce più imprese facenti parte del medesimo gruppo l'esigenza di unificare i relativi procedimenti liquidatori è meno evidente di quanto non lo sia in caso di procedure volte al risanamento delle imprese. Nondimeno l'unificazione delle procedure può risultare opportuna, anche per ragioni di economicità delle procedure medesime e per meglio assicurare l'uniformità del trattamento dei creditori. In ogni caso, è ribadita l'autonomia delle masse attive e passive riferibili a ciascuno dei soggetti giuridici posti in liquidazione. Come per le procedure di cui al Capo I, sono previsti criteri di individuazione del giudice competente di facile ed univoca determinazione.

Per agevolare l'eventuale riconduzione ad unità di procedure afferenti ad imprese del medesimo gruppo, è altresì previsto che, quando solo una di tali imprese sia assoggettata a liquidazione giudiziale, il curatore si dia carico di segnalarlo agli organi ai amministrazione e controllo delle altre imprese, implicitamente sollecitandoli a verificare l'eventuale stato d'insolvenza anche si queste ultime, e, se del caso, promuova egli stesso il relativo accertamento.

#### Art. 292

La possibilità di presentare proposte di concordato liquidatorio giudiziale basate su un unico piani o su piani reciprocamente collegati, anche quando le procedure liquidatorie riguardanti imprese del medesimo gruppo pendano dinanzi a tribunali diversi, risponde evidentemente alla stessa logica cui è ispirata la possibilità di presentare un'unica domanda e di predisporre un unico piano di concordato preventivo.

#### Art. 293

Il regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera, di recente rinnovato (Reg. 2015/848) offre il modello al quale si uniforma anche la normativa nazionale in ordine agli obblighi di collaborazione ed informazione reciproca tra gli organi di procedure riguardanti imprese di un medesimo gruppo trattate separatamente dallo stesso tribunale o pendenti dinanzi a tribunali diversi.

## Capo III Art. 293-bis

Anche in presenza di procedure concorsuali autonome riguardanti imprese che facciano parte di un medesimo gruppo, l'articolo ribadisce gli obblighi informativi gravanti su chi propone una domanda di accesso alla procedura concorsuale, volti a fare chiarezza sulla composizione e sulla struttura del gruppo, nonché sulle sue condizioni economico-patrimoniali; e ribadisce altresì il potere del curatore di richiedere alle pubbliche autorità, compresa la Consob, le opportune informazioni.

Capo IV Art. 293-ter La particolare insidiosità per i creditori delle operazioni infragruppo destinate a modificare la condizione patrimoniale di alcune delle società del gruppo a vantaggio di altre spiega il regime di maggior rigore in tema di azioni revocatorie aventi ad oggetto siffatte operazioni, in analogia a quanto già previsto dal legislatore nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, con l'opportuna precisazione che nel valutare la dannosità di un'operazione occorre tener conto anche degli eventuali vantaggi compensativi, nella medesima logica cui è ispirata la disposizione dell'art. 2497, primo comma, del codice civile. La presunzione relativa di consapevolezza del pregiudizio da parte della società beneficiaria appare pienamente giustificata dalla stessa esistenza del rapporto di gruppo.

## Art. 293-quater

L'attribuzione al curatore della legittimazione all'esercizio di tutte le azioni di responsabilità contemplate dall'art. 2497 del codice civile e del potere di denuncia di cui all'art. 2409 del medesimo codice corrisponde ad espresse previsione dell'art. 3, comma 3, della legge delega.

## Art. 293-quinquies

Anche la disposizione di questo articolo ha un suo preciso referente nella legge delega (art. 3, comma 1, lett. f).

#### Titolo VII -

#### Liquidazione coatta amministrativa

### Capo I - Natura e norme applicabili

Il Capo I recepisce il principio direttivo cardine, in tema, fissato dalla delega all'articolo 15 e consistente nel superamento del principio di concorrenza tra la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella fallimentare, che sinora ha caratterizzato l'intera disciplina delle società sottoposte a vigilanza di un'autorità governativa.

Il nuovo assetto prefigurato muove dal carattere tendenzialmente generale assunto da un'unica e nuova procedura, la liquidazione giudiziale, destinata ad assorbire l'attuale fallimento, includendovi la trattazione delle insolvenze dei debitori che, pur sopra le soglie d'ingresso (articolo 2 comma 1 lettera e), non sono più distinti in termini soggettivi. Dunque per ogni categoria di debitore, se in crisi o insolvente, vi è assoggettamento alle procedure concorsuali ordinarie, come il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.

Fanno eccezione, per espressa disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera a) n. 1), le imprese bancarie, assicurative e assimilate, per le quali il legislatore delegante ha mantenuto fermo il principio, già vigente, della esclusività della liquidazione coatta amministrativa con esclusione, quindi, delle procedure concorsuali ordinarie.

#### Articolo 294

La liquidazione coatta amministrativa viene definita come il procedimento concorsuale di natura amministrativa, cioè non giurisdizionale e salvo le inserzioni della competenza giudiziale che, per un modello, si applica ad alcune fasi, per un altro corrisponde ad un'evoluzione in procedura giurisdizionale vera e propria.

Per un gruppo (lettera b), la procedura è organizzata come una speciale forma di controllo amministrativo conseguente all'accertamento di irregolarità ad opera delle autorità preposte in senso lato alla vigilanza del soggetto, senza che l'elemento dell'insolvenza o della crisi abbia alcun rilievo. Per un altro gruppo (lettera a) le leggi speciali governano il regime apposito salvaguardato dall'articolo

15 comma 1 legge delega, dunque nei casi di crisi o insolvenza dei soggetti vigilati.

#### Articolo 295

Fanno eccezione al nuovo e più circoscritto campo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, per espressa disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera a) n. 1), le imprese bancarie, assicurative e assimilate, per le quali il legislatore delegante ha mantenuto fermo il principio, già vigente, della esclusività della liquidazione coatta amministrativa con esclusione, quindi, delle procedure concorsuali.

In ogni caso la disciplina non trova applicazione per gli enti pubblici, secondo l'esplicita esenzione della lettera e) dell'articolo 2, comma 1.

#### Capo II - Liquidazioni coatte amministrative speciali

L'attuazione del principio di delega ha reso necessario individuare in modo dettagliato le imprese a cui la nuova disciplina concorsuale non si applica. Le disposizioni che riguardano le imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa sono pertanto contenute negli articoli da 296 a

300 del Codice della crisi e dell'insolvenza. L'art. 296 contiene l'elenco delle imprese bancarie, assicurative, assimilate e fiduciarie. Alcune disposizioni, come gli articoli 203 e 215 legge fallimentare, sono state riprodotte nel Capo II, relativo alle imprese che sono assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, perché in talune leggi speciali vi è un richiamo espresso alla predetta norma, come nel Codice delle assicurazioni (articolo 248, comma 4) e nel TUB (articolo 82, comma 3). Una eventuale abrogazione renderebbe privi di oggetto i rispettivi richiami. L'articolo 215 legge fallimentare, ora riprodotto, è a sua volta richiamato dall'articolo 94, comma 3 del TUB e dall'articolo 263, comma 3, del Codice delle assicurazioni.

Di seguito si espone l'elenco delle disposizioni contenute nel TUB e nel Codice delle assicurazioni e che, essendo analoghe o identiche a quelle della legge fallimentare in materia di liquidazione coatta amministrativa, sono autosufficienti e non richiedono, cioè, alcun intervento normativo.

Prospetto corrispondenze

Norma legge fallimentare	Contenuto	Norma TUB	Norma Codice assicurazione
Art. 197	Pubblicazione del provvedimento che ordina la LCA sulla Gazzetta ufficiale	Art. 80, comma 4	Art. 247, comma 1
Art. 198	Nomina del commissario e del comitato di sorveglianza	Art. 81	Art. 246
Art. 199	Responsabilità del commissario: pubblico ufficiale, azione di responsabilità contro il commissario, applicabilità degli artt. 32, 37 e 38 LF	Art. 84, ma manca il richiamo agli artt. 32, 37 e 38 LF	Artt. 246 e 250
Art. 200	Applicabilità degli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi amministrativi e di controllo; legittimazione del commissario liquidatore a stare in giudizio	Art. 80, comma 5 (cessazione assemblea, amministratori e sindaci) Art. 83, comma 2 (per richiamo a artt. 42, 44, 45, 46) Art. 84: rappresentanza legale	Art. 250: rappresentanza legale Mancano norme su: - cessazione organi - artt. 42, 44, 45, 46
Art. 201	Sezione II: artt. 51-	Art. 83, comma 2	Art. 249, comma 2

	63 Sezione IV: artt. 72-83bis Art. 66 Autorità di vigilanza		
Art. 204	Direttive, inventario, consegna dei beni	Art. 85	Art. 251
Art. 205	Rendiconto; relazione semestrale	Art. 84	Art. 250, comma 3
Art. 206	Azione di responsabilità	Art. 84, comma 5	Art. 250, comma 5
Art. 207	Comunicazione ai creditori	Art. 86	Art. 252
Art. 208	Domande tardive	Art. 89	Art. 256
Art. 209	Stato passivo	Art.86	Art. 252
Art. 210	Liquidazione dell'attivo	Art. 90	Art. 257
Art. 211	Abrogato nel 2007		
Art. 212	Ripartizione dell'attivo	Art. 91	Art. 260
Art. 213	Chiusura della liquidazione	Art. 92	Art. 261
Art. 214	concordato	Artt. 93-94	Art. 262
Art. 215	Risoluzione o annullamento del concordato	L'art. 94, comma 3, richiama l'art. 215 LF che quindi va riprodotto	L'art. 263, comma 3, richiama l'art. 215 LF che quindi va riprodotto

#### Articolo 296

Le imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa rinviano alle norme speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa che già ora escludono l'assoggettamento al fallimento e che non devono essere modificate, vista la clausola di salvezza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 1, della legge delega e considerato che si tratta di disposizioni relative a banche, assicurazioni e imprese assimilate:

- a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario, ai sensi degli articoli 80, 99 e 101 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ai sensi dell'Articolo 113-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come richiamato dagli artt. 114-quinquies.3 e

114-undecies del medesimo testo unico;

- d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- e) i fondi comuni di investimento, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; i depositari centrali, ai sensi dell'articolo 79-bis decies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  - f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  - h) i fondi pensione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  - i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al Codice delle assicurazioni private;
- j) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- k) le società di cui all'articolo 2 del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430;
- 1) le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Invece, si applica la nuova regola generale della esclusività della procedura concorsuale ai soggetti debitori, non riguardanti né imprese bancarie, né imprese assicurative né imprese a queste assimilate e che sono disciplinati dalle disposizioni che seguono:

- legge 400/1975: "norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi"
- d. lgs. 220/2002, art. 12: enti cooperativi
- artt. 2511 e ss. c.c.: società cooperative, indipendentemente dal fatto che siano o meno a mutualità prevalente
- d. lgs. 112/2017 (art. 14): impresa sociale
- d. lgs. 367/1996 (art. 20): enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato
- r.d.l. 1165/1938 (art. 23): (enti o istituti per case popolari di edilizia popolare ed economica):
- d. lgs. 426/1997 (art. 3, comma 3): Scuola nazionale di cinema; non contiene il riferimento alla esclusione del fallimento, però parla di "insolvenza"
- d.lgs. 19/1998 (art. 20, comma 3): Fondazione La Biennale di Venezia: contiene il riferimento alla esclusione del fallimento
- d. lgs. 273/1999 (art. 3, comma 3): Fondazione La Triennale di Milano: non contiene il riferimento alla esclusione del fallimento, però parla di "*insolvenza*"
- d. lgs. 20/98 (art. 3, comma 3): Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico: non contiene il riferimento alla esclusione del fallimento, però parla di "*insolvenza*"
- legge 422 del 25.6.1909: Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici
- r.d.. 278 del 12 febbraio 1911: Consorzi di cooperative e società cooperativa di produzione e lavoro

#### Articolo 297

Viene disciplinato l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, quando questo precede il provvedimento con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa.

In considerazione delle dimensioni delle imprese bancarie e assicurative, la norma attribuisce la competenza a pronunciarsi sull'accertamento dello stato di insolvenza al tribunale sede della sezione specializzata per le imprese, per evitare un difetto di coordinamento rispetto alla tripartizione delle competenze territoriali già istituita, in relazione ai soggetti, nella prima parte del Codice ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge delega. L'intervento realizza altresì una forma di coordinamento, per come consentita dall'articolo 1 comma 2 legge delega.

Il tribunale può anche disporre le misure protettive disciplinate, in linea generale, dall'articolo 58 del Codice e dunque assorbendo in una dimensione unitaria quanto in parte già previsto dal precedente articolo 195 legge fallimentare.

Anche la disciplina del procedimento e dell'impugnazione è armonizzata con quella comune.

#### Articolo 298

L'articolo, a sua volta, ha un contenuto pressoché identico a quello dell'articolo 202 legge fallimentare e disciplina il promuovimento dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Anche la legittimazione è aggiornata secondo la distribuzione di prerogative allargata, rispetto alla previgente legge, dalla lettera d) dell'articolo 2, comma 1 legge delega.

## Articolo 299

La disposizione riproduce l'attuale articolo 203 legge fallimentare, in tema di atti pregiudizievoli ai creditori, cioè il regime della inefficacia e delle azioni revocatorie.

Viene richiamata la regola per cui la competenza sulle azioni che derivano dall'apertura della procedura spetta allo stesso tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, dunque competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore. La soluzione armonizza quella sulla competenza territoriale ed è coerente con il principio di concentrazione della specializzazione. Rispetto al testo attuale, per gli effetti delle azioni revocatorie si deve tener conto non della data del provvedimento che apre la liquidazione coatta amministrativa, bensì di quella del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, affermatosi sia per il caso in cui l'accertamento dello stato di insolvenza preceda l'apertura della liquidazione coatta amministrativa (Cass. 803/2016), sia per il caso inverso (Cass. 14552/2008, 2447/2012).

Quanto al periodo di decadenza di cui all'articolo 69-bis attuale, è opportuno specificare che il termine decorre dalla data di nomina del commissario liquidatore, se successivo all'accertamento dello stato di insolvenza, perché è solo da questo momento che l'azione revocatoria può essere esercitata (secondo il rinvio all'articolo 2935 codice civile e l'orientamento di Cass. 23398/2007, 13244/2011, 17200/2014).

#### Articolo 300

La disposizione, riproducendo l'articolo 215 legge fallimentare per i richiami espliciti nelle leggi speciali, si correla alle vicende del concordato speciale previsto per le imprese regolate dal presente Capo, con l'unico adattamento dei rimedi impugnatori e dell'avvio del procedimento di risoluzione e di annullamento.

Il reinquadramento della procedura amministrativa rispetto ad una destinazione propria delle situazioni di irregolarità e sanzione, per come oggetto di intervento delle rispettive autorità di vigilanza, determina una conseguente disciplina di adattamento e di accelerazione per i casi di intersezione con le comuni procedure concorsuali.

#### Articolo 301

La norma esplicita l'assoggettamento delle imprese vigilate dalla pubblica amministrazione alle comuni procedure concorsuali, con richiamo anche al procedimento di accesso previsto in via generale per tutti i soggetti nel Codice.

Viene anche regolato il coordinamento fra gli organi della liquidazione coatta amministrativa già eventualmente aperta e lo svolgimento delle ordinarie procedure concorsuali, all'insegna della non sovrapposizione e dunque della necessaria immediata chiusura della procedura amministrativa, secondo il principio per cui instaurato il pieno spossessamento della liquidazione giudiziale o omologato l'accordo di ristrutturazione o aperto il concordato preventivo non v'è ragione di concomitanza dei regimi di controllo pubblicistico e di duplicazione dei costi.

È precisato che se alla domanda di accesso ancora non segua l'apertura del concordato preventivo o l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e dunque fino a tali eventi, l'attività di vigilanza delle autorità tuttavia prosegue, ma senza l'avanzamento automatico della liquidazione dell'attivo e della verifica dei crediti, essendo destinate tali incombenze a non produrre effetti ove vi sia l'evoluzione concorsuale piena conseguente all'apertura del concordato o all'omologazione degli accordi.

In virtù del più generale principio di conservazione degli atti legalmente compiuti, la regola è riprodotta esplicitamente quanto alla liquidazione giudiziale e specificata per la possibile prosecuzione dello stato passivo, se in corso e per come stabilito dal tribunale, nonchè la continuazione anche del programma di liquidazione ove sia stato già approvato e sempre sulla base di una valutazione rimessa al tribunale.

#### Articolo 302

La norma riproduce l'articolo 197 legge fallimentare sulla pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

#### Articolo 303

La norma riproduce l'articolo 198 legge fallimentare, sugli organi della liquidazione. La nomina di tre commissari resta eccezionale, come nel regime attuale, con specificazione delle ipotesi nelle quali tale assetto si potrebbe giustificare.

Anche il comitato di sorveglianza, resa ordinaria la nomina per tutti i soggetti vigilati e dunque anche per le cooperative, ora riflette una composizione massima di tre componenti, fra i quali almeno uno scelto fra i creditori chirografari e gli altri tratti dal settore di attività del soggetto o per l'esperienza nella materia concorsuale.

La norma riproduce l'articolo 199 legge fallimentare, sulla responsabilità del commissario liquidatore, con la specificazione dei doveri di informazione e rendicontazione periodica ora declinati come per il curatore fallimentare.

#### Articolo 305

La norma riproduce l'articolo 200 legge fallimentare sugli effetti del provvedimento di liquidazione.

#### Articolo 306

La norma riproduce l'articolo 201 legge fallimentare sugli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, dunque i divieti a protezione del carattere universalistico della procedura e sui rapporti pendenti, nonché il richiamo alle azioni del codice civile contro gli atti pregiudizievoli ai creditori.

#### Articolo 307

La norma riproduce l'articolo 204 legge fallimentare sulle prerogative del commissario liquidatore, con riguardo alle operazioni di liquidazione, soggezione ai poteri di indirizzo dell'autorità di vigilanza, obbligo di presa in consegna dei beni e, per la liquidazione, il richiamo alla disciplina comune, ove compatibile, sull'affitto d'azienda e sul programma di liquidazione.

#### Articolo 308

La norma riproduce l'articolo 205 legge fallimentare sul trapasso di consegne, per le società, fra gli organi di queste e il commissario e sugli obblighi di organizzazione contabile e amministrativa cui questi è tenuto, anche con le relazioni periodiche verso i creditori, secondo moduli di trasmissione telematica.

# Articolo 309

La norma riproduce l'articolo 206 legge fallimentare sui poteri del commissario, con uno snellimento del procedimento autorizzatorio interno, per il quale basta l'intervento del solo comitato di sorveglianza quanto agli atti non superiori a 100.000 euro di valore.

#### Articolo 310

La norma riproduce l'articolo 207 legge fallimentare in tema di comunicazioni ai creditori e attività preparatorie per la formazione dello stato passivo, con ribadito valore dell'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica risultanti da pubblici registri e richiamo alle disposizioni di razionalizzazione previste all'articolo 109 del Codice per analoghe operazioni del curatore.

#### Articolo 311

La norma riproduce l'articolo 208 legge fallimentare sulla possibilità e i limiti per i creditori cui non siano pervenute le comunicazioni dirette di svolgere le istanze di ammissione al passivo.

#### Articolo 312

La norma riproduce l'articolo 209 legge fallimentare in tema di formazione dello stato passivo, con la specificazione che la trattazione delle domande tardive e le altre che già nel regime attuale contemplano la competenza dell'autorità giurisdizionale, sono canalizzate avanti ad un giudice unico per ciascuna procedura, al fine di favorire la formazione di orientamenti omogenei.

#### Articolo 313

La norma riproduce l'articolo 210 legge fallimentare in tema di liquidazione dell'attivo, coordinata con l'elevazione dei limiti di autonomia per il commissario, già previsti in generale per gli atti all'articolo 309.

#### Articolo 314

La norma riproduce l'articolo 212 legge fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo, anche sotto forma di distribuzione di acconti.

Viene stabilito che in caso di insufficienza dei fondi disponibili per il pagamento dei debiti, lo stesso commissario chiede l'accertamento dello stato d'insolvenza e, se ne ricorrono le condizioni, l'apertura della liquidazione giudiziale.

# Articolo 315

La norma riproduce l'articolo 213 legge fallimentare sulla chiusura della liquidazione, con gli obblighi di rendere il conto della gestione e predisporre, per il commissario, il riparto finale ai creditori, cui possono seguire l'esercizio dei poteri di impugnazione e i giudizi sulle relative contestazioni.

Il richiamo alle disposizioni civilistiche conferma la successiva cancellazione della società e il deposito dei libri sociali.

#### Articolo 316

La norma riproduce l'articolo 214 legge fallimentare sul concordato speciale diretto al soddisfacimento dei creditori, istituto per il cui avvio è necessario un atto di autorizzazione al proponente, con il quale l'autorità di vigilanza riconosce la connessione all'interesse pubblico alla continuità aziendale.

Viene mantenuta la forma semplificata del procedimento, modellata sul concordato della liquidazione giudiziale, anche quanto a omologazione, reclamo ed efficacia del decreto, nonché effetti per i creditori.

# Capo IV - Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

Il Capo dà attuazione all'articolo 15, comma 2, lettera b) legge delega in tema di prerogative dell'autorità di vigilanza con riguardo all'allerta e al rapporto con la composizione assistita della crisi, da un lato e alla procedura di liquidazione giudiziale dall'altro.

La norma definisce le specifiche competenze spettanti alle autorità amministrative di vigilanza in relazione alla nuove procedure concorsuali comuni e agli istituti preposti con la riforma a presidiare l'emersione anticipata della crisi, così favorendo soluzioni concordate con i creditori, finalità cui partecipano tutti i comparti in cui è organizzata l'imprenditoria, inclusi i soggetti vigilati e con eccettuazione solo di quelli a regime speciale.

Le autorità amministrative di vigilanza hanno dunque una competenza a ricevere dagli organi interni di controllo, nonché da quelli esterni incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati, le segnalazioni sulla crisi proprie del sistema di allerta.

La composizione assistita della crisi, regolata con apposito procedimento e imperniata sull'attività dell'organismo di cui all'articolo 19, coinvolge direttamente l'autorità di vigilanza mediante la nomina del collegio di cui all'articolo 20, che opererà nella prevista sede in seno alle Camere di commercio, riflettendo in tal modo la peculiarità dei soggetti vigilati.

Mancando una organizzazione amministrativa di analoga distribuzione territoriale e con l'intento di istituire un modello unitario, anche al fine di elevare gli standards di prevedibilità dell'iter procedurale cui tutti i soggetti in crisi sono esposti e al quale tutti i creditori faranno riferimento, la delega viene dunque attuata trasferendo direttamente all'autorità di vigilanza il potere di nomina dell'organo su cui è imperniato il sistema di allerta e composizione assistita. Alla medesima autorità viene conferito il potere di impulso per la costituzione del collegio, in alternativa ad istanza del debitore vigilato.

Tenuto conto delle possibili dimensioni scarsamente sofisticate delle imprese vigilate e con riguardo agli stessi parametri del sovraindebitamento, la disposizione prevede che, in questi casi, tutti i poteri del collegio facciano capo, anche per contenere i costi del procedimento e favorire il suo svolgimento snello, in capo ad un unico commissario, designato dall'autorità di vigilanza stessa. Per le ipotesi ordinarie, questa invece nomina due componenti del collegio, mentre il terzo resta designato dall'autorità giurisdizionale coincidente il presidente della sezione specializzata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a).

#### Titolo VIII

Il Titolo VIII, rubricato "Raporti con le procedure penali", diviso in tre Capi, reca disposizioni predisposte in attuazione dei principi della legge delega contenuti all'articolo 13 (Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali).

Il Capo I, intitolato "liquidazione giudiziale e misure cautelari penali", contiene proposte di disposizioni in attuazione della direttiva di cui all'articolo 13 n.1 in tema di condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari adottate in sede penale anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

Le condizioni e i criteri di prevalenza sono stati adottati tenendo conto del principio, confermato nel nuovo articolo 156 del codice della crisi e dell'insolvenza, secondo cui la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e dal giorno della dichiarazione di insolvenza e apertura della procedura di liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita.

Si è tenuto conto altresì del principio generale di cui all'articolo 2740 del codice civile che assegna ai beni del debitore l'inderogabile destinazione di patrimonio a garanzia delle pretese creditore.

Si è considerato che l'ablazione determinata dall'adozione delle misure cautelari penali reali, in caso di apertura di procedura liquidatoria concorsuale, produce i suoi effetti non riguardo agli interessi del debitore bensì sugli interessi patrimoniali dei creditori.

Si è infine tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui "il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura esecutiva concorsuale, in ragione della prevalenza da attribuire all'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso" in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato". Mentre in riferimento al sequestro così detto *impeditivo* si è considerato l'oggettivo venir meno dell'esigenza della prevenzione per il fatto stesso dello spossessamento conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale. Riguardo al sequestro impeditivo avente ad oggetto beni non intrinsecamente pericolosi, si è considerata l'affermazione della giurisprudenza di legittimità che, in mancanza di previsione normativa ha rimesso alla discrezionalità del giudice penale il bilanciamento delle ragioni della cautela e con le ragioni creditorie.

La scelta adottata, in sede di attuazione della direttiva di legge delega, è stata così quella di stabilire la prevalenza della liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo penale ogni qual volta lo stesso abbia ad oggetto beni non pericolosi *ex se*.

Al fine di evitare che a seguito della revoca della liquidazione giudiziale o della chiusura della procedura senza liquidazione dei beni oggetto dell'originario sequestro essi tornino in possesso del soggetto al quale sono stati sequestrati è stato introdotto un sistema che consente la ripresa di efficacia del sequestro preventivo.

Quanto al sequestro conservativo penale la soluzione adottata è quella conforme al principio di cui all'attuale articolo 156 del codice della crisi e dell'insolvenza.

Il Capo I contiene gli articoli dal 318 al 322.

L'articolo 318, rubricatro "sequestro preventivo" stabilisce la prevalenza della procedura concorsuale. E' previsto infatti che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale prevale sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo -ivi compreso il sequestro per equivalente, il sequestro di beni a confisca obbligatoria e il sequestro disposto ai sensi dell'articolo 53 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231-avente ad oggetto i beni esistenti nel patrimonio dell'imprenditore in liquidazione giudiziale ovvero i beni ora indicati di cui all'articolo 147 del codice della crisi e dell'insolvenza

E' previsto viceversa che sia il sequestro preventivo a prevalere rispetto alla liquidazione giudiziale nel caso in cui questo abbia ad oggetto: a) beni non acquisibili alla procedura, ovvero i beni ora indicati all'articolo 151 del codice della crisi e dell'insolvenza; b) beni dei quali, per espressa disposizione normativa, sia vietata la vendita o la detenzione; c) beni oggetto di abuso edilizio non sanabile; d) beni infine non suscettibili di liquidazione.

La priorità si realizza attraverso la previsione della perdita di efficacia del sequestro preventivo disposto prima apertura della liquidazione giudiziale ovvero mediante il divieto di disporre la misura cautelare del sequestro preventivo sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

#### Art. 319

L'articolo 319, rubricato "Dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo" regola la declaratoria di inefficacia del sequestro quando viene aperta la procedura di liquidazione giudiziale. E' così previsto che l'inefficacia del sequestro preventivo venga dichiarata, su richiesta del curatore, dall'autorità che procede in sede penale e contestualmente venga ordinato il dissequestro e la consegna dei beni al curatore.

#### Art.320

L'articolo 320, rubricato "Legittimazione del curatore", assicura al curatore la legittimazione a proporre impugnazione avverso il provvedimento cautelare di sequestro preventivo avente ad oggetto beni acquisiti alla procedura nonché ad agire contro il diniego della declaratoria di inefficacia del sequestro preventivo anteriore all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

#### Art. 321

L'articolo 321, rubricato "Revoca o chiusura della liquidazione giudiziale" reca disposizioni finalizzate ad evitare che il bene originariamente sequestrato torni in possesso del soggetto contro il quale è stato disposto. E' così previsto che il sequestro riprenda efficacia relativamente ai beni non liquidati a seguito di declaratoria del giudice penale competente a pronunciarsi nel merito, previa verifica della permanenza delle condizioni di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale.

Ai fini della declaratoria di rinnovazione del sequestro il curatore è onerato del compito di comunicare al giudice penale l'avvenuta revoca o chiusura senza liquidazione dei beni oggetto dell'originario sequestro. E' prescritto che la comunicazione contenga gli estremi del sequestro preventivo, gli estremi della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e dell'apertura della procedura della liquidazione giudiziale, del provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco dei beni non liquidati oggetto dell'originario sequestro, tutto ciò al fine di rendere edotto il

giudice penale delle vicende che hanno riguardato i beni nonché l'individuazione degli stessi ai fini dell'emanazione del provvedimento.

E' previsto che il decreto, contenente le disposizioni necessarie ai fini dell'esecuzione del sequestro, sia comunicato al curatore e a colui al quale i beni sono stati originariamente sequestrati.

Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è previsto che il giudice penale proceda ai sensi dell'articolo 323 dello stesso codice. Mentre se il procedimento penale sia *medio tempore* definito, il curatore è tenuto a presentare la comunicazione di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale al giudice dell'esecuzione che provvede ai sensi dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

#### Art. 322

L'articolo 322, rubricato "Sequestro conservativo" introduce diveto analogo a quello previsto dall'articolo 156 del codice della crisi e dell'insolvenza. E' altresì stabilito il divieto di disporre la misura cautelare del sequestro conservativo penale di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale o di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 2001, n. 231 su beni acquisiti alla liquidazione giudiziale.

Il Capo II, intitolato "Liquidazione giudiziale e misure di prevenzione reali", reca proposte di disposizioni in attuazione della direttiva dell'articolo 13 n. 1 in tema di coordinamento con il codice antimafia.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, cd. codice antimafia, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 regola, alle disposizione di cui agli articoli dal 63 al 65 del Capo III, i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali attribuendo alle misure di prevenzione la prevalenza sulle procedure concorsuali.

La tutela dei creditori, nell'ambito del procedimento di prevenzione è assicurata da un sistema di accertamento dei crediti interno al procedimento di prevenzione che prevede la nomina di un giudice delegato al quale è attribuito il compito di procedere alla verificazione dei crediti secondo la disciplina prevista per liquidazione giudiziale e al tempo stesso con il compito di accertare il possesso, in capo al creditore, dei requisiti di buona fede di cui all'art. 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

La prevalenza del procedimento di prevenzione rispetto alla procedura esecutiva concorsuale si articola attraverso la previsione della chiusura della procedura concorsuale nel caso in cui i beni oggetto della liquidazione giudiziale siano anche oggetto della misura di prevenzione. In caso di revoca della misura di prevenzione è prevista la riapertura della procedura esecutiva concorsuale. Permane, in ogni caso, l'interesse all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale come si rileva dalle disposizioni in tema di segnalazione dell'insolvenza, ciò in ragione dell'evenienza dell'esito negativo del procedimento di prevenzione che potrebbe concludersi con la revoca del sequestro e il diniego della confisca nonché in ragione degli effetti penali collegati alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Le disposizioni di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come da ultimo modificate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, disciplinano il caso della dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, il caso del sequestro successivo al fallimento, nonché il caso del sequestro dell'intera massa attiva e infine del sequestro parziale. Le disposizioni di cui all'art. 65, in materia di controllo e

amministrazione giudiziaria, stabiliscono infine la prevalenza della liquidazione giudiziale con l'effetto che dette misure non possono essere disposte su beni della procedura nonché che quando è dichiarato aperta la liquidazione giudiziale esse cessano.

In attuazione della direttiva ai fini del coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 63, 64 e 65 citati con la liquidazione giudiziale sono state introdotte specifiche previsioni che adempiono alla finalità di un più agevole accesso dei creditori concorsuali alle verifica dello stato passivo davanti al giudice delle prevenzione. Il passaggio da una procedura all'altra è reso agevole dalla previsione secondo la quale il tribunale di prevenzione, su richiesta dell'amministratore giudiziario, emette un provvedimento contenente indicazione del giudice delegato alla verificazione dei crediti, del giorno, dell'ora, del luogo ove inizierà l'accertamento dello stato passivo, provvedimento introdotto dall'articolo 325 lett. c).

Ai fini del coordinamento delle procedure nel caso il sequestro di prevenzione riguardi solo alcuni beni si è ritenuto di dare prevalenza all'esigenza di unitarietà del procedimento. E' stato così previsto che la misura di prevenzione prevale sulla procedura di liquidazione giudiziale anche nel caso di parzialità del sequestro. La tutela dei creditori è garantita dall'inserimento nella sentenza di liquidazione giudiziale della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza per la verifica dei crediti nonché il giudice della prevenzione delegato alla verifica. La tutela degli interessi del proposto in riferimento ai beni non sequestrati si realizza attraverso la previsione della restituzione al medesimo dell'attivo che eventualmente avanza dopo sono stati soddisfatti i creditori.

Il Capo II è diviso in tre Sezioni, la prima intitolata "Liquidazione giudiziale successiva al sequestro di prevenzione", la seconda intitolata "Liquidazione giudiziale anteriore al sequestro di prevenzione", la terza intitolata "Disposizioni finali".

La **Sezione I** agli articoli dal 323 al 327 reca disposizioni in materia Liquidazione giudiziale successiva al sequestro di prevenzione.

#### **Art.323**

L'articolo 323, rubricato "Liquidazione giudiziale su beni sottoposti a sequestro di prevenzione", individua la segnalazione dell'amministratore giudiziario quale specifico caso di legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'inizativa per la dichiarzione di insolvenza e apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

# Art. 324

L'articolo 324, rubricato "Comunicazioni" prevede che il decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione della crisi sia notificato all'amministratore giudiziario e comunicato al pubblico ministero.

#### **Art.325**

L'articolo 325, rubricato "Deposito degli atti del procedimento di prevenzione", al fine di agevolare l'accesso dei creditori al sistema di tutela riservato loro nell'ambito della procedura di prevenzione prevede che l'amministratore giudiziario, prima dell'udienza per la trattazione dell'apertura della liquidazione giudiziale depositi presso la cancelleria del Tribunale: a) copia del decreto di sequestro di prevenzione; b) elenco dettagliato dei beni oggetto del sequestro, con specifica indicazione dei beni riconducibili al proposto

non sottoposti al sequestro e del valore degli stessi; c) provvedimento del giudice del Tribunale della prevenzione con indicazione della nomina del giudice delegato all'accertamento dei crediti, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data del provvedimento. Si tratta del termine lungo previsto per la fissazione nella sentenza di dichiarazione di insolvenza e apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell'adunanza di verifica.

# Art.326

L'articolo 326, rubricato "Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale" al fine di un sollecito svolgimento, davanti al giudice delegato della prevenzione, della fase di verificazione dei crediti prevede che la sentenza contenga informazioni ulteriori e specifiche rispetto a quelle che di regola contengono le sentenze di dichiarazione dell'insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale.

E' così previsto che la sentenza di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale, quando sia emessa nei confronti di debitore i cui beni siano oggetto di prevenzione debba contenere indicazione del giudice della prevenzione a ciò delegato; delle generalità dell'amministratore giudiziario; nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Ai fini di un più rapido accertamento circa il possesso dei requisiti di buona fede è altresì previsto che la sentenza contenga invito ai creditori affinché alleghino, alla domanda di accertamento dei crediti, oltre ai documenti dimostrativi del credito, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

#### Art. 327

L'articolo 327, rubricato "Chiusura della liquidazione giudiziale" al comma n. 1 introduce il principio dell'unicità della procedura stabilendo che il Tribunale della liquidazione giudiziale, sentito il curatore e, se nominato, il comitato dei creditori, dichiara chiusa la procedura, anche se il sequestro di prevenzione ha avuto per oggetto solo una parte dei beni. Tutti i crediti sono quindi accertati secondo le disposizioni di cui agli articoli 203 e seguenti del codice nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, tutti i beni sono liquidati nell'ambito della misura di prevenzione, compresi quelli non sottoposti a sequestro di prevenzione o confisca. Il ricavato dalla liquidazione dei beni non sottoposti alla misura di prevenzione è ripartito esclusivamente in favore dei creditori concorsuali. Il ricavato che residua al riparto è restituito al debitore.

La **Sezione II**, agli articoli dal 328 al 330, reca disposizioni in materia di sequestro e confisca di prevenzioni successivi alla liquidazione giudiziale.

L'articolo 328, rubricato "Misure di prevenzione su beni oggetto di liquidazione giudiziale" stabilisce che il sequestro o la confisca di prevenzione disposti successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale determinano la chiusura della procedura.

#### Art.329

L' articolo 329, rubricato "Comunicazioni a cura dell'amministratore giudiziario e del curatore" attribuisce espressamente all'amministratore guidiziario il compito di effettuare alcune comunicazioni finalizzate ad informare gli organi delle procedura concorsuale dell'emissione del decreto concernente la misura di prevenzione affinchè sia dato impulso alla chiusura della procedura e, al tempo stesso, al fine agevolare l'effettiva trasmissione delle competenze dagli organi della liquidazione giudiziale al tribunale della prevenzione.

In particolare è attribuito all'amministratore giudiziario il compito di comunicare il decreto di sequestro o confisca di prevenzione al giudice delegato e al curatore, con l'elenco dei beni sottoposti al sequestro e il provvedimento con il quale il tribunale della prevenzione ha nominato il giudice delegato e fissato la data, il luogo e l'ora in cui inizierà la verifica dello stato passivo.

Al curatore è rimesso invece il compito di inviare ai creditori la comunicazione contenente gli estremi del sequestro di prevenzione, l'elenco dei beni sottoposti a sequestro, la copia del provvedimento del Tribunale della prevenzione di individuazione del giudice delegato del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'invito a integrare la documentazione per l'accertamento dei crediti con gli elementi atti a provare la sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

#### Art.330

L'articolo 330, rubricato "Accertamento dello stato passivo" reca disposizioni in materia di accertamento dello stato passivo nel casi di misura di prevenzione adottata dopo la liquidazione giudiziale. E' previsto che l'accertamento dello stato passivo prosegua davanti al giudice delegato della prevenzione all'adunanza fissata dal tribunale delle misure di prevenzione. Per ragioni di economia processuale e in base al principio della conservazione degli atti in riferimento ai crediti già ammessi in sede di liquidazione giudiziale è stabilito che la verifica è rinnovata limitatamente al controllo dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, mentre per i crediti non ancora accertati la verifica prosegue ai sensi degli articoli 205 e seguenti del codice della crisi e dell'insolvenza e dell'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Il procedimento iniziato a seguito di opposizione o impugnazione allo stato passivo, prosegue, se riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione del sequestro, davanti al giudice della prevenzione, che procede ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

E' espressamente previsto che non possano essere riproposte domande di accertamento già rigettate nel corso della verificazione avvenuta nell'ambito della liquidazione giudiziale.

La **Sezione III**, contiene agli articoli dal 331 al 334, le disposiziozioni finali e di chiusura.

#### Art. 331

L'articolo 331, rubricato "Riapertura della liquidazione giudiziale" reca disposioni di coordinamento nel caso di revoca del sequestro o della confisca. La previsione è nel senso che in tali casi la liquidazione giudiziale è riaperta su istanza del pubblico ministero o del curatore. Per regolare le cause pendenti instaurate dall'amministratore giudiziario è stabilito che nelle controversie in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, il curatore subentri all'amministratore giudiziario.

#### Art. 332

L'articolo 332 rubricato "Liquidazione giudiziale e misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca", in coerenza con quanto previsto all'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, prevede che i beni compresi nella liquidazione giudiziale non possano essere oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali dell'amministrazione giudiziaria (articoli 33 e 34 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159) o del controllo giudiziario delle aziende (articolo 34 bis decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159). Di conseguenza le misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria e del controllo cessano al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale e la cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza emessa su iniziativa del curatore.

E' previsto che la revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale o la chiusura con residuo di beni siano comunicate immediatamente al Tribunale della prevenzione a cura del curatore, tenuto ad allegare alla comunicazione l'elenco dei beni non liquidati, già oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca quali amministrazione giudiziaria e controllo

La comunicazione del curatore consente al Tribunale della prevenzione, di dichiarare nuovamente efficace la misura, sempre che sussistano le originarie esigenze.

L'articolo 333, rubricato "Rapporti tra liquidazione giudiziale e ipotesi particolari di confisca" stabilisce che le disposizioni di coordinamento si applichino, in quanto compatibili, ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. Il comma 4 bis dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992 n. 356, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 prevede espressamente che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter dell'articolo 12 sexies, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L'articolo 334, rubricato "Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione" prevede infine che le disposizioni di coordinamento dei rapporti della liquidazione giudiziale e le misure di prevenzione si applicano anche alla liquidazione coatta amministrativa.

Il Capo III, rubricato "Liquidazione giudiziale e responsabilità amministrativa dell'ente" reca disposizioni in attuazione dell'art. 13 comma 2 della delega in materia di coordinamento della liquidazione giudiziale con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nel rispetto di prevalenza del regime concorsuale.

Il coordinamento era necessario in ragione del fatto che la disciplina riguardante la responsabilità per illecito amministrativo dell'ente introdotta con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 non affronta l'eventualità dell'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente soggetto all'accertamento della responsabilità. La stessa individuazione dei soggetti destinatari della disciplina, come indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231, evidenzia la possibilità che, in ragione dall'attività commerciale eventualmente svolta da detti enti, essi possano versare in stato di insolvenza e quindi essere assoggettati a procedure esecutive concorsuali. La disciplina dettata in tema di responsabilità degli enti fa riferimento ad interventi in sede esecutiva solo all'articolo 27, comma secondo, che riconosce ai crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente il privilegio generale previsto per la pena pecuniaria.

La disciplina in tema di responsabilità degli enti – a parte l'articolo 27 che fa esclusivo riferimento alla sanzione- si riferisce sempre a ente *in bonis* e attivo. A tale conclusione si giunge alla luce della lettura dell'articolo 9 rubricato "sanzioni amministrative", a parte infatti le sanzioni pecuniarie (articolo 9 lett. a) e la confisca (articolo 9 lett. c), sanzioni neutre riguardo allo stato dell'ente, le restanti sanzioni quali: la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dell'attività la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione di agevolazioni e finanziamenti tutte presuppongono ente in bonis.

Il legislatore, pur avendo preso in esame le vicende modificative dell'ente quali la *fusione* e la *scissione*, sotto quel medesimo titolo non ha considerato l'eventuale apertura di procedure concorsuali, le quali richiedono una disciplina specifica, soprattutto in tema di rappresentanza dell'ente ex art. 39 (questione affrontata per la scissione e la fusione all'art. 40) nonché in tema di tutela dei creditori concorsuali.

Le disposizioni predisposte prevedono che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, al rappresentante legale subentri il curatore così legittimato ad esempio ad optare per l'accesso ai riti alternativi previsti agli artt. 62, 63 e 64 (patteggiamento, abbreviato o procedimento per decreto) all'art. 65 (termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato) e ancora la decisione di impugnare la sentenza all'articolo 71 (impugnazione della sentenza). Tra i diritti di difesa spettanti all'ente in persona del suo legale rappresentante rientra altresì quello di chiedere il dissequestro o proporre i relativi ricorsi.

La prevalenza della procedura concorsuale è tratta dai principi generali del nostro ordinamento in tema di garanzie creditorie (articolo 2740 del codice civile), in tema di diritti di prelazione e privilegi, secondo la riflessione sviluppata trattando il sequestro preventivo.

L'articolo 27, secondo comma, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 riconosce ai crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente il privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti dal reato.

Tanto premesso, in attuazione della direttiva contenuta nella legge delega, il Capo terzo, rubricato *Liquidazione giudiziale e responsabilità amministrativa dell'ente*, dall'articolo 335 all'articolo 338, regola gli effetti, anche processuali, della liquidazione giudiziale di ente sottoposto ad accertamento della responsabilità amministrativa da illecito.

# **Art. 335**

L'articolo 335 rubricato "Responsabilità amministrativa dell'ente in liquidazione giudiziale" stabilisce che nel caso di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale resta ferma la responsabilità dell'ente per reati anteriormente commessi.

#### **Art. 336**

L'articolo 336, rubricato "Annotazione della notizia di illecito amministrativo dell'ente e dichiarazione di liquidazione giudiziale" stabilisce che se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene prima dell'annotazione nel registro degli indagati ove pure viene iscritto l'ente per responsabilità da illecito amministrativo (annotazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), detta annotazione contiene l'indicazione del curatore quale rappresentante dell'ente. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene successivamente, al nominativo del legale rappresentante è sostituito quello del curatore. Nel caso di liquidazione giudiziale successiva all'inizio del procedimento per l'accertamento della responsabilità dell'ente è attribuito al curatore il compito di comunicare, senza ritardo, all'autorità giudiziaria procedente l'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La comunicazione contiene il nominativo, le generalità e la dichiarazione di domicilio del curatore.

#### Art. 337

L'articolo 337, rubricato "Costituzione in giudizio" stabilisce che il curatore che intende costituirsi nel giudizio penale di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, sentito il comitato dei creditori, egli deve depositare la dichiarazione presso la cancelleria dell'autorità procedente ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La costituzione in giudizio del precedente rappresentante dell'ente decade a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il curatore subentra nel processo penale, nello stato in cui lo stesso si trova. In mancanza di costituzione del curatore il processo prosegue in assenza dell'ente. Dette disposizioni contengono previsioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 40 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i casi di scissione e fusione.

#### **Art. 338**

L'articolo 338, rubricato "Sanzioni" prevede che se all'esito del processo a carico dell'ente è irrogata una sanzione pecuniaria, lo Stato si insinua al passivo della liquidazione giudiziale, e il credito è ammesso con il privilegio previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale per i crediti dipendenti da reato, si tratta di disposizione che ricalca la previsione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231.

La prevalenza della procedura concorsuale si realizza in forza della disposizione secondo cui non può essere disposta nei confronti dell'ente in liquidazione giudiziale la sanzione amministrativa della confisca, mentre per quanto riguarda il sequestro vale quanto stabilito al Capo I in tema di sequestro preventivo.

## Titolo IX

Il Titolo IX reca disposizioni in attuazione della delega di cui all'art. 2 (principi generali) lett. a) ovvero della direttiva in tema di adeguamento lessicale delle

disposizioni penali. Ferma restando la continuità delle fattispecie penali, previste al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, Titolo VI, con riferimento alle procedure concorsuali aperte a seguito di ricorso presentato dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, il termine fallimento e suoi derivati sono stati sostituiti con l'espressione liquidazione giudiziale e suoi derivati.

In particolare il termine "fallito" alla rubrica del capo I, del capo II, all'articolo 216, comma 3, all'articolo 217, comma 3, all'articolo 220, comma 1 e relativa rubrica, all'articolo 223, commi 1 e 3, all'articolo 233, commi 1 e 3, all'articolo 240, comma 1, è sostituito dalla espressione "imprenditore in liquidazione giudiziale"; il termine "fallito" all'articolo 216, commi 1 e 2, all'articolo 217, comma 1, all'articolo 227 e all'articolo 229 è sostituito con l'espressione "in liquidazione giudiziale", il termine "fallimento" all'articolo 217, comma 1, n. 3 e n. 4, all'articolo 220 e relativa rubrica, all'articolo 221 in rubrica, all'articolo 223 comma 2, n. 2, all'articolo 228, commi 1 e 2 e relativa rubrica, all'articolo 229, comma 1, all'articolo 230 e relativa rubrica, all'articolo 231 comma 1, all'articolo 232, comma 1, all'articolo 237, comma 1, all'articolo 238, comma 1 e relativa rubrica è sostituito con l'espressione "liquidazione giudiziale"; l'espressione "nel fallimento delle società" all'articolo 222 è sostituita dall'espressione "nella liquidazione giudiziale delle società"; l'espressione "società dichiarate in liquidazione giudiziale".

Ferma restando la continuità delle fattispecie penali, previste al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, Titolo VI, inoltre, con riferimento agli accordi di ristrutturazione con efficacia estesa proposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo l'espressione "accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari" all'articolo 236 è sostituita dall'espressione "accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa", in ragione del diverso *nomen*.

Ferma restando la continuità delle fattispecie penali nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267, Titolo VI, con riferimento alle relazioni e attestazioni depositate dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza il rinvio agli articoli 67, terzo comma, lettera d) (piano attestato) 161, terzo comma (concordato preventivo) 182-bis (accordi di ristrutturazione), 182-quinquies (finanziamenti in concordato in continuità aziendale) e 186-bis (concordato con continuità aziendale) all'articolo 236 bis, è sostituito dal rinvio agli articoli 60 comma 3 (piano attestato), 61 comma 4 (accordi di ristrutturazione), 62 comma 2 (modifiche agli accordi di ristrutturazione); 66 comma 2 lettera d) (convenzione in moratoria), 91 comma 3 (moratoria in concordato in continuità) 92 commi 3 e 4, (concordato) 95 comma 3 (proposte di concordato concorrenti), 104 comma 2 (finanziamenti).

Il testo delle disposizioni penali di cui al titolo VI del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto della sostituzioni lessicale della parola fallimento e suoi derivati con la locuzione liquidazione giudiziale e suoi derivati è stato riscritto tenendo conto della detta variazione lessicale

E' stato espunto l'articolo 221 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, rubricato "fallimento con procedimento sommario", implicitamente abrogato con l'istituto presupposto.

Relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n.155

Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Disposizioni ordinamentali

Sezione I

Sezioni specializzate nelle procedure concorsuali

La sezione integra le disposizioni già recepite nell'articolazione della doppia competenza, per materia e territorio, disciplinata nell'articolo 31 del Codice, coordinandosi con i principi di specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale (articolo 2, comma 1, lettera n) legge delega) e dell'albo dei soggetti preposti allo svolgimento delle funzioni per incarico del tribunale (lettera o) stesso articolo).

## Articolo 11

La norma prevede l'istituzione della sezione specializzata in materia concorsuale, presso il tribunale e, per le funzioni in ambito impugnatorio, la corte d'appello, avendo riguardo ad un punto di equilibrio tra l'esigenza di concentrazione della trattazione delle procedure presso gruppi di giudici non addetti ad altre controversie e le realistiche dimensioni dell'organico degli uffici giudiziari.

In relazione ai parametri minimi, dettati agli articoli 46, comma 5 e 54 dell'ordinamento giudiziario, una sintesi organizzativa efficace, in grado di rispondere al criterio di delega che vuole sia "assicurata" la specializzazione, è costituita dalla previsione, in primo luogo, che per la materia concorsuale la trattazione sia concentrata solo presso le istituende sezioni, senza cioè altre competenze esterne ad esse, nel medesimo ufficio o in altri.

In secondo luogo, la composizione possibile è stata ritenuta nel minimo pari a cinque, incluso il titolare dell'incarico semidirettivo di presidente della sezione.

# Articolo 12

L'esigenza di concentrazione e non dispersione delle competenze nella materia concorsuale (secondo la lettera n) dell'articolo 2, comma 1, legge delega), il principio direttivo della riduzione della durata delle procedure concorsuali (lettera l) stesso articolo), la necessità di utilizzare lo strumento della riforma dei testi per superare i contrasti interpretativi (lettera m) stesso articolo) giustificano che anche presso la Corte di cassazione possa chiudersi in modo coerente la filiera dei procedimenti giurisdizionali, in armonia con la essenziale funzione nomofilattica che le è assegnata dall'ordinamento giudiziario.

La apposita istituzione di una sezione incaricata di trattare le controversie in materia concorsuale evidenzia la unitarietà del progetto di specializzazione e indica un disegno riorganizzativo coerente, poi deferito alla normazione secondaria del Consiglio superiore della Magistratura.

#### Articolo 13

Un elemento di attenuazione della rigidità con cui comporre le sezioni specializzate di merito, proviene da una realistica valutazione dell'attuale distribuzione degli organici della magistratura e dalla limitata mobilità che pure sarà conseguenza della istituzione delle sezioni specializzate, le quali possono essere incaricate di trattare anche materie diverse (come ad esempio i conflitti d'impresa, le esecuzioni

forzate), purchè si tratti di procedimenti civili in aree omogenee e sia comunque assicurato che ciò non eluda il precetto della celerità nella definizione in primo luogo dei procedimenti concorsuali.

#### Articolo 14

La disposizione disciplina la selezione dei giudici addetti alla sezione specializzata, indicando i requisiti di accesso preferenziale e, come voluto dalla legge delega, i criteri di formazione permanente ed incrementale, secondo linee guida di approfondimento e condivisione di percorsi professionali attuati nel contesto delle iniziative, anche indirette, della Scuola superiore della Magistratura.

#### Articolo 15

La norma tiene conto della istituzione dei tribunali concorsuali di cui all'articolo 31 e, per evitare concentrazione di incarichi quanto agli ausiliari con riferimento ai soli albi ed elenchi che fanno riferimento al tribunale presso cui la procedura è aperta, fissa il criterio della turnazione tendenziale con riguardo ai soggetti interessati iscritti presso albi e elenchi di tutti i tribunali della competenza ampliata.

#### Articolo 16

La trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione presuppone, perché siano effettive le direttrici di trattazione urgente, che i magistrati addetti siano in numero adeguato ai flussi dei procedimenti.

#### Sezione I

# Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

L'albo realizza il criterio direttivo di cui alla lettera o) dell'articolo 2, comma 1, della legge delega e la relativa disciplina è stata improntata all'esigenza, comune a quella della specializzazione dei magistrati, di assicurare la più alta efficacia ed affidabilità tecnica dei relativi iscritti, oltre che il carattere nazionale del bacino di possibile reclutamento da parte dei nuovi tribunali concorsuali.

# Articolo 17

La disposizione indica i requisiti di accesso all'Albo, la sua istituzione e tenuta presso il Ministero della Giustizia, le funzioni giudiziali cui possono accedere gli iscritti.

La disciplina successiva regolamenta la procedura di iscrizione e la formazione continua e periodica, con rinvio a decreto non regolamentare per la normazione di dettaglio. È previsto il ricorso, in composizione ampliata, alla Commissione distrettuale di cui all'art.179-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per le funzioni di tenuta dell'albo, vigilanza, valutazione delle domande e dei casi di cancellazione.

Nella sezione ad accesso pubblico del registro di cui all'articolo 3 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119 sono riportati i dati salienti dei procedimenti concorsuali e dell'andamento assunto nella gestione degli incarichi da parte degli iscritti.

#### Articolo 18

La disposizione riproduce ed amplia l'attuale articolo 28 legge fallimentare, unificando le varie figure di incaricati e fornendo dettaglio attuativo ai requisiti posti dalla legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera o) in punto di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione all'albo.

Vengono altresì indicati i criteri di trasparenza e turnazione nell'assegnazione degli incarichi, con necessaria valutazione della esperienza che l'autorità giudiziaria deve riscontrare, unitamente ai dati di efficienza dimostrati nelle rendicontazioni periodiche proprie delle procedure già affidate ed anche tenendo conto della reale possibilità di svolgimento dell'incarico, laddove il singolo nominato ne abbia altri in corso che però, per impegno richiesto, siano compatibili con la nuova designazione giudiziaria.

# Capo III

# Disciplina dei procedimenti

Il Capo completa la disciplina sui procedimenti concorsuali, in particolare integrando il procedimento unitario alla cui predisposizione fanno rinvio l'articolo 2, comma 1 lettere d) ed e) legge delega, quanto all'accertamento di crisi ed insolvenza, la lettera i) sui sistemi di notifica al debitore e soprattutto la lettera h) che ha posto le basi sia per una semplificazione dei riti sia per un raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico.

#### Articolo 19

# (Segnalazioni dell'insolvenza al pubblico ministero)

La centralità assunta dal pubblico ministero nelle iniziative per l'accertamento dello stato d'insolvenza va concretamente rapportata all'esigenza di assicurare che le relative richieste corrispondano a requisiti di filtro delle molteplici segnalazioni che arrivano a tale parte pubblica, ma al contempo anche di tempestività e continuità di accesso alla giurisdizione.

In questo senso, il riepilogo periodico permette un adeguato censimento delle prassi e la corrispondente valutazione ed esposizione da parte dei capi di corte e dei procuratori generali in occasione delle ricorrenze pubbliche di bilancio delle statistiche giudiziarie e dei flussi.

# Articolo 20

La disposizione regolamenta l'area web riservata, necessaria anche per dare attuazione alla lettera i) dell'articolo 2, comma 1 legge delega che individua una regola apposita per l'insuccesso della notifica del ricorso per l'apertura del procedimento volto all'accertamento della crisi e degli atti delle procedure concorsuali quando la ragione sia imputabile al destinatario, in ciò innovando rispetto all'articolo 15 legge fallimentare. L'istituto realizza un dispositivo a garanzia della parte, che può accedere senza particolari difficoltà tecniche alle notizie ad essa relative, ma impendendosi che vi sia interferenza con il perfezionamento della notifica, conseguente a sua mancata cura.

#### Articolo 21

La disposizione integra la disciplina sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti digitali estendendolo anche ai procedimenti nella materia concorsuale, inclusi i procedimenti d'impugnazione.

#### Articolo 22

La norma introduce una regola transitoria per la collocazione nell'area web del tribunale delle risultanze delle notifiche tentate senza successo e per causa imputabile al destinatario, rinviando alla disciplina di deposito in attesa dell'allestimento dell'area web stessa per ogni tribunale.

Articolo 23 Soppresso

#### Articolo 24

La norma regola la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi che rispettivamente INPS e INAIL sono tenuti a fornire al richiedente debitore, così che questi possa allestire la propria difesa in giudizio, che ne prevede la produzione.

#### Articolo 25

La norma regola la certificazione dei debiti tributari che rispettivamente Amministrazione finanziaria ed enti deputati all'accertamento rilasciano ad istanza dell'interessato, documento per il debitore necessario ai fini difensivi nei procedimenti concorsuali.

#### Articolo 26

La disposizione prevede che, a regime, la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, da un lato e per debiti tributari, dall'altro, sia acquisita d'ufficio direttamente dalla cancelleria. Si tratta di una semplificazione organizzativa che allevia i costi di difesa e accelera i tempi di istruttoria e la rispettiva completezza informativa, a beneficio anche dei creditori e dell'esigenza che possano esprimere in modo consapevole l'atto di indirizzo che loro compete.

#### Articolo 27

La disposizione modifica l'articolo 147 del testo unico sulle spese di giustizia prevedendo che le spese del fallimento revocato siano poste a carico del creditore istante, anche se questi non sia stato condannato ai danni, così responsabilizzando l'assunzione della relativa iniziativa allorchè promossa con colpa.

# Articolo 28

La norma integra l'articolo 26 e conduce a sistema l'impianto organizzativo delle informazioni attinenti al debitore nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, secondo la previsione dell'articolo 46 del Codice. La trasmissione automatica alla cancelleria dei dati previdenziali, fiscali ed iscritti al registro delle imprese assicura così uno standard omogeneo, attenuando i rischi di dati frammentari o non veridici o intempestivi, a tutto vantaggio della sicurezza e completezza della istruttoria giudiziale.

La stessa disposizione estende – all'insegna del medesimo modello di cooperazione applicativa secondo il Codice dell'amministrazione digitale – anche ad altre banche dati pubbliche la possibile trasmissione diretta alla cancelleria, in particolare per gli elementi attinenti al superamento delle soglie del sovraindebitamento e dello stato d'insolvenza.